

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

167ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 1977

Presidenza del vice presidente CATELLANI,
indi del vice presidente CARRARO

INDICE

BILANCIO PER L'ANNO 1977

Trasmissione di relazione concernente i risultati delle operazioni di cassa della gestione del bilancio statale e della gestione di tesoreria al 30 giugno 1977 . . . Pag. 7160

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (18-29 luglio 1977)

Integrazioni e inversione dell'ordine degli argomenti:

PRESIDENTE 7234, 7235
VIVIANI (PSI) 7234

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA FUGA DI SOSTANZE TOSSICHE AVVENUTA IL 10 LUGLIO 1976 NELLO STABILIMENTO ICMESA E SUI RISCHI POTENZIALI PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE DERIVANTI DA ATTIVITA' INDUSTRIALI

Nomina dei membri 7159

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti Pag. 7160

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 765, 853, 854, 308, 494, 539, 574, 614, 717, 757, 838, 116-B e 855:

PRESIDENTE 7161, 7162, 7223
BACICCHI (PCI) 7223
CRAVERO (DC) 7161
DEGOLA (DC) 7161
SCHIETROMA (PSDI) 7161
SCUTARI (PCI) 7161
SEGNANA (DC) 7161

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 7159

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente 7159

167ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAPHICO

27 LUGLIO 1977

Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 846:

PRESIDENTE Pag. 7160
MIROGLIO (DC) 7160

Richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, per il disegno di legge n. 473:

PRESIDENTE 7223, 7224
LEPRE (PSI) 7223

Rimessione all'Assemblea del disegno di legge n. 765 e presentazione del testo degli articoli proposto dalla 8ª Commissione permanente 7160

Discussione:

« Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli » (544);

« Norme relative alla costituzione delle associazioni dei produttori » (363), d'iniziativa del senatore Fabbri Fabio e di altri senatori;

« Norme relative alle associazioni dei produttori agricoli » (561), d'iniziativa del senatore Vitale Giuseppe e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 544:

PRESIDENTE 7170 e *passim*
BALBO (Misto-PLI) 7187 e *passim*
BERSANI (DC) 7189, 7195, 7203
BONINO (DN-CD) 7181
BRUGGER (Misto-SVP) 7202
CACCHIOLI (DC) 7185
FABBRI (PSI) 7177 e *passim*
LAZZARI (Sin. Ind.) 7170
* MACALUSO (PCI) 7202, 7219
MAZZOLI (DC) 7223
* PACINI (DC), relatore 7190 e *passim*
RICCI (DC) 7213
* TRUZZI (DC) 7172
VITALE Giuseppe (PCI) 7174 e *passim*
ZAVATTINI (PCI) 7321

ZURLO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Pag. 7191 e *passim*

Discussione e approvazione:

« Aumento, per l'anno 1977, delle maggiorazioni previste in favore dei comuni e delle province dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 » (761)
(Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati):

BONAZZI (PCI) 7164
LONGO (DC), relatore 7167
LUZZATO CARPI (PSI) 7162
MAZZARINO, sottosegretario di Stato per il tesoro 7168

« Interventi per le zone del Piemonte colpite dall'alluvione del maggio 1977 » (846)
(Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati) (Relazione orale):

BALBO (Misto-PLI) 7230
* BERTI (PCI) 7231
CIPELLINI (PSI) 7234
LAFORGIA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 7227
MIROGLIO (DC), relatore 7224, 7228
RUFFINO (DC) 7233
VINAY (Sin. Ind.) 7231

GRUPPI PARLAMENTARI

Nomina dei membri di Comitato direttivo 7159

INTERROGAZIONI

Annunzio 7235

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 7160

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE

DI GIOVEDÌ 28 LUGLIO 1977 7237

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente CATELLANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di nomina dei membri di comitato direttivo di Gruppo parlamentare

PRESIDENTE. Il Gruppo della democrazia cristiana ha proceduto alla nomina dei membri del comitato direttivo. Sono risultati eletti i senatori:

Andò, Assirelli, Baldi, Cacchioli, Carboni, Carollo, Coco, Colombo Vittorino (Veneto), De Carolis, De Giuseppe, De Vito, Rebecchini, Rossi Gian Pietro Emilio e Signorello.

Annunzio della nomina dei membri della Commissione parlamentare di inchiesta sulla fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nello stabilimento ICMESA e sui rischi potenziali per la salute e per l'ambiente derivanti da attività industriali

PRESIDENTE. I senatori Ariosto, Bellinzona, Benaglia, Bombardieri, Borghi, Luzzato Carpi, Mazzoli, Milani, Miraglia, Petrella, Pisanò, Piscitello, Romanò, Ruffino e Santi sono stati chiamati a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulla fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nello stabilimento ICMESA e sui rischi potenziali per la salute e per

l'ambiente derivanti da attività industriali, di cui alla legge 16 luglio 1977, n. 357.

La suddetta Commissione è convocata per giovedì 28 luglio, alle ore 11, nell'Aula delle Commissioni bicamerali a Palazzo Montecitorio, per procedere alla propria costituzione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, a tutte le sanzioni aventi carattere amministrativo » (832), previo parere della 2ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

PRESIDENTE. Su richiesta della 3ª Commissione permanente (Affari esteri) è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Istituzione della Delegazione per le restituzioni all'Italia del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio nazionale » (774), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E. Nelle sedute di ieri le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Deputati CHIARANTE ed altri; TESINI Giancarlo ed altri. — « Norme sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato » (738), *con modificazioni rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati e con il seguente nuovo titolo:* « Norme sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato ed altre norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 »;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Disposizioni in materia di competenze accessorie a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni » (699).

Annunzio di rimessione all'Assemblea del disegno di legge n. 765 e di presentazione del testo degli articoli proposto dalla 8ª Commissione permanente

P R E S I D E N T E. A norma dell'articolo 35, comma secondo, del Regolamento, il disegno di legge: « Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica » (765), già assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede deliberante, è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Sul detto disegno di legge la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comu-

nicaZIONI) ha presentato il testo degli articoli proposto dalla Commissione stessa.

Annunzio di relazione trasmessa dal Ministro del tesoro

P R E S I D E N T E. Il Ministro del tesoro ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 249, la relazione concernente i risultati delle operazioni di cassa della gestione del bilancio statale e della gestione di tesoreria al 30 giugno 1977 (*Doc. XLI, n. 1-2*)

Inversione dell'ordine del giorno

P R E S I D E N T E. D'intesa con i Presidenti dei Gruppi parlamentari, dispongo, ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno: si procederà, quindi, nell'ordine, alla discussione del disegno di legge n. 761, recante maggiorazioni fiscali a favore dei comuni e delle province, e dei disegni di legge nn. 544, 363 e 561, concernenti l'associazionismo dei produttori agricoli.

Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 846

M I R O G L I O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I R O G L I O. A nome dell'8ª Commissione permanente, chiedo, ai sensi dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, l'inserimento nell'ordine del giorno dell'odierna seduta del disegno di legge n. 846 recante: « Interventi per le zone del Piemonte colpite dall'alluvione del maggio 1977 ».

P R E S I D E N T E. Non essendovi osservazioni, la richiesta si intende accolta. Il disegno di legge n. 846 viene pertanto inserito al terzo punto dell'ordine del giorno per essere discusso subito dopo i provvedimenti relativi all'associazionismo dei produttori agricoli.

167ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

27 LUGLIO 1977

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 765, 853, 854, 308, 494, 539, 574, 614, 717, 757, 838 e 116-B

D E G O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E G O L A . A nome dell'8ª Commissione, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 765: « Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso e canone minimo della edilizia residenziale pubblica ».

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Degola è accolta.

S E G N A N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G N A N A . A nome della 6ª Commissione, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per i seguenti disegni di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 1977, n. 351, recante esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette » (853); « Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1977, n. 375, concernente conferimento di fondi al Mediocredito centrale » (854); nonché per i disegni di legge 308, 494, 539, 574, 614 e 717: « Riconoscimento, ai fini della concessione e revisione per aggravamento delle pensioni di guerra relative al conflitto 1940-43, di infermità contratte per servizio di guerra o attinenti alla guerra durante il primo conflitto mondiale »; « Adeguamento economico-giuridico dei trattamenti pensionistici di guerra »; « Adeguamento economico-giuridico delle pensioni di guerra indirette »; « Adeguamento giu-

ridico-normativo dei trattamenti pensionistici di guerra »; « Adeguamento economico-giuridico dei trattamenti pensionistici di guerra »; « Adeguamento della misura delle pensioni di guerra ».

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Segnana è accolta.

S C U T A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C U T A R I . A nome della 5ª Commissione, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 757: « Proroga della delega di cui all'articolo 21 della legge 2 maggio 1976, n. 183, riguardante il testo unico delle leggi degli interventi nel Mezzogiorno ».

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Scutari è accolta.

C R A V E R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C R A V E R O . A nome della 12ª Commissione, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 838: « Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ».

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Cravero è accolta.

S C H I E T R O M A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A . Signor Presidente, quale Presidente della 4ª Commissione, ed anche a nome del relatore De Zan, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del

Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 116-B: « Istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti ».

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Schietroma è accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento, per l'anno 1977, delle maggiorazioni previste in favore dei comuni e delle province dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 » (761) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento, per l'anno 1977, delle maggiorazioni previste in favore dei comuni e delle province dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 », già approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Luzzato Carpi. Ne ha facoltà.

L U Z Z A T O C A R P I . Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la centralizzazione delle fonti di entrata determinatasi con la riforma tributaria è il simbolo di un ordinamento disarticolato e contraddittorio che da un lato ammodernava o vuole ammodernare le strutture e le tecniche tributarie e dall'altro perpetua principi tutt'altro che democratici. La riforma infatti non ha impedito che si creassero larghe sacche di evasione, ha isolato gli enti locali dal quadro della finanza pubblica e ne ha anzi condizionato la sopravvivenza al progressivo deteriorarsi della finanza centrale. Ha inoltre promosso una pericolosa deresponsabilizzazione nel processo dei controlli interni e nella selezione della spesa pubblica locale.

I segni di una prossima reale paralisi dei comuni sono ormai numerosi ed indifferibile è l'intervento previsto dal disegno di legge che si pone come passo necessario dopo il decreto per il consolidamento del debito a breve. Il Governo assicura che prima di impegnarsi in un provvedimento organico di riforma del sistema delle autonomie dovrà verificare il risultato dell'intesa con i partiti sulle misure congiunturali. Si attendono anche i risultati del rapporto sullo stato della finanza pubblica curato dalla Segreteria generale della programmazione del Ministero del bilancio. Qualcosa di questi studi è stato diffuso recentemente; abbiamo da essi appreso dati che confermano il grave stato di degradazione degli enti locali sotto l'aspetto finanziario.

Ad esempio, le spese in conto capitale hanno avuto dal 1970 in avanti il seguente movimento: per opere pubbliche da parte dei comuni nel 1970 il 34,5 per cento, nel 1974 il 28 per cento (valori percentuali sul totale delle spese). Per il rimborso prestiti da parte dei comuni nel 1970 si è arrivati al 58,8 per cento, nel 1976 al 71,9 (valori percentuali sul totale delle spese). Come si vede, cresce progressivamente l'onere per il rimborso prestiti mentre cala necessariamente la quota destinata agli investimenti. Correlativamente l'andamento delle entrate si è paurosamente modificato risultando sovvertito il rapporto tra entrate tributarie ed entrate extratributarie. Entrate tributarie dei comuni: nel 1970 il 56,8 per cento, nel 1976 il 16,3 per cento. Entrate extratributarie: nel 1970 il 39,7 per cento, nel 1976, 80,4. Entrate per trasferimenti dallo Stato: nel 1970 il 20,3, nel 1976 il 61,6 per cento.

Sebbene gli studi sopraindicati non siano ancora da considerare completi, essi danno il senso di una certa superficialità con cui il Governo ha impostato ed attuato la politica delle entrate. Ora si auspica che finalmente la volontà di governare con l'effettivo consenso di tutti i partiti, l'impegno complesso e riformatore della 382, anche se alcuni punti hanno lasciato il Gruppo socialista completamente insoddisfatto, possano creare le condizioni di una organica revisione del sistema delle autonomie.

Il punto centrale per una rivalutazione del ruolo degli enti locali è in ogni caso quello di definire le competenze e di risanarne le finanze. Ci si aspetta pertanto dall'attuazione precisa e puntuale della 382 che regioni, province e comuni trovino quel ruolo che ad essi compete in uno Stato effettivamente democratico e che nessun Governo, da Urbano Rattazzi in poi, ha mai voluto riconoscere. Per quanto attiene alla necessaria autonomia finanziaria, non sembra si possa prescindere da una ulteriore rettifica dei principi accentratori scaturiti dalla riforma tributaria. Gli enti locali non possono essere esclusi dall'ordinamento tributario. Fermo restando il principio della unitarietà della finanza pubblica, essi devono entrare nel processo di raccolta del denaro come soggetti attivi del rapporto tributario, di un'area impositiva propria e di un'area cogestita con lo Stato. Si tratterà perciò di scegliere e concordare sia a quale tipo di imposizione gli enti locali dovranno partecipare con lo Stato ed in quale fase del rapporto, sia in quale settore essi saranno soggetti attivi esclusivi.

Il Partito socialista italiano ha ripetutamente espresso la opportunità di attribuire ai comuni entrate tributarie proprie e partecipazione ad entrate erariali. Le grandi sacche di evasione IVA consiglierebbero, secondo il buon senso, che proprio nell'IVA venissero chiamati i comuni ad una collaborazione con lo Stato nella fase dell'accertamento. Ho infatti la convinzione che il sistema vigente di partecipazione dei comuni in sede di accertamento dei redditi delle persone fisiche (articoli 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) non possa determinare che lievi e marginali recuperi di imponibili. Ho invece la netta convinzione che i comuni, avvalendosi di recenti esperienze in materia di imposte indirette, possano assai più validamente concorrere nell'accertamento dell'IVA specie in alcune fasi del processo distributivo e nel settore del lavoro autonomo in cui si verificano maggiori evasioni. È ormai assolutamente certo infatti che lo Stato, nonostante alcune forse troppo trionfalistiche dichiarazioni, non è in grado di arginare l'evasione fiscale

sia per l'ormai nota carenza di personale, sia per la difettosa organizzazione delle strutture operative che, per esempio nell'IVA, hanno competenze territoriali inadeguate. A Milano, infatti, 180 funzionari dell'ufficio provinciale hanno giurisdizione su ben 300.000 contribuenti. È in ogni modo certo che il finanziamento degli enti locali deve trovare la sua fonte nel settore fiscale e deve essere attuato individuando settori impositivi propri in cui la gestione dell'accertamento si possa esplicare con relativa semplicità di mezzi e senza eccessiva dispendiosità di strutture e di personale, specialmente nel caso di collaborazione eventuale nell'accertamento con l'amministrazione finanziaria dello Stato.

Per tornare all'esame del disegno di legge 761, il nostro Gruppo non può che essere favorevole all'aumento delle maggiorazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 638, non solo perchè da tempo abbiamo ritenuto e riteniamo insufficienti le quote previste nel citato decreto del 1972, ma perchè la situazione di cassa dei comuni ha oggi raggiunto livelli di disavanzo assolutamente intollerabili. Vorremmo però sottolineare, in attesa della riforma organica dell'intero settore e delle autonomie, che è parimenti grave l'enorme ritardo nell'arrivo di tali somme. Ci risulta che il Consiglio superiore della pubblica amministrazione abbia disposto un'indagine circa il motivo di tali ritardi; sembra che il motivo sia stato individuato nell'enorme mole di lavoro prevista dalla procedura di finanziamento e nella lentezza delle tappe procedurali. Per 8.000 comuni devono essere emessi, visti, controllati ben 384.000 mandati, sui quali sono coinvolti il Ministro, le intendenze, le ragionerie provinciali, le direzioni provinciali del tesoro, le sezioni provinciali di Tesoreria e i comuni destinatari. Per snellire ed abbreviare le procedure occorre una legge; ebbene, che si faccia questa legge, e la si faccia anche prima della scadenza della delega. L'aumento quindi delle somme da corrispondere ai comuni in sostituzione dei tributi soppressi giunge in ritardo, quando l'erosione della moneta e l'inflazione galoppante ne hanno già in gran parte

vanificato la sostanza. Le spese — e mi riferisco a quelle obbligatorie sostenute dai comuni — sono di gran lunga superiori alle entrate, per cui la boccata di ossigeno di questo decreto non impedirà di arrivare, se non verrà posto rimedio al più presto, alla completa bancarotta dei comuni e delle province.

Come è noto, la drammaticità della situazione nella quale si trovano oggi gli enti locali e le aziende municipalizzate è tale che per porre rimedio ad una situazione ormai insostenibile occorre un intervento serio e costruttivo dello Stato, una programmazione articolata, puntuale e precisa che affronti il problema alla radice. Si è tentato da qualche parte politica di far risalire le cause della situazione dei comuni a cattiva amministrazione; noi socialisti respingiamo fermamente tale asserzione, anche se nessuno nega che il risanamento dei bilanci degli enti locali deve passare attraverso una più severa amministrazione, specie in riferimento al travagliato periodo che attraversa il nostro paese, nel momento in cui si deve affrontare una crisi non solo congiunturale, propria anche di altri paesi industrializzati, ma strutturale, che rende necessaria l'assunzione di provvedimenti non dilazionabili. Circa 6.000 comuni che amministrano il 92 per cento della popolazione italiana presentavano nel 1976 bilanci in disavanzo. La crescente domanda di servizi pubblici ha costretto sempre più i comuni a ricorrere al credito, sia per i necessari investimenti, sia per coprire i disavanzi di parte corrente. Una componente non secondaria di questa crisi deriva quindi dall'indebitamento dei comuni e delle province, di cui sembra che nè il Governo nè il Parlamento conoscano l'esatto ammontare: si parla di 38.000 miliardi; comunque al primo gennaio 1976 per quanto attiene i soli enti locali superava i 20.000 miliardi, di cui il 50 per cento da collegarsi a mutui a pareggio per i bilanci e l'altro 50 per cento per mutui verso la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Da ciò appare evidente come buona parte delle entrate che lo Stato versa ai comuni e alle province viene assorbita dalle spese correnti per il personale e per far fronte agli interessi verso

gli istituti di credito. Concludo il mio intervento auspicando che il recente accordo di Governo, che prevede per il 1978 il consolidamento di quasi il 50 per cento dei debiti pregressi e la trasformazione del restante debito in mutui trentennali e che prevede altresì il ripristino della capacità impositiva dei comuni attraverso una imposizione locale sul patrimonio immobiliare, venga presto attuato attraverso appropriati disegni di legge.

È quindi con questo auspicio che esprimo, a nome del Gruppo socialista, parere favorevole al disegno di legge sottoposto al nostro esame.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Murmura. Stante la sua assenza lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Bonazzi. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la motivazione del nostro consenso al provvedimento sottoposto al nostro esame consente e, a mio parere, richiede una valutazione, sia pure breve, della situazione in cui gli enti locali e la loro finanza si trovano; anche perchè credo si possa dire che, per l'assetto delle istituzioni locali e più in generale delle istituzioni pubbliche, l'anno che stiamo vivendo è un anno cruciale di profonde modificazioni, che, tutto sommato, si muovono nel senso di avviare un risanamento ed un riequilibrio di questo settore della vita pubblica, nel senso di una attuazione finalmente coerente e organica delle previsioni dell'assetto istituzionale contenute nella Costituzione; verso insomma il superamento di quello che è stato uno dei nodi cruciali della nostra vita pubblica e sociale nel corso di questi decenni, cioè l'aperto o latente conflitto tra lo sviluppo del ruolo e delle funzioni delle amministrazioni locali e l'attività dell'amministrazione pubblica centrale.

Un conflitto non determinato (come talvolta si è voluto far credere) da diversi orientamenti politici nella direzione delle amministrazioni locali, rispetto alle amministrazioni dello Stato, perchè il conflitto si è realizzato, sia pure in misura e in modi diversi, tra

il complesso delle amministrazioni locali e la politica generale e il ruolo dello Stato. Esso derivava, quindi, proprio da un mancato coordinamento tra la vocazione istituzionale delle amministrazioni locali e la funzione e direzione dello Stato.

Il 1977 credo si possa definire un anno cruciale rispetto a questo conflitto. Richiamiamo, molto rapidamente, i vari provvedimenti che hanno investito o investono le amministrazioni locali: innanzitutto il provvedimento che va sotto il nome di « decreto Stammati » (nella versione uscita dal dibattito e dall'approvazione parlamentare), che io richiamo soprattutto per il processo cui ha dato luogo, per la reazione che ha determinato e per la formazione, in sede parlamentare, di uno schieramento tra le forze politiche che, credo di non sbagliare, per la prima volta ha delineato una svolta nella politica dello Stato nei confronti della finanza locale; in secondo luogo l'approvazione, che è di questi giorni — probabilmente la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* avverrà domani o dopodomani — dei decreti delegati derivanti dalla delega della legge n. 382 del 1975 che trasferisce un complesso di funzioni veramente imponente alle regioni e, particolarmente, agli enti locali.

Qualche calcolo largamente approssimativo fa ritenere che la spesa gestita in questa area dalle istituzioni pubbliche sarà duplicata se non triplicata; certo sarà più vicina ad essere tre volte quella che è oggi, se si considera un altro provvedimento molto incisivo sulle funzioni locali: il definitivo scioglimento delle mutue e il trasferimento delle loro funzioni alle regioni e, quindi, ai comuni. Infine il contenuto, le indicazioni che sono, come richiamava anche il collega Luzzato Carpi, presenti, in materia di finanza e di assetto dei poteri locali, nell'accordo programmatico che è stato discusso ed approvato nei giorni scorsi nell'altro ramo del Parlamento. Tutti questi fatti richiedono — questa questione vorrei proporre, senza ripetere, anche perchè il senatore Luzzato Carpi lo ha già fatto molto bene, i dati conosciuti sulla finanza locale — una valutazione, anche perchè il provvedimento che oggi discutiamo e che dobbiamo

approvare ha una portata diversa, secondo che sia, o meno, collocato in una strategia di risoluzione dei problemi relativi alle funzioni e ai mezzi disponibili per gli enti locali per far fronte ai ruoli che già hanno e a quelli che da questo complesso di provvedimenti andranno ad avere.

La situazione che si viene creando richiede di essere seguita con molto rigore ed attenzione. L'aumento al 25 per cento delle entrate devolute ai comuni in sostituzione dei tributi soppressi fa parte di quelle misure che in occasione del cosiddetto decreto Stammati sono state previste per il brevissimo termine. Rispetto a queste propongo, e ripropongo, alcuni interrogativi perchè molto dipende, affinchè il provvedimento che stiamo per approvare abbia effetto, dal modo in cui saranno gestiti gli altri provvedimenti assieme ad esso previsti. Intanto, è necessario, se non si vuole che si attenui l'effetto dei miglioramenti che sono derivati dal decreto Stammati e si incentivino fattori di peggioramento della situazione della finanza locale, che per il finanziamento dei disavanzi del 1975-76 e per l'autorizzazione dei mutui a copertura dei disavanzi 1977 si provveda con la massima urgenza. Ho notizie — propongo la questione con preoccupazione al Governo — che, emesso il decreto ministeriale con cui venivano indicate le modalità secondo cui dovevano essere richiesti e poi erogati i mutui autorizzati a copertura dei disavanzi 1975-76, tarderanno ancora i provvedimenti non solo di affidamento di concessione del mutuo, ma anche di erogazione di quell'anticipazione di due terzi che è essenziale perchè nei prossimi mesi non ci troviamo di fronte ad una situazione simile a quella che si è dovuta fronteggiare con provvedimenti di emergenza all'inizio di quest'anno.

Attendiamo poi — e credo che si debba dire che siamo già in ritardo — che siano definiti i criteri secondo cui saranno autorizzati i mutui per i bilanci del 1977 e risolta quella questione ben nota ma non ancora emersa, nel senso di essere riconosciuta e affrontata, dei disavanzi di amministrazione che nel corso di questi ultimi anni, per le

ragioni che sappiamo, si sono venuti formando e la cui formazione bisogna interrompere.

Restano non risolte o non risolte in modo soddisfacente alcune questioni che riguardano le anticipazioni in attesa dell'erogazione dei finanziamenti normali. Propongo di nuovo, perchè mi sembra che non sia ancora stata intesa nella sua giusta portata, la questione del carattere aggiuntivo, o non, tra le anticipazioni di tesoreria e le anticipazioni della Cassa depositi e prestiti. Esse hanno natura diversa e quindi non sono sostitutive l'una dell'altra. L'una, l'anticipazione di tesoreria, deve cessare quando vengono erogate le entrate sostitutive, l'altra, l'anticipazione della Cassa depositi e prestiti, quando viene erogato il mutuo a copertura del disavanzo. Esse, quindi, possono convivere senza provocare quegli inconvenienti che, a giustificazione del rifiuto a riconoscere il carattere aggiuntivo, sono stati più volte dal Ministro e dai Sottosegretari al tesoro indicati, e cioè che si consentirebbe di ampliare in modo incontrollato l'indebitamento a breve termine da parte degli enti locali.

Preme ancora di più, oltre a queste questioni che riguardano l'attuazione del decreto cosiddetto Stammati, chiedere notizie sugli intendimenti del Governo ed esprimere la più ferma sollecitazione per l'attuazione della strategia che dal decreto Stammati deriva e che è stata integrata e precisata in modo organico nell'accordo programmatico presentato e approvato dal Parlamento nelle settimane scorse.

In questa strategia sono compresi alcuni provvedimenti che devono consentire di far fronte anche al breve termine. Si è valutato che nonostante l'aumento che oggi decidiamo, per una serie di fattori già esistenti o intervenuti, per esempio l'accordo dell'11 maggio, a cui il Governo ha partecipato, di estensione dei miglioramenti per il settore degli statali ai dipendenti degli enti locali, nel 1977 se non vi saranno altre misure, il bilancio complessivo degli enti locali si chiuderà con un disavanzo di mille miliardi.

I partiti che hanno concluso l'accordo programmatico hanno riconosciuto esplicitamente questo dato di fatto e hanno affermato che questi mille miliardi debbono essere co-

perti senza ulteriore indebitamento da parte dello Stato nell'ambito dei vincoli generali.

Nel documento richiamato dall'accordo programmatico che contiene le proposte del gruppo di lavoro, tra i sei partiti, per la finanza locale si indica una soluzione per finanziare le spese eccedenti, valutate in 4.000 miliardi per gli anni 1977 e 1978: l'emissione di cartelle della Cassa depositi e prestiti. Se questa o altra operazione non verrà effettuata le spese non finanziate, valutate in 1.000 miliardi, diventeranno un fattore che riprodurrà nel 1977, e appesantirà, quel processo che si è cominciato a superare con i provvedimenti dell'inizio di quest'anno.

Che cosa intende fare il Governo su questo punto specifico? Come provvederà alla copertura delle maggiori spese che non possono essere coperte dal provvedimento oggi in esame?

È stata fatta la previsione, ed è stato assunto l'impegno, — e a me pare che si tratti di una previsione e di un impegno molto onerosi, non facili da rispettare — che entro il 31 dicembre 1977 sarà adottata una serie di provvedimenti che investono la responsabilità degli amministratori locali, e, nello stesso tempo, investono quella del Governo. Questi provvedimenti sono tali da costruire l'assetto definitivo della finanza locale indirizzandolo verso un riequilibrio. Si indica anzi l'obiettivo del riequilibrio finanziario degli enti locali come uno dei risultati da raggiungere in forza dei provvedimenti che verranno adottati entro il 31 dicembre 1977.

Alcuni di questi, non di poco conto, riguardano gli amministratori locali. A me pare molto giusto che ciò sia stato indicato con chiarezza e con rigore per ribadire che anche gli amministratori locali, man mano che si supera la contraddizione tra il ruolo degli enti a loro affidati ed il ruolo dello Stato, devono assumere una responsabilità e una visione nazionale dei problemi che affrontano.

Credo che si possa dire anche che, per lo meno in aree molto vaste delle amministrazioni locali, questa responsabilità è stata recepita. Molte amministrazioni locali — il Ministero dell'interno è in grado di verificarlo — preparando i bilanci del 1977, han-

no scelto un incremento delle spese inferiore al tasso di svalutazione, comunque meno incisivo rispetto a quello degli anni scorsi, ed a quello che deriverebbe dalla pressione delle esigenze locali.

Nell'ambito dei servizi è in corso una vasta e, secondo me, coraggiosa opera di adeguamento delle tariffe e di riduzione dei costi. Qualcosa abbiamo contribuito anche noi a fare, con l'abolizione delle anomalie delle scale mobili nel settore delle aziende municipalizzate e molto ancora c'è da fare in questo settore.

Accanto ad un impegno che deve essere sempre più rigoroso e continuo in queste direzioni è però necessario che siano ben chiari gli intendimenti e i tempi entro i quali si vuole attuare quella parte di provvedimenti che riguardano il Governo. Alcuni di questi erano già indicati nel decreto Stammati: la istituzione di un fondo per il finanziamento dei disavanzi dei trasporti essendo stato riconosciuto, come mi pare pacifico, che nonostante gli aumenti già in corso e in gran parte già attuati nelle tariffe dei trasporti pubblici questo è un servizio che non può non essere in disavanzo e quindi deve essere sostenuto da un finanziamento destinato al riequilibrio delle gestioni; il consolidamento generale dei debiti che gravano sui comuni valutato, come sappiamo, attorno ai 33-34.000 miliardi e di cui il consolidamento dei debiti a breve non era che l'anticipazione.

Per il consolidamento generale nell'intesa programmatica si è indicato come soluzione possibile, scelta dalle forze politiche che la hanno sottoscritta, che il 50 per cento di questo debito sia assunto a carico dello Stato e il resto rimanga a carico dei comuni, con la condizione che il pagamento delle quote di ammortamento che sono a carico dei comuni avvenga con priorità sulle altre spese.

Vi sono gli interventi, a cui accennava il collega Luzzato Carpi, per adeguare la finanza derivata o diretta alle necessità, che devono essere studiati ed avviati ad attuazione entro quest'anno se si vuole, non dico cominciare a raccoglierne i risultati nel 1978, ma per lo meno nell'anno successivo.

Si tratta, nel complesso, di provvedimenti di grande portata che sono collegati a quelle

trasformazioni profonde che prima richiamavo.

Per questo riteniamo di sottolineare particolarmente la nostra preoccupazione per il ritardo con cui si procede, la nostra sollecitazione e, naturalmente, l'impegno del nostro Gruppo.

Il disegno che è stato delineato può veramente risolvere un problema storico del nostro paese: un problema storico poichè il conflitto fra il ruolo dei comuni e il ruolo dello Stato nasce con la formazione dello Stato italiano. Esso può trovare, attuando finalmente le indicazioni della Costituzione, con il complesso di provvedimenti adottati o previsti, una soluzione. In questo modo si realizzerà anche una delle condizioni per uscire dalla situazione di grave crisi in cui il paese si trova: la mobilitazione di tutte le forze politiche e sociali, di tutti i mezzi e gli strumenti che l'amministrazione pubblica ha per guidare lo sviluppo dell'economia.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

L O N G O , relatore. Signor Presidente, non avrei niente da aggiungere alla mia relazione scritta anche perchè sul merito del provvedimento non mi pare siano venute delle critiche, anzi ci sono stati sostanziali consensi. Vorrei però fare qualche breve osservazione sulle considerazioni *a latere* che sono state fatte al disegno di legge in esame. È stato detto che si tratta di un provvedimento insufficiente: ne siamo tutti consapevoli, ma credo che non si possa non sottolineare che 727 miliardi stanziati dal Governo per i comuni e le province sono una cifra abbastanza considerevole. Penso che possiamo dire di essere d'accordo anche sulla necessità — sono state fatte in proposito parecchie considerazioni — di assestare la finanza locale con un provvedimento organico.

Del resto il Governo (l'ha ricordato anche il senatore Bonazzi poco fa) ha assunto l'impegno, in occasione dell'emanazione del decreto cosiddetto Stammati per il consolidamento delle esposizioni bancarie a breve ter-

mine dei comuni e delle province, di presentare entro quest'anno i provvedimenti organici per la riforma della finanza e dell'amministrazione locale: tale impegno è ribadito anche nel documento programmatico firmato dai sei partiti che sostengono in varie forme il Governo. In questo senso mi sento anche di consentire con chi, in Commissione, ha sostenuto che non basta esaminare il problema solo sotto il profilo delle entrate caricando di questi oneri sempre il bilancio dello Stato, ma il problema stesso va visto anche sotto il profilo della spesa, nella riduzione della quale devono impegnarsi seriamente gli enti locali.

Questo lo dico, senatore Luzzato Carpi, non perchè io voglia affermare che gli amministratori locali hanno malamente amministrato i comuni in questo periodo, ma perchè il momento è talmente grave e difficile per il paese che richiede da tutti uno sforzo, e da parte del Governo e da parte degli enti locali. A questo proposito sarà opportuno che si dica una parola chiara e definitiva sul mantenimento o meno delle province, visto che l'accordo programmatico dei partiti, pur nell'ambigua ed ermetica sua laconicità, afferma che « tra il comune e la regione deve essere prevista una sola struttura intermedia » (questo lo dico in riferimento alle spese future degli enti locali), mentre molto più esplicito è il documento stesso sulla finanza locale, sulla necessità di reperimento di nuove entrate per gli enti locali, sull'adeguamento programmato dei prezzi dei servizi pubblici, sull'avvio di una politica di mobilità dei dipendenti locali con particolare riguardo alle aziende municipalizzate, sul temporaneo blocco delle assunzioni.

Ho voluto richiamare anche queste affermazioni del documento per dire che in questo spirito va visto questo provvedimento del Governo; e mi pare che in questo spirito si inquadrino tutte le considerazioni esterne che sono state fatte in Aula questa sera e sulle quali mi trovo sostanzialmente consenziente. *(Applausi dal centro)*.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

M A Z Z A R R I N O, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, onorevoli senatori, anch'io ho poco da dire dato il contenuto del dibattito. Ringrazio il relatore senatore Longo e ringrazio i senatori Luzzato Carpi e Bonazzi per i loro interventi che sostanzialmente non hanno apportato richieste di modifica al testo che esaminiamo; e l'annuncio del voto favorevole mi esime dal sostenere ulteriormente il valore del provvedimento che stiamo per approvare.

Era naturale che questo dibattito, così come ogni dibattito che affronta il problema degli enti locali, offrisse agli intervenuti la possibilità di sottolineare alcuni aspetti della vita di questi enti, di sottolineare alcune esigenze che sono tipiche di alcune parti politiche e, infine, di sottolineare le richieste più pressanti da fare al Governo. Quando si parla di insufficienza del provvedimento credo che si compia quasi un atto dovuto rispetto ad un atteggiamento costante: sarebbe piuttosto strano, risuonerebbe sorprendente un discorso che cominciasse dicendo: il provvedimento soddisfa pienamente tutte le esigenze degli enti; anche perchè questi hanno una loro dinamica e quindi è sempre possibile prevedere l'insufficienza dei finanziamenti. Ma, se il senatore Bonazzi mi consente di estrapolare dal suo discorso una parte che ritengo particolarmente interessante, credo che la risposta a quella osservazione sia nell'affermazione fatta dallo stesso senatore Bonazzi che questo è stato un anno di profonde trasformazioni che ha visto sostanzialmente modificato il rapporto fra lo Stato e gli enti locali, e che ha visto in misura notevole risolto il problema di quelle che erano le esigenze degli enti locali.

Quando penso a cosa accadeva immediatamente prima del decreto Stammati, alle corse che bisognava fare alla vigilia di ogni fine mese per consentire il pagamento degli stipendi ai dipendenti, alle preghiere ai vari istituti di credito perchè in qualche modo fronteggiassero la situazione e penso alla relativa situazione di tranquillità di oggi, non posso non registrare quel salto di qualità e quel miglioramento notevole che ricordavano poco fa il senatore Bonazzi e il senatore Luzzato Carpi.

B O N A Z Z I . Stanno addensandosi delle nubi per la fine dell'anno.

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ci arrivo subito, senatore Bonazzi, anche perchè l'aveva già detto. Quindi c'è questo miglioramento, c'è questa situazione buona, e ciò va sottolineato. L'altro aspetto che è stato ricordato è l'intesa programmatica che supererebbe il conflitto. Credo anch'io che l'intesa programmatica supererà il conflitto. Vede, senatore Bonazzi, dobbiamo essere sereni in questa materia, anche perchè molti di noi (e anche io personalmente) sono stati amministratori di enti locali, ed anche perchè le nostre forze politiche hanno più o meno equamente distribuito le responsabilità di gestione degli enti locali; qui non ci sono partiti che sono stati prevalentemente amministratori di comuni e partiti che sono stati prevalentemente amministratori a livello governativo. Abbiamo avuto insieme ad altre forze politiche diverse e comuni responsabilità. Il vero conflitto che si era determinato e che penso si possa superare con questi accordi è tra due concezioni: fra quella di chi crede di essere solo abilitato alla spesa e quella di coloro che credono che altri siano solo abilitati a coprire le spese che si devono sostenere.

La vera novità che l'accordo programmatico ha portato e che intendo sottolineare qui, perchè è il quadro entro il quale si muovono tutti gli altri provvedimenti, è la riformulazione della compatibilità fra le nostre disponibilità, i nostri impegni con l'estero e le esigenze del nostro paese. È in questo quadro che si muove poi tutta la dialettica per stabilire le priorità, i settori di intervento eccetera. A questa grossa verità adegueremo anche gli interventi che ci prepariamo ad adottare anche d'intesa con le altre forze politiche.

Non rispondo alle diverse osservazioni che i senatori Luzzato Carpi e Bonazzi hanno formulato circa le esigenze nuove, alcune delle quali scaturenti dallo stesso decreto Stammai, perchè essi stessi hanno detto che queste istanze dovranno trovare risposta in quel provvedimento organico che entro la fine dell'anno dovrà essere emanato. Confermia-

mo la volontà del Governo e quella del Parlamento di rispettare la scadenza del 31 dicembre, rispetto alla quale già nel momento in cui fu presentato il provvedimento Stammai si disse che l'impegno era di non costituirsi nessuna seconda linea di ritirata. Quello che conta è che questo provvedimento — e ringrazio il Senato che esprime parere favorevole — risponde in qualche modo, nel modo possibile in questo momento di grave tensione per il nostro paese, alle esigenze dei comuni e delle province, nella certezza che, continuando in questo proficuo lavoro di collaborazione, anche i problemi che sono rimasti ancora aperti potranno trovare la loro definitiva soluzione. Di essi comunque ho preso nuovamente nota, dato che i solerti colleghi ne avevano parlato più volte in Commissione e in Aula, affinché, al momento della emanazione dei provvedimenti definitivi, il Governo possa comunque tenerne conto, dando una risposta adeguata e completa.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A , *segretario*:

Art. 1.

Le somme da corrispondere ai comuni e alle province per l'anno 1977 in sostituzione dei tributi soppressi sono maggiorate, rispetto a quelle spettanti per l'anno 1976 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per un importo pari al 25 per cento delle somme erogate, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1976, n. 189, nell'anno 1976.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è sostituito dal seguente:

« Le intendenze di finanza in base alle dichiarazioni prodotte ai sensi degli articoli

precedenti e, per le compartecipazioni, in base ai dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, provvedono, entro il 20 di ogni bimestre, a disporre il pagamento anticipato di due dodicesimi delle somme annualmente spettanti ai singoli enti con riserva di effettuare i controlli necessari, e gli eventuali conguagli, entro il 30 giugno dell'anno successivo ».

(*E approvato*).

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, valutato in lire 460 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione dei disegni di legge:

« Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli » (544); « Norme relative alla costituzione delle associazioni dei produttori » (363), d'iniziativa del senatore Fabbri Fabio e di altri senatori; « Norme relative alle associazioni dei produttori agricoli » (561), d'iniziativa del senatore Vitale Giuseppe e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 544.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli »; « Norme relative alla costituzione delle associazioni dei produttori », d'iniziativa

dei senatori Fabbri Fabio, Cipellini, Ferralasco, Finessi, Signori, Ajello, Colombo Renato, Fossa, Scamarcio, Segreto e Maravalle; « Norme relative alle associazioni dei produttori agricoli », d'iniziativa dei senatori Vitale Giuseppe, Di Marino, Chielli, Macaluso, Miraglia Pegoraro, Romeo, Sassone, Talassi Giorgi Renata e Zavattini.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lazzari. Ne ha facoltà.

L A Z Z A R I. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ci troviamo davanti ad un disegno di legge che è il risultato di una armonizzazione di tre punti di orientamento diversi, anche se affini, ma che nella sostanza hanno la stessa finalità: la costituzione delle associazioni dei produttori agricoli. Il relatore ha svolto un egregio lavoro di armonizzazione: lo spirito dei tre disegni di legge, pur diverso, ha trovato nella formulazione concreta una ragionevole mediazione operativa. Il disegno di legge governativo n. 544 accentua l'aspetto funzionale, quasi manageriale, e afferma che la creazione di uno strumento normativo che permetta di realizzare per ogni settore produttivo organismi capaci di garantire indirizzi più validi sul piano della produzione e una più razionale regolamentazione del mercato è un dato ormai non più procrastinabile. Però, se si può essere d'accordo su questo, la relazione del disegno governativo non ci dice perchè questo tipo di associazionismo non si sia sviluppato prima o anche perchè quello esistente, tranne poche eccezioni, ha funzionato in un certo modo. Il disegno di legge n. 363 ha una sua caratteristica che definirei quasi sociale, cioè dalla necessità di stabilire un accordo tra il settore industriale e quello agricolo si perviene all'esigenza di organizzare i produttori agricoli nei confronti dell'industria e dei grandi apparati distributivi e della intermediazione speculativa; c'è questa diversa angolazione.

Il disegno di legge n. 561, che è stato presentato dal Gruppo comunista, rivela secondo me due aspetti estremamente interes-

santi: il primo, perchè prende in considerazione il rapporto agricoltura-industria-mercato considerato come un tutto organico, e mira a ridurre le disparità contrattuali tra chi produce, chi acquista e chi trasforma. Sotto questo profilo c'è un richiamo alle industrie alimentari, specie quelle a partecipazione statale. L'altro aspetto estremamente interessante è quello della ricerca della funzionalità centrale delle regioni; le regioni cioè assumono un ruolo estremamente importante. In questo disegno di legge si sottolinea anche la diversa funzione che dovranno avere i produttori; si insiste molto nella difesa non di interessi settoriali, ma di un tipo di associazionismo che operi nell'interesse di tutti.

Si può concludere, in un certo modo, che raramente un disegno di legge ha avuto consensi così ampi e generali; ma il problema vero di questa legge non è solo quello di essere bene o mal congegnata, di avere il consenso più o meno unanime di tutte le forze politiche, anche se questo è un aspetto estremamente importante, direi capitale. Il problema fondamentale è quello di come una legge pur buona e rispondente ad una attesa generale si collochi nel contesto italiano. Molto opportunamente, il relatore e il disegno di legge governativo si richiamano alla normativa europea in generale, alla situazione che si è venuta costituendo nella CEE. Il richiamo alla storia e all'agricoltura europea però non ci esime dal chiederci fino a qual punto la situazione italiana sia comparabile con quella del Nord Europa, in che misura e fino a qual grado una normativa di questo genere si adatta al nostro paese. Questo è un interrogativo che poniamo a noi stessi e naturalmente anche al Governo. Uno sforzo notevole, bisogna riconoscerlo, hanno fatto sia la Commissione sia il Governo quando da un lato hanno deliberatamente scelto la linea di una legge-quadro e dall'altro, specie nell'articolo 4, malgrado la somma enorme di modifiche proposte, hanno lasciato il più ampio spazio alle regioni che potranno fissare i criteri a cui si dovranno uniformare gli statuti delle associazioni dei produttori. Ciò si è reso indispensabile per adeguare il più pos-

sibile i tipi di associazione alla situazione locale. Proprio per questo bisogna ricordare che la normativa europea in generale tiene conto della struttura aziendale esistente nei paesi dell'Europa continentale, senza alcun riferimento alla realtà così differenziata, sia nell'aspetto territoriale che aziendale, dell'agricoltura italiana.

Ma vorrei fare un'altra considerazione: il fatto che noi approviamo questa legge prima di quella della conversione della mezzadria, della colonia e di tutta la regolamentazione dei patti agrari, dimostra come nel nostro paese sia infinitamente più facile accettare subito il nuovo che cambiare l'antico, senza considerare in fondo che è l'antico quello che più ci condiziona e che se non viene rimosso non potrà sorgere certamente anche il nuovo. Se questa nuova legge non riuscirà a costituire un fermento innovativo, le vecchie forme di parassitismo involutivo riprenderanno il sopravvento. Qual è il rischio reale di questa legge? Quello di dare nomi nuovi a cose antiche, cioè di rivestire di un bel-l'abito europeo una vecchia realtà italiana. Questo pericolo sussiste ed è tanto più evidente se ci si chiede perchè le varie forme di associazionismo, tranne poche, hanno così mal funzionato e la realtà nostra agricola è stata così ostica ad accettarle.

Mi sembra importante, per valutare con la maggiore approssimazione possibile l'incidenza di questa legge nel contesto italiano, tener presente il tipo di crisi che c'è nella nostra agricoltura. Siamo davanti ad una crisi strutturale e sono molti gli elementi di cui dobbiamo tener conto, perchè le differenziazioni (per semplificare il discorso) cui bisogna far riferimento sono sostanzialmente due: quella territoriale e quella aziendale. La prima risulta importante per comprendere sia le diverse funzioni svolte dalle diverse aree geografiche, sia i fenomeni che hanno portato ad un aumento di queste differenziazioni.

Dobbiamo tenere presente e ben chiaro che questa legge si colloca in un contesto profondamente disomogeneo dal punto di vista delle aziende, ma la situazione non è molto più limpida dal punto di vista — co-

me accennato prima — dell'associazionismo che, come dicevo precedentemente, dovrà vestirsi di panni europei.

Per quanto riguarda le aziende (senza richiamarci anche alle differenziazioni territoriali) ci troviamo di fronte ad un profondo dualismo esistente nella struttura produttiva dell'agricoltura italiana: da un lato abbiamo aziende moderne di tipo capitalistico in grado di competere anche sul piano internazionale e in grado di riassorbirne i contraccolpi, sia per quanto riguarda i prezzi che i mezzi di produzione; dall'altra abbiamo aziende contadine di piccole e medie dimensioni che hanno visto ridursi progressivamente il loro peso produttivo ed occupazionale. Ora le differenziazioni territoriali e aziendali si sovrappongono e si intrecciano nelle maniere più varie. Allora dobbiamo chiederci tutti fino a qual punto questa legge sull'associazionismo riuscirà ad operare in maniera omogenea in situazioni così diverse. Riuscirà questa legge a dare spazio e respiro alla debilitata azienda contadina o servirà a dare ancora fiato a qualche azienda che è già più robusta? Molto dipenderà dall'uso che si farà di questa legge e soprattutto dai tipi di finanziamento che interverranno e in che modo.

Un altro punto da tenere presente è il ruolo e la funzione che potrà svolgere in tema di associazionismo la Federconsorzi, non tanto per il numero dei suoi soci quanto per la struttura che ha e per il conseguente peso che potrà far sentire al di là delle eventuali intenzioni. Federconsorzi e Coldiretti fino ad oggi sono stati gli unici interlocutori riconosciuti a livello della Comunità europea. Avranno la capacità di fare un serio ripensamento di quello che è stato fatto fino ad oggi? Cioè sapranno cogliere l'occasione che ci viene offerta con questa legge per una coraggiosa revisione ed una conduzione della politica agricola che deve essere completamente rinnovata? È questa la serie di domande che mi sembra importante porci, anche perchè dopo i numerosi emendamenti presentati dal Governo (sono 26), ho l'impressione che più di qualcosa sia profondamente modificato.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Truzzi. Ne ha facoltà.

* **T R U Z Z I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questa legge si realizza uno dei punti qualificanti del programma dell'attuale Governo che riguarda la crescita della nostra agricoltura. È una legge che sembra di dimensioni modeste, ma che invece comporta una grossa scelta qualitativa. E allora il primo sentimento che desidero esprimere è la soddisfazione di veder decollare una legge generale sull'associazione dei produttori. Questo finalmente lo sottolineo perchè si tratta di una lunga vicenda di cui si arriva alla conclusione.

La prima proposta della mia parte politica risale al 1963 e noi abbiamo vissuto questa vicenda di ritardi soffrendola sia nella Comunità europea, dove vi sono stati parecchi tentativi di dar vita a un regolamento generale che riguardasse l'associazione dei produttori nella CEE senza che poi se ne sia fatto gran che, sia nel Parlamento italiano. I Gruppi politici non sono stati molto concordi e per molti anni vi sono state interpretazioni diverse circa l'opinione sulla forza che venivano ad assumere nel nostro paese i produttori agricoli. Vi è stato perfino un periodo in cui alcune forze politiche affermavano che si sarebbero costituite situazioni di monopolio da parte dei produttori agricoli e, a pensarci adesso, è per lo meno curioso immaginare ciò perchè i nostri produttori agricoli in questi anni hanno potuto avere tutto meno che forza contrattuale sui mercati per collocare i nostri prodotti.

Quindi siamo profondamente soddisfatti perchè viene alla luce una legge generale sull'associazione dei produttori visto che non consideriamo la legge che recepiva il regolamento per i produttori ortofrutticoli come qualcosa di importante.

Le associazioni dei produttori ortofrutticoli hanno svolto un limitatissimo compito, perchè sono nate da uno strumento che mancava di fede e di convinzione: mancava cioè l'intenzione di dare ai produttori agricoli quella forza che dovrebbero trarre da un tipo di associazionismo suscettibile di mette-

re a frutto l'esperienza di quello che si è fatto in altri paesi comunitari. È quindi un grosso salto qualitativo che parte dalla legge la quale non risolve qualcosa, ma crea le condizioni perchè la nostra agricoltura migliori qualitativamente.

La legge, così come è uscita dalla Commissione, si muove coraggiosamente e realisticamente nella giusta direzione, parte cioè dalla constatazione di una realtà che è in atto nel nostro paese da molti anni per la nostra agricoltura, cioè l'impresa agricola non è più un'impresa che produce per il consumo, ma è chiamata all'appuntamento della produzione per i mercati. Questo è il dato più importante e nuovo nel quale si colloca l'associazionismo dei produttori. La nostra agricoltura è quindi chiamata alla competizione con le agricolture degli altri paesi e specialmente con quelle della Comunità europea, che hanno molti punti di vantaggio, oltre ad avere già perfezionato una rete associazionistica che noi non abbiamo. Si pongono soprattutto due problemi per le associazioni, e devo dire che la legge li affronta realisticamente. Vi è quello della capacità di produrre prodotti migliori e di qualità costante; cosa che non avviene o nella quale siamo parecchio carenti per il frazionamento dell'impresa agricola nel nostro paese. Basta leggere del resto la motivazione di quella bozza di regolamento che ci è pervenuta dalla Comunità per sapere che la Comunità si appresta a emanare un regolamento esclusivamente per l'Italia nella constatazione che l'azienda agricola nel nostro paese è molto frazionata e molto debole. Se non ricordo male le cifre l'Italia da sola ha il 40 per cento di tutte le imprese agricole della Comunità europea, tanto sono frazionate, e quindi deboli.

Abbiamo quindi la prima esigenza che è quella dell'autodisciplina dei produttori per il miglioramento della qualità dei nostri prodotti, per conquistare i nostri mercati e quelli della Comunità. Si pensi che non è raro il caso che arrivino prodotti agricoli di altri paesi concorrenti ai nostri anche in casa nostra.

Ma è soprattutto la seconda finalità che qualifica questo tentativo, cioè quella della

concentrazione della vendita da parte dei produttori e quindi, attraverso la concentrazione della vendita, di una diversa forza contrattuale dei produttori agricoli sul mercato. La legge si muove appunto in queste due direzioni, così come ho illustrato poco fa.

Onorevoli colleghi, la nostra agricoltura ha certamente fatto notevoli progressi sul piano tecnico e produttivo. Ma dobbiamo riconoscere che siamo in notevole ritardo rispetto al miglioramento qualitativo. Le stesse norme di qualità che per i prodotti disciplinati dai regolamenti avrebbero dovuto essere in vigore non sono state applicate. Noi siamo in ritardo in questo sforzo del miglioramento dei prodotti e questo è dovuto anche ad una parte della politica comunitaria che va rivista. Per esempio l'AIMA svolge talvolta degli interventi che non sono nè stimolanti nè educativi per i produttori. Si dà il caso che spesso i produttori abbiano interesse a mantenere cattive produzioni di massa che vengono ritirate e distrutte dall'AIMA ad un prezzo che rende conveniente mantenerle. Però questa è una politica cieca, alla lunga, perchè può darsi che in modo contingente ripaghi il produttore, ma va nel senso contrario alla conquista dei mercati e della sicurezza, in prospettiva, della crescita di un'agricoltura moderna.

Ancora più esposta e fragile è la nostra agricoltura di fronte al mercato. Chiunque abbia un po' di esperienza sa che spesso il produttore fatica, prepara il prodotto, e quando arriva il momento di collocare questo prodotto che ha richiesto fatica e investimenti si trova a dipendere dalle circostanze di mercato, dalle eccedenze, e da una intermediazione che in Italia ha raggiunto un livello di guadagni che supera spesso quello di altri paesi.

Tra il consumatore e il produttore agricolo il livello dei prezzi cambia notevolmente: basta vedere la differenza tra i prezzi pagati al produttore ed i prezzi pagati per lo stesso prodotto dal consumatore. Da ciò deriva la constatazione che vi sono in Italia dei nodi attraverso i quali si danneggia la crescita dell'agricoltura e si aumenta il costo della vita per il consumatore: tutto attraver-

so il pesante sistema di distribuzione del nostro paese.

Questo è dovuto anche alla mancata presenza sui mercati dei produttori, la quale dipende dal fatto che i produttori non si sono dati un'organizzazione capace di concentrare la vendita. Non per niente nel nostro paese non si è fatta una legge sull'associazione dei produttori anche perchè altri settori non hanno avuto interesse a che la si facesse per dare forza contrattuale ai produttori agricoli.

Abbiamo visto che i prezzi al consumo continuano a lievitare per determinati prodotti anche quando per il produttore c'è una caduta di prezzo. Possiamo fare l'esempio tipico del pomodoro in zone a monocultura. I sacrifici annuali di piccoli coltivatori vengono vanificati dalla impossibilità di collocare dignitosamente ed equamente il prodotto. Si ricorderà che vi sono state manifestazioni di vario genere determinate dal rancore e dall'amarezza giustificati di quelli che rimangono in campagna e che tante volte vedono i loro sacrifici non solo non riconosciuti, ma direi respinti dal sistema nel quale si inquadra l'organizzazione attraverso la quale passano i prodotti agricoli.

Siamo quindi in ritardo rispetto agli altri paesi e siamo in ritardo nel rafforzamento di quell'impresa familiare che costituisce il tessuto più importante della nostra agricoltura.

Vi è un'altra constatazione che desidero fare con molta pacatezza perchè non vorrei suscitare dei malintesi. Come mai si sono rese necessarie — personalmente ritengo siano assolutamente indispensabili — le associazioni dei produttori? Perchè la fase della cooperazione agricola, che pure è una fase estremamente importante e che ha certamente costituito una grossa pagina di crescita della nostra agricoltura, non è riuscita a risolvere questi due grossi nodi della disciplina della produzione e della forza contrattuale dei produttori sul mercato. Le associazioni non nascono, non devono nascere, non si devono intendere in concorrenza con la cooperazione ma si devono intendere come rafforzamento della cooperazione agricola, cioè

come un passo che va ancora più avanti nella direzione in cui ha camminato la cooperazione agricola. E da questa legge, dalla nascita delle associazioni dei produttori io sono convinto che anche la cooperazione agricola trarrà nuova forza per un ruolo più incisivo a favore degli imprenditori agricoli del nostro paese.

È anche bene che la legge sia approvata rapidamente perchè, se è possibile, dobbiamo evitare che si realizzi quel modello di regolamento della Comunità sulle associazioni dei produttori che si vorrebbe fare per il solo nostro paese, ipotizzando associazioni non solo fra produttori agricoli ma fra produttori agricoli e operatori di altri settori: si rischierebbe così di ritornare daccapo e di non risolvere in favore dei produttori il problema che sta a monte delle ragioni per cui nasce la legge.

Ecco perchè mi auguro che anche l'altro ramo del Parlamento approvi rapidamente la legge: essa apre una pagina nuova e interessante, ma tutta da scrivere; come si faranno e come si comporteranno le associazioni dei produttori? È una grave prospettiva ma tutta da costruire. La legge è un'importante scelta qualitativa, su questo non c'è dubbio, in favore di una più forte agricoltura nel nostro paese. Per questi motivi non può che avere la nostra convinta adesione. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Giuseppe Vitale. Ne ha facoltà.

V I T A L E G I U S E P P E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, condivido l'opinione espressa dal senatore Truzzi: non si esagera affermando che la normativa al nostro esame è di assoluta rilevanza in relazione a due aspetti chiave per lo sviluppo della nostra società: da un lato il rilancio dell'agricoltura come settore primario ai fini della ripresa complessiva dell'economia del nostro paese; dall'altro l'allargamento delle basi della nostra democrazia che, accanto alla necessaria opera di decentramento dei po-

teri pubblici, esige la paziente costruzione di strumenti di partecipazione e di coinvolgimento dei lavoratori nell'impegno alla realizzazione dell'accordo programmatico fra i partiti.

Credo che nessuno di quegli impegni che sono stati previsti così minuziosamente e vorrei dire puntigliosamente per l'agricoltura nell'accordo programmatico potrebbe essere effettivamente realizzato in mancanza di questi strumenti di partecipazione, di aggregazione dei protagonisti di tanto impegno, che sono le associazioni dei produttori, così come le configura il testo della Commissione e che io definirei appunto le « unità di base » di ogni possibile programmazione in agricoltura.

La stessa legge 382 che restituisce alle regioni la pienezza delle loro funzioni, particolarmente in agricoltura, vedrebbe limitate e distorte le sue potenzialità innovative se contemporaneamente non prevedessimo, come facciamo appunto con questa legge, misure che aggregando i produttori, ricompon-

nendo, attraverso l'associazionismo, il tessuto frammentato, disperso delle nostre strutture agricole, si sforzino di dare alle iniziative regionali degli interlocutori organizzati. È di questo che hanno bisogno le regioni: di interlocutori capaci di assumere impegni precisi, che comportino diritti e doveri verso il complesso dell'economia nazionale nella formulazione e nella esecuzione di programmi produttivi, nella fissazione di norme di qualità, nella regolamentazione della immissione sul mercato dei prodotti agricoli.

Questa legge in sostanza — lo ricordava il collega Truzzi — è la condizione per il passaggio da un'agricoltura assistita ad un'agricoltura che sia veramente un settore produttivo moderno, il che presuppone l'abbandono della vecchia politica assistenziale, ed un'inversione di tendenza che sostituisca processi di aggregazione ai fenomeni disgregativi che sono stati finora ad un tempo causa ed effetto del progressivo deterioramento della nostra agricoltura.

Presidenza del vice presidente CARRARO

(Segue VITALE GIUSEPPE). Questo richiamo al nesso profondo che vi è fra la costruzione di un sistema di associazioni dei produttori, di unioni regionali, di unioni nazionali e la possibilità stessa di elaborare e realizzare una politica di programmazione in agricoltura, chiarisce anche un tema che ha impegnato a fondo la Commissione agricoltura: quello del rapporto tra le cooperative e le associazioni dei produttori. Si tratta di due momenti organizzativi che operano su piani diversi. Le cooperative, fatte salve la loro funzione sociale, che è fuori discussione, e l'assenza di fini di lucro, sono pur sempre delle aziende economiche che operano inevitabilmente in una logica aziendale dovendo rispondere ai propri soci dei risultati economici di gestione, della remunerazione del capitale sociale, sia pure a tasso legale, del saggio di ammortamento dei capitali investiti; le associazioni dei produttori si muovono in una logica diversa che assegna loro la funzione di adeguare l'offerta dei prodotti agricoli alla domanda a salvaguardia dei produttori e dei consumatori, di fissare norme di produzione, modi e tempi di commercializzazione rappresentando per questi aspetti una valida risposta ad esigenze generali di programmazione della nostra economia agricola e all'impegno della mano pubblica nel settore alimentare. In questo senso, non corporativo e non settoriale, si può parlare di strumenti di autogoverno dei produttori senza che ciò sia in contraddizione con la definizione che prima proponevo di « unità di base » della programmazione.

Saggiamente la Commissione ha tenuto distinti questi due piani, quello in cui opera la cooperazione e quello proprio dell'asso-

ciazionismo, fissando ruoli che sono complementari ma non intercambiabili. Consentitemi di fornire un esempio di questa unità e diversità per quanto si riferisce alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli. Vi sono già nel nostro paese alcuni mirabili esempi di industrie alimentari a gestione cooperativa; è augurabile che esse si estendano e si moltiplichino poichè ciò indicherebbe a tutti i produttori agricoli la strada per aumentare i redditi appropriandosi del valore aggiunto. Ma c'è un problema che è complementare a questo: quello degli accordi interprofessionali, dei contratti tra organizzazioni agricole e industriali che è compito delle associazioni dei produttori realizzare, nell'interesse dei coltivatori come delle industrie alimentari, che, dall'accordo con i fornitori di materia di prima che sono i produttori, ricavano certezze e possibilità di maggiore utilizzazione degli impianti. Se è vero, come è vero, che il risanamento delle gestioni delle società a partecipazione statale (il caso dell'UNIDAL è scottante), così largamente presenti nel settore alimentare, è uno dei punti chiave per la ripresa della nostra economia, ebbene, possiamo dire che con questa legge che organizza i produttori e la produzione, cioè la materia prima per queste industrie alimentari, diamo un contributo anche al risanamento di questo settore.

La diversità di funzioni tra cooperazione e associazionismo spiega anche la disposizione contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge, dove si prevede che i produttori singoli o soci di cooperative partecipino direttamente ed esprimano voto diretto nelle associazioni dei produttori. A noi non sembra opportuno affidare la rappresentanza dei soci delle cooperative nell'assemblea dell'associazione al rappresentante legale delle cooperative. Ciò potrebbe modificare in senso generale il progetto in esame che configura le associazioni dei produttori come organizzazioni quadro capaci di impegnare negli aspetti normativi di loro competenza tutti i produttori, indipendentemente dal fatto che essi siano singoli o partecipi di qualsiasi forma societaria.

Un'ultima considerazione: approvando questo disegno di legge compiamo un passo deciso verso l'adeguamento della nostra struttura agricola alle esigenze posteci dalla politica agricola comunitaria. Abbiamo più volte espresso critiche severe ed unanimi alla Comunità, critiche che si sono tradotte nella richiesta di revisione che è contenuta nell'accordo programmatico al quale ho fatto prima riferimento. Ma dobbiamo anche chiederci: in quale misura gli effetti dannosi della politica comune sulla nostra economia si sarebbero potuti contenere ed in qualche modo annullare se avessimo posto mano per tempo, non soltanto a questa legge, ma a tutto quel ricco impianto legislativo che oggi e solo oggi, nel nuovo quadro politico, è dinanzi al Parlamento? La legge sull'associazione dei produttori rappresenta l'avvio di una svolta anche nei confronti della Comunità poichè la revisione della politica comune può essere credibilmente sostenuta soltanto se daremo garanzie di saper eliminare le speculazioni sull'integrazione all'olio di oliva, di saper rimettere ordine nello sviluppo produttivo dei vigneti, di ridurre al minimo le distruzioni dei prodotti ortofrutticoli, di portare avanti il piano agrumario. E queste garanzie non possono venire che da un pieno coinvolgimento dei produttori, attraverso quegli strumenti di partecipazione che sono appunto le associazioni.

Per questo complesso di motivi, il nostro Gruppo ha dato un contributo a questo disegno di legge, in Commissione, nella consapevolezza che esso apre una pagina nuova che certo richiamerà la stesura di altre pagine: penso al nuovo ruolo dell'AIMA, all'utilizzazione diversa delle attrezzature dei consorzi agrari, allo sviluppo cooperativo, al credito agrario. Sono tutti strumenti che soltanto nel loro insieme e nella loro interazione reciproca potranno definire il quadro operativo di cui ha bisogno la nostra economia agricola. Il nostro Gruppo ha contribuito anche a far sì che questo disegno di legge rappresenti un salto culturale nuovo, volto ad attenuare quella subalternità e separatezza dei lavoratori delle campagne che è il riflesso di un vecchio pluralismo che ha an-

tiche e complesse origini culturali per un verso nel mondo cattolico e per un altro verso nello stesso mondo socialista. Noi vediamo in questa legge uno strumento fondamentale per integrare l'agricoltura nel contesto del nostro sistema economico generale e gli agricoltori nel tessuto della nostra società civile e delle nostre istituzioni democratiche. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Fabbri. Ne ha facoltà.

F A B B R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il Gruppo socialista è profondamente convinto della importanza del provvedimento che ci accingiamo ad esaminare, per le ragioni che i colleghi che mi hanno preceduto hanno già illustrato. Con la nascita delle associazioni dei produttori, delle loro unioni regionali e nazionali, dei comitati regionali e nazionali si inserisce nel nostro sistema economico un soggetto totalmente nuovo, di rilievo politico almeno potenziale enorme per gli effetti che la sua attività può dispiegare sull'assetto produttivo del nostro paese. Queste associazioni di produttori sono infatti strumento di ammodernamento della nostra economia agricola e della nostra economia in generale, indispensabile per inserire il nostro settore agricolo nel contesto europeo; ma sono anche e soprattutto nuovi organismi per una programmazione agricola ed alimentare fondata sulla partecipazione dei produttori.

Bruno Trentin ha recentemente pubblicato un libro intitolato: « La società dei produttori ». Noi non possiamo non cogliere questo aspetto innovativo nel momento in cui si comincia a riscoprire il metodo della programmazione e ad individuare un interlocutore nuovo della programmazione in queste forme associative.

Pertanto, manifestato questo consenso di massima e confermata la nostra valutazione positiva sulla legge che il Parlamento si accinge a votare, concentriamo la nostra attenzione su alcune considerazioni integrative che corrispondono ad altrettante nostre preoccupazioni dal momento che, come è stato già sottolineato, si apre un capitolo

nuovo, che è però tutto da scrivere. Nella legge ora all'esame dell'Assemblea, dopo il lavoro della Commissione, vi sono alcune direttrici di carattere generale che le regioni devono completare. In vista di ciò, osserviamo subito che occorre operare perchè le associazioni dei produttori e le loro unioni non siano nuovi centri di potere verticistico. Coerentemente con la nostra impostazione, che è di socialismo autogestionario e dal basso, vogliamo che le associazioni dei produttori esaltino il fenomeno di partecipazione, che deve concretarsi nella piccola dimensione. Abbiamo il timore che le unioni nazionali e forse anche in una certa misura le unioni regionali possano in qualche caso espropriare il potere decisionale, che deve in larga misura rimanere ai produttori di base. Ecco perchè non possiamo approvare l'emendamento proposto dal Governo che confisca il potere di intervento e di partecipazione del singolo produttore agricolo quando sia socio di una cooperativa; dobbiamo operare sia come forze politiche, sia intervenendo nel dibattito che si deve aprire su questo argomento, dal momento che il dibattito è stato fino ad ora assai scarso nel paese, nelle riviste di cultura, nella pubblicistica specializzata, perchè le leggi d'applicazione delle regioni garantiscano questa partecipazione e questo diritto di autodecisione dei produttori, evitando la formazione di processi decisionali verticistici, perchè in questo caso si andrebbe in senso contrario alle finalità che sono proprie di questa legge. Sotto questo profilo, l'esperienza che si è già realizzata nel mondo della cooperazione ci insegna che è molto pericoloso disancorare le decisioni che riguardano i produttori associati dalla realtà territoriale, trasferendole ad apparati verticistici che si sostituiscono alle realtà di base.

Ecco perchè insistiamo per il collegamento con la realtà territoriale ed esprimiamo anche preoccupazione di fronte al rischio, tutt'altro che ipotetico, che le nuove realtà abbiano a comprimere i produttori singoli e quelli che ritengono di non associarsi.

Il secondo argomento su cui desideriamo attirare l'attenzione dei colleghi riguarda il rapporto tra questi nuovi organismi e la

realtà cooperativa esistente. Abbiamo disputato a lungo in Commissione agricoltura per stabilire se le associazioni dei produttori debbono avere una funzione prevalentemente normativa e di programmazione o se invece deve essere loro riconosciuta anche una funzione operativa sotto il profilo pratico, commerciale. Credo che la disputa non abbia ragion d'essere, a condizione che si abbiano le idee chiare. Nessuno può pensare che le associazioni dei produttori e le loro unioni debbano avere una funzione di commercializzazione in senso tecnico, proponendosi come scopo l'organizzazione della vendita anche a singoli acquirenti dei prodotti dell'agricoltura. Le associazioni dei produttori devono evidentemente agire in una dimensione, per così dire, macroeconomica, lasciando alle cooperative e ai loro consorzi l'attività pratica di commercializzazione; devono cioè agire su larga scala, avendo di mira la promozione della collocazione dei prodotti agricoli sui mercati, curandosi di aprire nuovi sbocchi commerciali, di definire e organizzare meglio gli sbocchi commerciali già presenti, anche stipulando sotto questo profilo contratti e convenzioni per la collocazione di questi prodotti, ma sempre nell'ambito della grande dimensione, in modo da non diventare organismi di pura commercializzazione.

In questa loro attività promozionale, intesa nel senso che ho cercato prima di definire, le associazioni dei produttori devono darsi carico dei problemi riguardanti la qualità del prodotto e quindi la tutela dei prodotti tipici.

Ma vi è un altro aspetto che forse non abbiamo sufficientemente approfondito neppure nella discussione svoltasi in Commissione. Mi riferisco alla funzione che possono esercitare le associazioni dei produttori in collaborazione con gli organismi anche pubblici, come ad esempio l'istituto per il commercio estero, per promuovere la collocazione dei nostri prodotti sui mercati esteri. Credo che sia un aspetto abbastanza inesplorato, sul quale occorre che le regioni riflettano prima di emanare le loro leggi, ritenendo, chi parla, che non vi possa essere una adeguata attività di *promotion* sui mercati este-

ri senza la partecipazione diretta delle associazioni dei produttori, dal momento che l'istituto per il commercio estero si è rivelato fino a questo momento inadeguato in relazione alle possibilità e agli sbocchi che si aprono ai nostri prodotti agricoli.

In Francia opera un istituto particolare come la Sopea; da noi non è stato inventato nulla al riguardo, anche se i programmatori degli anni sessanta avevano sottolineato la esigenza di compiere nuovi sforzi per favorire l'*export* dei prodotti agricolo-alimentari.

Un ulteriore argomento che merita riflessione ed approfondimento è quello che attiene al necessario rapporto che occorre instaurare, almeno concettualmente e nell'ambito di una coerente prospettiva politica, fra la riforma che oggi realizziamo con la creazione dell'associazione dei produttori, la riforma dell'AIMA e (aggiungo subito senza timore di essere tacciato di monomania) la riforma della Federconsorzi. Senza un'AIMA rinnovata le associazioni dei produttori mancano di un interlocutore indispensabile; senza la riforma della Federconsorzi, senza la liberazione della nostra agricoltura dalla pesante ipoteca della Federconsorzi, c'è il rischio che le associazioni dei produttori siano costrette o tentate di instaurare con questo potente mastodonte un rapporto di « gestioni per conto », simili a quelle che la AIMA ha affidato fino ad ora alla Federazione dei consorzi agrari o simili a quelle che lo Stato le ha affidato in passato e per le quali finalmente la Corte dei conti chiede al ragionier Mizzi quel rendiconto che non è mai stato dato. Sappiamo che la Federconsorzi è molto « cauta » nel rendere i conti, tanto è vero che nel corso dell'indagine conoscitiva compiuta in vista della riforma dell'AIMA abbiamo avuto reiterate promesse della trasmissione di prospetti contabili, che poi non è mai avvenuta. Evidentemente è importante il collegamento tra l'attività delle associazioni dei produttori e i singoli consorzi agrari, come rilevava molto bene il collega Vitale, ed anche con quegli impianti di interesse nazionale che si prevedono nel decreto di attuazione della legge 382 recentemente varato dal Consiglio dei ministri.

Ma la nascita delle associazioni dei produttori è anche l'occasione per affrontare il problema del rapporto tra questa nuova entità operativa e la realtà industriale e commerciale del paese. In sostanza, le associazioni dei produttori possono svolgere un ruolo utilissimo per istituire un rapporto nuovo e diverso tra agricoltura e industria. Qui non enuncio indicazioni astratte: tutti sappiamo qual è la realtà attuale. Ci sono studi sulla rivista di « Politica economica » — mi riferisco ai più recenti della Barbarella e di Conte — che sottolineano il profondo cambiamento avvenuto nella nostra industria agricolo-alimentare. Una volta le imprese di trasformazione lavoravano soprattutto i prodotti della nostra agricoltura e vi era un rapporto, al di là di ogni programmazione, abbastanza equilibrato. Oggi invece le grandi imprese trasformatrici, specialmente le multinazionali, lavorano su commesse e acquistano all'estero il prodotto greggio, per cui si sono trasformate in organismi di commercializzazione; in sostanza predomina il cosiddetto « *agribusiness* ». Predominano le multinazionali mentre le aziende a partecipazione statale non sono in grado di uscire da questa logica di capitalismo selvaggio; ed ecco che le associazioni dei produttori, proprio perchè debbono essere in grado di collegare la programmazione delle produzioni agricole e il loro miglioramento con le attività di trasformazione, possono determinare una evoluzione positiva, capace di creare un rapporto diverso tra agricoltura e industria.

Ma le associazioni dei produttori sono un soggetto importante anche in vista della riforma della rete distributiva e dell'organizzazione del mercato. Anche a questo riguardo il nostro dibattito è stato abbastanza insufficiente. Non abbiamo ad esempio posto in rilievo ancora, nel momento in cui abbiamo stabilito che le associazioni dei produttori hanno la funzione di concentrare l'offerta, che il luogo naturale in cui deve avvenire questa concentrazione di offerta è il mercato polivalente, o mercato agricolo-alimentare, che le regioni debbono istituire e in vista del quale il mio Gruppo ha presentato quasi dall'inizio della legislatura una

proposta di legge molto precisa, che non è ancora stata posta in discussione nella competente Commissione.

A questo punto si apre un altro discorso, anche questo finora non sufficientemente approfondito: il rapporto tra l'attività delle associazioni dei produttori e una nuova politica dei consumi. Abbiamo detto — lo ha ricordato il senatore Sassone nel dibattito in Commissione — che le associazioni dei produttori devono servire non soltanto per trarre i produttori agricoli dall'isolamento e per far rimanere in agricoltura il valore aggiunto, ma anche per assicurare prezzi equi ed accessibili ai consumatori. Ecco, questo aspetto della tutela dei consumatori attraverso la creazione delle associazioni dei produttori non è stato sufficientemente posto in luce. Noi l'abbiamo fatto introducendo un emendamento che qui riassumiamo brevemente. Occorre garantire sia con l'attività dei comitati, sia con l'attività delle associazioni dei produttori un rapporto positivo e di collaborazione, vorrei dire un rapporto privilegiato, tra le associazioni dei produttori da un lato e la cooperazione di consumo, i gruppi di acquisto dei consumatori, le forme associative dei dettaglianti, in modo che la nascita delle associazioni dei produttori sia anche l'occasione per un'attività di calmiera nel mercato agricolo-alimentare.

Evidentemente questo postula una nuova politica dei consumi che si può estrinsecare in tanti modi — ne abbiamo indicati alcuni nella nostra legge — anche con nuove forme di pubblicità, utilizzando ad esempio la RAI-TV per una pubblicità di tipo, non solo di marca.

Tutte le osservazioni che sono andato svolgendo abbastanza rapidamente sollevano una questione di carattere generale che ho adombrato all'inizio e che è di enorme rilievo politico. Forse noi preferiamo varare questa legge quasi in punta di piedi. È giusto attendere un periodo di sperimentazione dell'attività di queste associazioni dei produttori. Ma certamente la loro stessa nascita, insieme al problema di un diverso modo di programmare con la partecipazione dei soggetti dell'attività produttiva, solleva la questione generale della funzione del mer-

cato in una economia come quella che abbiamo nel nostro paese, cioè un paese a democrazia rappresentativa, e quindi il problema dell'incidenza che la nascita di questi nuovi soggetti può sviluppare sull'economia di mercato.

Ebbene, noi non abbiamo timore di dire che puntiamo su queste forme associative dei produttori per qualificare in senso nuovo, avanzato, direi — mi si passi l'espressione — introducendo elementi di autogestione e quindi di socialismo, il mercato.

Voi sapete che c'è un dibattito in corso, come ho detto, sulla funzione del mercato. E credo che possiamo essere tutti d'accordo nel concludere con l'economista liberale Robert Dahl che ricorda che « è ormai corretto ipotizzare un socialismo di mercato basato sul decentramento dei processi decisionali e su una programmazione flessibile ». In sostanza almeno la mia parte politica ritiene che per passare dal pluralismo liberaldemocratico al pluralismo socialista non occorre, anzi non si deve, statizzare tutta l'economia nè sopprimere il mercato la cui eliminazione è la fonte di quello che un pensatore socialista isolato, Bruno Rizzi, chiamava il collettivismo burocratico che si è instaurato nella società dell'Est europeo.

Quindi il mercato per noi ha una funzione positiva e siamo d'accordo con un altro grande economista, polacco questa volta, che faceva una osservazione di grande valore politico; egli diceva che vi è una forte difficoltà a utilizzare, a fini di giustizia, quindi al servizio dell'uomo, la grande ricchezza sociale prodotta dal sistema di economia di mercato.

E noi siamo a questo dilemma. O si risolve questo problema o la civiltà industriale si estingue come le civiltà del passato che furono incapaci di raccogliere la sfida della storia.

Le associazioni dei produttori introducono un elemento nuovo in questa economia di mercato che noi vogliamo salvaguardare, d'accordo con l'economista della Primavera di Praga Ota Sik, secondo il quale occorre unire il massimo di programmazione e di pianificazione con il massimo di libertà di mercato.

Ma allora, come operano le associazioni dei produttori in questo contesto? Secondo noi operano appunto introducendo questi elementi di programmazione, che non scalfiscono il principio della più ampia libertà di mercato. E per farlo occorrono due condizioni. Primo: debbono saltare i colli di bottiglia, debbono cioè essere rimossi tutti gli ostacoli al dispiegarsi della concorrenza (Federconsorzi ed altre forme oligopolistiche) perchè un'economia di mercato funziona solo se vi è una seria legislazione *antitrust*, come negli Stati Uniti, per esempio. La seconda condizione è che protagonisti del mercato non siano soltanto i soggetti classici del capitalismo, le imprese capitalistiche, ma siano anche altri soggetti: le cooperative che si muovono secondo una logica che non è quella del capitalismo selvaggio, le associazioni dei produttori che non hanno fini di lucro; aggiungo anche le imprese a partecipazione statale, che osservino i criteri della economicità ma che si adeguino alle linee della programmazione. Sotto questo profilo, le associazioni dei produttori sono da noi viste almeno potenzialmente come strumenti di autogestione partecipi di questo processo programmatico che esalta la funzione del mercato nell'interesse dei produttori agricoli e dei consumatori.

Per questa ragione ci siamo opposti ad ogni suggerimento che ci è venuto anche da una direttiva comunitaria diretto a stravolgere la impostazione di questa nostra legge, introducendo nelle associazioni anche i commercianti e gli industriali. Noi dunque, non per ragioni di carattere corporativo, ma in armonia con questa visione programmata della concentrazione dell'offerta, anche in armonia con gli sforzi e i tentativi di programmazione della domanda, siamo convinti che le associazioni dei produttori non debbano avere una composizione mista.

Concludo pertanto sottolineando ancora la profonda carica innovativa del nuovo istituto. L'illustre economista del Partito comunista onorevole Luciano Barca ha proprio ipotizzato questa modificazione dei protagonisti del mercato e l'inserimento di soggetti anche pubblici nella dinamica del mercato. L'onorevole Barca ha ipotizzato una sorta di

programmazione della domanda compiuta da comprensori, comunità montane, quali nuove realtà di base della programmazione; più valida pare a me l'ipotesi di una pianificazione che sale dal basso, attraverso le associazioni dei produttori.

Queste considerazioni sono ampiamente sufficienti per motivare il nostro voto favorevole sul provvedimento; un voto accompagnato da queste sottolineature che non sono riserve ma soltanto preoccupazioni proiettate verso il futuro, dal momento che soltanto una fase di sperimentazione della legge ci consentirà di adeguare il modello d'intervento sul mercato, che ci accingiamo a creare, a queste esigenze di sviluppo armonico della produzione agricola, di riforma del settore commerciale, di programmazione dell'attività produttiva che ho cercato di delineare.

Mi riservo, onorevole rappresentante del Governo, di intervenire in sede di esame degli emendamenti, soprattutto per quanto riguarda la proposta creazione in questa sede del CIPAA (Comitato interministeriale per la programmazione agricolo-alimentare), per motivare le ragioni che non ci consentono di appoggiare la proposta del Governo.

Malgrado questa riserva confermo il giudizio sostanzialmente positivo sulla nuova legge e il nostro voto favorevole sulla legge nel suo insieme. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bonino. Ne ha facoltà.

B O N I N O . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, i tre disegni di legge nn. 363, 544 e 561, il primo d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori, il secondo d'iniziativa del Governo e il terzo d'iniziativa del senatore Vitale e di altri senatori, partono da presupposti ancora tutti da dimostrare (anzi l'esperienza ci dimostra il contrario): 1) che le regioni siano in condizioni di operare con prontezza e con serietà in un settore tanto frammentario qual è quello dei piccoli produttori agricoli; 2) ridurre prima ed annullare poi lo spirito individualista del medio

e del piccolo agricoltore che ha una visione ristretta dei mercati interni ed esteri e che è legato alle ataviche tradizioni familiari e alla naturale, istintiva soddisfazione di di sporre liberamente dell'indirizzo produttivo e della conduzione del proprio fondo; 3) che si possa, anche se gradatamente, prima ridurre ed annullare poi l'opera dell'intermediario tra la produzione e il consumo, sia esso in funzione di mediatore o di industria trasformatrice o sostituendo l'esportatore almeno bilingue che è sempre alla ricerca di nuovi sbocchi di vendita e in contatto e in rapporto continuo con i mercati internazionali che non sono quelli della CEE e che non può essere certamente sostituito, come accennava prima il senatore Fabbri, dall'istituto del commercio estero; esportatore che deve risolvere ogni sorta di problemi, da quello dei trasporti via mare, via ferrata, via terra, via aria quando si tratta di primizie, con tutte le complicazioni di carattere esecutivo, con la necessità di scelte pronte e spesso fulminee per precedere la concorrenza e non arrivare in ritardo.

La stessa frammentarietà, la bassa superficie delle aziende italiane rispetto a quelle della Francia, della Germania, del Regno Unito e degli altri Stati europei (accennava dianzi il senatore Truzzi che le aziende italiane rappresentano solo il 40 per cento delle aziende della CEE) sta a dimostrare la complessità della situazione e come abbiamo purtroppo fallito tutte le leggi, incominciando dalla riforma Segni fino ai nostri giorni, che hanno aggravato l'isolamento in cui gran parte dei piccoli produttori versa, per cui trovano difficoltà ad affrontare scelte di indirizzo colturale delle rispettive aziende; incertezze ed isolamento dei quali invece non soffre tuttora la grande proprietà: basta dare una sfogliata al volume della associazione tra le società per azioni e posare gli occhi sulle grandi aziende agrarie per constatare come le bonifiche ferraresi ad esempio o come le aziende di Portogruaro dei Marzotto, l'azienda di Torre in Pietra degli Albertini hanno avuto sempre risultati positivi e concreti, mentre altre aziende, con caratteristiche analoghe, come la Maccaresse a gestione statale, hanno regolamen-

te chiuso tutti i bilanci con miliardi di perdite annuali.

La grande proprietà ha avuto la necessità di meccanizzarsi, di industrializzarsi per poter ridurre i costi, sopportare il peso della manodopera e il peso fiscale ed ha saputo crearsi organismi di commercializzazione che, se non sono perfetti, si vanno man mano razionalizzando e sono possibili perchè basati su ingenti quantitativi da vendere che consentono di sopportare l'organizzazione e il relativo costo.

Le difficoltà del lamentato isolamento sono di fatto attribuibili alla piccola e frammentaria azienda agricola con numerose colture, spesso con quantità di prodotti talmente limitata che è impossibile avviare ai mercati evitando il mediatore e il commerciante che ne curano la raccolta in campagna e provvedono ad avviarla ai mercati locali e lontani.

Ad aggravare questa situazione, ad addormentare qualsiasi iniziativa dei piccoli produttori ha contribuito la politica governativa che, di fronte alla crisi, alla invendibilità di alcuni prodotti di scadente qualità e di difficile conservazione, è intervenuta con la AIMA a ritirare per pagare e distruggere spesso un prodotto invendibile e non sempre del valore e nel peso del quantitativo consegnato: l'AIMA è soggetta a tutti gli attacchi; ne ha fatto stasera uno il senatore Truzzi, dichiarando che l'AIMA non ha fatto certamente un'azione stimolante o educativa, come se l'AIMA funzionasse per iniziativa propria. Ebbene, di questa stagnazione è facile, è comodo scaricare la responsabilità sull'AIMA che non è neppure in condizioni di difendersi perchè non ha voce, è afona e non è neppure difesa proprio da coloro che in un passato non molto lontano, con direttive frammentarie, le hanno fatto commettere errori che hanno avuto talvolta anche le apparenze degli scandali.

Riprendo una frase rilevata in un'intervista dell'onorevole ministro Marcora, data recentemente a « Il Mondo », in cui afferma: « Il problema è che questo paese deve diventare produttivo. Il sistema dell'improduttività può dare lo Stato assistenziale e le paghe a tutti, ma prima o poi i nodi ven-

gono al pettine. Ci sono due cose che non si possono assolutamente correggere e sono l'improduttività, lo Stato assistenziale da una parte e il consumismo da paese industrializzato dall'altra ».

Naturalmente il piccolo contadino che vede alleggerite le conseguenze economiche di una conduzione agricola superata è incoraggiato a continuare con gli stessi vecchi criteri, con le stesse scelte sbagliate, convinto che, ripetendosi le crisi, sarà di nuovo lo Stato a provvedere, soprattutto quando tanti piccoli agricoltori, mobilitati, diventano numerosissimi e minacciosi fino a bloccare, come è accaduto per il pomodoro, le strade ferrate, le strade comunali, ad assediare la Camera e il Senato. E così si sono sprecati i miliardi. Oggi si tenta, si crede, si spera di modificare questo stato di cose che è oltremodo oneroso per la collettività nazionale e per lo stesso bilancio della CEE. Si avverte — anzi è la CEE a segnalarlo — che non è sempre possibile intervenire per pagare errori di fondo, e si pensa di provvedere con una legge che incoraggi le associazioni di produttori agricoli per indurli a creare organismi di adeguate dimensioni idonei a garantire, con l'unitarietà della azione collettiva assicurata anche con norme « vincolanti » per tutti gli associati, indirizzi più validi sul piano della produzione e una regolamentazione dei mercati, con il conseguente vantaggio che solo da una stabilizzazione di questi ultimi deriva sia ai produttori che ai consumatori.

Io credo che il Governo e i proponenti dei disegni di legge abbiano una visione ottimistica del problema, perchè per raggiungere le finalità enunciate la commercializzazione dovrebbe essere totale, dal campo al magazzino del produttore, alla mensa del consumatore. Bisognerebbe, per ottenere questo risultato, abolire qualunque intermediazione incominciando dalle imprese trasformatrici che in alcuni settori non possono essere considerate speculatrici, come per esempio tutte quelle gestite dall'IRI e dalla stessa SME, per giungere poi sino alla bottega sostituendola; ma con che cosa, al posto dei tantissimi nuclei familiari, dell'ordine di decine di migliaia di famiglie che vendono

prodotti della terra? Se un criterio del genere, un indirizzo di questo tipo dovesse essere scelto, non vedo come si potrebbe non estenderlo a tutti i settori della commercializzazione. Ma in questo caso passeremmo da una conduzione semiliberale della nostra economia, per quanto appesantita dall'industria di Stato, ad una conduzione collettivistica alla base della quale, per realizzarla e per ottenere i risultati che sono stati raggiunti nei paesi dell'Est (tanto per fare un esempio, senza offendervi, egregi colleghi, in Polonia), si dovrebbe provvedere all'abolizione della proprietà privata, il che non è, almeno per ora, nei programmi dell'eurocomunismo che sostiene questo Governo; nè mi è sembrato di sentirlo dalla voce, per esempio, del senatore Vitale che ha parlato oggi come un liberale di sinistra. Con queste leggi, cioè, si vogliono fare le cose a metà, ma i risultati saranno fatalmente negativi.

Questa premessa, con la quale ho aperto il mio intervento, è naturale che sia completata da alcune osservazioni, riserve e critiche sul testo concordato in Commissione agricoltura tra le parti politiche che hanno presentato a suo tempo distinti disegni di legge. Mi si consenta di affermare che, se il testo governativo nella sua prima stesura non rappresentava la perfezione nella sua complessità, ferme tutte le riserve sui risultati dello stesso, il testo concordato tra i vari proponenti non l'ha di certo migliorato, appesantendolo nella sua formulazione, inserendovi tante norme dettagliate e precisazioni, chiamiamole, a memoria futura, da non rendere più agevole nè la lettura nè una interpretazione precisa e autentica. Io mi rendo conto della fatica, dello sforzo accurato e intelligente e dello spirito di adattamento dimostrato dal relatore senatore Pacini nel compilare un testo pendolare, me lo consenta, più della torre di Pisa, il cui collegio egli tanto degnamente rappresenta, un testo che risponda al tira e molla delle varie parti politiche che vi hanno concorso. E mi stupiva fino a mezz'ora fa lo spirito di rassegnazione del Governo nell'accettare un nuovo testo. Però i 23 emendamenti che ha presentato mi fanno pensare che abbia

riflettuto un po' sulla gravità del testo che gli era stato presentato dalla Commissione: lo spirito di rassegnazione del Governo sembra un po' rientrato. Il testo presentato dalla Commissione molto, se non tutto, ha voluto prevedere dividendo tra responsabilità governativa e regionale i molti compiti, le complesse soluzioni che si dovrebbero adottare per raggiungere la meta di produrre meglio, di più e a prezzi più competitivi sui mercati internazionali e più modici per il nostro mercato interno per ridurre la voce « vitto » al consumatore italiano. Mentre il testo concordato non può evidentemente prevedere l'ammontare degli aiuti finanziari della CEE di cui si parla nell'articolo 9, si riserva ai produttori aderenti alle associazioni riconosciute la precedenza nella concessione delle provvidenze finanziarie pubbliche per il miglioramento e l'ammodernamento delle loro imprese agricole. Inoltre viene stabilito uno stanziamento di 60 miliardi che, se erogati e disponibili in un'unica soluzione, avrebbero potuto avere un peso notevole per l'avviamento ai fini previsti dalla legge, mentre diluiti in sette anni diventano un finanziamento a pioggia, anche se vogliamo tener conto dell'ulteriore stanziamento di 40 miliardi per favorire la costituzione ed il primo funzionamento delle unioni nazionali.

Assai complessa mi sembra poi la funzione del CIPAA chiamato a fare da mediatore, di intesa con la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per la ripartizione dei fondi previsti che sono modesti, mentre è fatale che saranno formidabili gli appetiti dei presidenti delle giunte delle regioni, non — intendiamoci — a titolo personale, ma per poter poi registrare una vittoria politica in sede locale.

A rendere burocraticamente complessa e farraginosa questa materia provvederanno le regioni nelle proprie sedi secondo le modalità disposte con proprie leggi, istituendo comitati regionali per ciascuno dei settori produttivi, in conformità alla tabella prevista dalla legge che ne elenca ben 19 nel testo originale e un numero diverso nel testo concordato dalla Commissione e che avreb-

bero potuto invece essere raggruppati. I primi tre, ad esempio, potevano essere riuniti in uno comprendente gli allevamenti bovini da carne, gli allevamenti bovini da latte, nonchè il lattiero-caseario il cui potenziamento non può non essere complementare ed interdipendente. Così si poteva accoppiare il settore dei fiori e del vivaismo con l'apicoltura che nel primo trova il suo miele quotidiano. Inoltre si potevano unire il frumento, il riso ed i cereali foraggeri, che dove c'è l'acqua sono sostitutivi fra di loro ed hanno una enorme importanza perchè devono assicurare l'alimentazione non solo umana ma del bestiame che non serve solamente a fornire cuoio e concimi e che incide per 2.000 miliardi sulla nostra bilancia commerciale. A me sembra questo il vero settore al quale converrebbe dedicare maggiore impegno e cura, formulare piani di programmazione che sono di facile alternativa e di modesto impiego finanziario, con possibili risultati favorevoli a breve scadenza trattandosi in prevalenza di colture annuali.

I settori dove siamo carenti e disordinati e che pesano con i loro problemi, con le loro rivolte sociali e con gli impegni finanziari che hanno comportato sono quelli della frutta, degli ortaggi, dove è complesso e difficile fare una selezione e giungere ad un piano organico di produzione che non può, come d'altronde tutti i piani agricoli, non essere sottoposto alla prima sentenza che è quella del tempo, delle condizioni climatiche. L'agricoltura non produce sistematicamente pezzi finiti e commerciabili come l'industria al coperto dalle intemperie, quindi tutto è fatalmente relativo, ma in larghi settori correggibile, non dando — e qui sta il punto — più alcun aiuto nè diretto nè indiretto a chi produce male e mette a disposizione prodotti scadenti e inconservabili.

Si può concedere la moratoria di uno o due anni. Solo in questo caso l'agricoltore aguzza l'ingegno e corre da solo ai ripari, orientando la produzione secondo gli interessi generali e le reali possibilità di vendere.

Questa legge, a mio modesto avviso, nasconde un sottile disegno: sanzionare che sino al momento attuale le associazioni de-

gli agricoltori non hanno aderito al loro compito come avrebbero voluto i politici, per cui le si vorrebbe sostituire con organismi politici più controllabili per averli a diretto confronto, non soltanto come gruppo economico e sociale con gli altri settori economici, ma anche con le autorità politiche in momenti in cui queste ultime assumono decisioni che li riguardano; finalità estremamente complesse e pericolose che non possono evidentemente trovarci consenzienti. Questa legge speciale con alcune norme contenute nell'articolo 4 — testo concordato dalla Commissione — introduce principi largamente limitativi della libera attività, stabilendo efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati in caso di gravi necessità dichiarate tali dalle competenti autorità nazionali e regionali. È facile prevedere come una norma di questo genere, espressa in una forma tanto generica quanto larga e imprecisa, si presti poi al momento opportuno ad arbitrii locali, e come sia agevole creare e consolidare monopoli che fino ad ora erano apparsi pesanti, ma che domani potrebbero divenire pericolosi per ogni libera iniziativa individuale. Questo stesso pericolo lo ha avvertito il senatore Lazzari in Commissione e ne ha parlato sfiorandolo, e con questo dubbio e perplessità ha chiuso oggi il suo intervento. Tutte le premesse per raggiungere questi risultati emergono dallo spirito di cui è imbevuto l'intero articolato nelle norme elencate sotto il titolo: « Istituzione dell'albo regionale e delle commissioni consultive regionali delle associazioni » dove è facile prevedere il sopravvento, il peso determinante, il potere effettivo delle federazioni delle cooperative agricole facenti parte delle organizzazioni cooperative riconosciute, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero: i singoli saranno, perchè indifesi, calamitati dalle organizzazioni cooperative riconosciute preesistenti, che sono tutte di un colore ben definito. La grande Federagricoltura sarà svuotata in realtà di ogni influenza decisionale e politica e il vivaio dei voti moderati sarà così ulteriormente circoscritto.

Gli errori di fondo si pagano e chi li commette, come in questo caso, dimostra di

non conoscere lo spirito, il carattere relativamente debole e spesso la rassegnazione del piccolo agricoltore italiano. Lo Stato, il Governo, anche con attuazione della legge n. 382, con l'accordo programmatico, è il grande mutilato di domani al quale nessuno sarà più in grado di ricostruire gli arti di cui viene privato e ai quali ha inconsciamente rinunciato, illudendosi di conservare un potere che si va invece dissolvendo, creando per di più sospetti anche sull'avvenire in questo campo del nostro paese.

Con questo dubbio non vogliamo assumerci la responsabilità di votare una legge che abbiamo il sospetto che nasconda un trabocchetto politico e che non contribuisce certo allo sviluppo futuro della nostra agricoltura. *(Applausi dalla destra)*.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cacchioli. Ne ha facoltà.

C A C C H I O L I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'articolata e approfondita relazione del senatore Pacini illustra con esaurienti motivazioni la portata e le implicazioni di ordine politico, sociale ed economico del provvedimento su cui l'Assemblea del Senato è chiamata ad esprimere il suo voto. Il testo in esame prevede le condizioni per favorire una più razionale regolamentazione dei rapporti tra i soggetti interessati alla produzione agricola e alla sua commercializzazione, nonché quelle per realizzare un'ulteriore tappa nell'attuazione dell'integrazione della nostra economia nel contesto europeo.

L'associazionismo tra i produttori si colloca quindi come elemento significativo nel quadro della programmazione nazionale e come fattore essenziale alla realizzazione di una politica agricolo-alimentare, che rappresenta uno degli obiettivi fondamentali da perseguire. Ma nel provvedimento in esame si sottolinea il concetto di rendere concreta la partecipazione del produttore agricolo alle varie fasi del processo economico che interessa il rapporto impresa e mercato. Pur individuando infatti quale finalità primaria quella dell'ordinato sviluppo delle

produzioni e delle esigenze di mercato, il provvedimento offre un ampio spazio operativo agli imprenditori agricoli associati, consentendo loro di concentrare l'offerta e di adeguarla alle richieste di mercato, al fine di impedire il formarsi di operazioni speculative a loro danno e permettere così di disciplinare la produzione e la commercializzazione dei prodotti per la regolarizzazione dei prezzi.

Da questa impostazione che caratterizza i contenuti del disegno di legge in esame, discende una serie di facoltà attuative riconosciute ai produttori agricoli associati. Essi possono adottare regolamenti e programmi di produzione e di commercializzazione vincolanti per tutti gli associati; stipulare convenzioni e contratti con operatori agricoli singoli o associati, privati o pubblici, per il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione dei prodotti nel mercato; promuovere programmi di ricerca e di sperimentazione agraria nonché favorire iniziative di riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate; curare infine la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti, utilizzando centri ed istituti pubblici e privati per ricerche di mercato.

Le facoltà riconosciute ai produttori agricoli potranno concretamente attuarsi attraverso una serie di incentivi che il testo in esame prevede. L'articolo 9, infatti, stabilisce che sia riservato un trattamento preferenziale alle organizzazioni riconosciute dei produttori associati al fine di incentivare la partecipazione dei singoli alla programmazione economica e quindi di attivare lo impegno nelle scelte di produzione, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti stessi. In armonia alle finalità che la legge persegue è prevista per l'avviamento delle associazioni riconosciute una utilizzazione di spesa di 60 miliardi da ripartirsi per ciascun anno finanziario dal 1978 al 1984.

Questi sintetici riferimenti riguardanti le facoltà previste a favore dei produttori agricoli associati dimostrano il ruolo e l'importanza che con il presente provvedimento si

intende conferire alle associazioni dei produttori. Esse si articolano per settori produttivi e per gruppi omogenei sia a livello regionale che nazionale; questa loro diversa caratterizzazione influisce sulla natura e sulla portata del provvedimento sotto il profilo istituzionale ed ha richiesto ai membri della Commissione un approfondito esame sulle competenze da attribuire allo Stato e alle regioni.

Questa esigenza ci sembra sia stata positivamente interpretata e l'impostazione adottata nel provvedimento si attua attraverso l'individuazione delle finalità e dei criteri generali di indirizzo senza sconfinare in disposizioni particolari al fine di rispettare l'autonomia organizzativa delle regioni.

In questa logica spetta alla legislazione regionale il compito di determinare le dimensioni delle associazioni da riconoscere e le condizioni e i criteri per il riconoscimento delle unioni regionali. Spetta ad essa, inoltre, il potere di stabilire le modalità per l'istituzione di un apposito albo regionale in cui siano iscritte le associazioni riconosciute e i criteri per la istituzione delle commissioni regionali, mentre al Ministro dell'agricoltura e foreste è riservato il compito di riconoscere, mediante decreto, le unioni nazionali che rappresentino almeno una quota non inferiore al 15 per cento degli associati e della produzione organizzata del settore.

Le modalità richieste per il riconoscimento delle associazioni e la loro articolazione a livello regionale e nazionale presuppongono che uno degli obiettivi di fondo della struttura organizzativa che il disegno di legge viene a creare consista nel pluralismo associativo. Ciò significa che la futura legge sulle associazioni dei produttori dovrà permettere aggregazioni spontanee ed omogenee anche se non è escluso che nella realtà tale processo sia maggiormente unificante di quanto oggi è dato di prevedere.

Su tali presupposti di spontaneità e di omogeneità è giustamente articolato un ulteriore processo organizzativo che, come abbiamo già rilevato, si sviluppa a livello regionale e nazionale e che consente la sintesi unitaria della rappresentanza e della programmazione dei settori.

La traduzione in concreto di tale tipo di organizzazione ed in particolare del pluralismo associativo di base è condizionata dalle dimensioni che la legge regionale fisserà sia in termini di produzione che per il numero delle aziende. È chiaro infatti che il pluralismo associativo potrebbe essere vanificato dalla fissazione di dimensioni inadeguate, così come è evidente il pericolo di una eterogeneità dei livelli organizzativi tra regione e regione, non esistendo allo stato attuale nel disegno di legge un punto di riferimento concreto. Queste ipotesi potrebbero suggerire l'opportunità di proporre che le dimensioni minime delle associazioni da riconoscere fossero già determinate dalla legge nazionale al fine di assicurare almeno un minimo di omogeneità organizzativa delle strutture associate. Così dicasi per la omessa previsione nel testo in esame del comitato interministeriale per la programmazione agricolo-alimentare, strumento sulla cui importanza e ruolo sembrano concordare tutte le forze politiche. Sarebbe stato opportuno a mio avviso affrontare il problema del CIPAA nel presente disegno di legge, in quanto le norme contenute in esso hanno certamente un'intima connessione con la normativa prevista dalla riforma dell'AIMA che, come è a tutti noto, tale strumento di coordinamento prevede.

Ma il di là di queste brevi osservazioni su alcune esigenze emendative rimane la valutazione positiva del testo nel suo insieme che ha, come abbiamo precisato, natura di legge-quadro in quanto stabilisce principi generali cui dovranno uniformarsi le regioni nell'emanazione di leggi particolari di attuazione e comporta l'avvio di un processo associativo che non mancherà di determinare positivi effetti sull'economia del paese e in particolare per i produttori agricoli interessati. La contestualità di tali prevedibili risultati ha favorito in Commissione un responsabile ed approfondito dibattito tra le varie forze politiche, conclusosi con ampie convergenze di indirizzo e di soluzione. L'approvazione del provvedimento segna la conclusione di un lungo *iter* parlamentare sull'associazionismo, iniziato con altri disegni di legge durante le precedenti

legislature, e rappresenta una valida risposta ad una domanda politica ormai urgente.

Queste sono alcune considerazioni attraverso cui si esprime la valutazione favorevole sul disegno di legge al nostro esame nella certezza che esso promuova ed attui concreti e validi strumenti capaci di stimolare una più razionale e qualificata produzione agricola nell'interesse generale della economia del paese ed anche in quello particolare degli operatori agricoli del settore. *(Applausi dal centro. Congratulazioni).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, come è noto, è in avanzata fase di redazione presso la Comunità economica europea un progetto di legge sulle associazioni dei produttori per il quale esiste l'impegno della Commissione ad una rapida e definitiva approvazione. L'attuale configurazione del progetto di legge che ricalca per grandi linee le precedenti esperienze regolamentari comunitarie sulla materia del settore ortofrutticolo, del luppolo, della bachicoltura ed altro è portatrice di una concezione organizzativa che è propria della Comunità e che, se non si discosta molto dall'attuale impostazione del disegno di legge in discussione, tuttavia presenta alcune differenziazioni non puramente di dettaglio.

Dobbiamo ritenere che sia indispensabile che il disegno di legge nazionale si raccordi e si sintonizzi nella matrice organizzativa e dunque nelle grandi linee dell'indirizzo associativo all'impostazione che discende dalle norme comunitarie anche al fine di evitare che un domani si possa essere chiamati a rispondere di difformità sostanziali.

Noi liberali siamo in linea di massima, come ho già dichiarato in Commissione, favorevoli allo spirito di questo disegno di legge in quanto condividiamo il parere favorevole nei confronti dell'associazionismo in agricoltura. Questo associazionismo deve essere intanto distinto dalla cooperazione, fenomeno quest'ultimo certamente da incentivare, specie nella nostra agricoltura in cui

la cooperazione è così carente, ma da trattare in sede diversa. L'associazionismo, proprio per queste condizioni peculiari della agricoltura italiana specie nelle zone più depresse, può fungere da incentivo alla cooperazione nella misura in cui esso è inteso in senso moderno ed europeo secondo le indicazioni che ci vengono dalla normativa comunitaria in materia. Questa normativa è, come ho detto, in fase di realizzazione nell'ambito della CEE. Ai principi ai quali si ispira noi dobbiamo guardare se vogliamo realizzare gli obiettivi indicati dal collega senatore Pacini nella sua relazione a questo disegno di legge, obiettivi che sono pienamente condivisi da noi. Dice il senatore Pacini nella parte centrale della sua relazione: « In altri Stati della Comunità sono stati fatti passi più avanti rispetto al nostro; non voglio additare quei paesi come esempio ma intendo semplicemente sollecitare la sensibilità delle forze politiche e sociali per un più vivo impegno nei confronti della Comunità, affinché si possa giungere alla emanazione di norme comunitarie sull'associazionismo dei produttori a stretto giro di tempo ». Fin qui il senatore Pacini.

Queste affermazioni del nostro relatore non sono soltanto sottoscrivibili ma a proposito di esse va detto che dobbiamo proprio prendere esempio da paesi che hanno più esperienza di noi in questo campo per poter fare analoghi passi in avanti il più rapidamente possibile sulla strada dell'associazionismo.

Il senatore Pacini, dopo aver fatto le osservazioni prima riferite, dice anche nella sua relazione che « il disegno di legge che è oggi all'esame dell'Assemblea si colloca nel contesto della politica agricola comunitaria precedentemente ricordata e che si è andata evolvendo in questi anni ». Noi siamo contenti di questa affermazione di principio e la sottoscriviamo anche se dobbiamo fare osservare che questa affermazione non è perfettamente corrispondente al vero, almeno per quanto concerne la materia attinente al presente disegno di legge in quanto, come prima si è detto, in sede comunitaria è in elaborazione una normativa nel campo delle associazioni dei produttori che

non coincide perfettamente con quella che ci apprestiamo a discutere. Tale normativa comunitaria si ispira a concetti di governo delle singole produzioni che mancano nel nostro testo e che sarebbe bene immettere in esso per aumentare l'effettivo potere contrattuale dei produttori. Il nostro sforzo di legislatori deve infatti essere volto a migliorare le possibilità di governabilità del mercato anche da parte dei produttori agricoli. E non vi sembri strano che tali affermazioni vengano proprio da parte liberale. Noi liberali non abbiamo nulla contro commercianti ed industriali, ma in un regime di mercato libero e aperto tutti i protagonisti della vicenda mercantile debbono essere messi in parità di condizioni perchè possa esercitarsi in concreto la libera concorrenza.

I produttori agricoli sovente si trovano, proprio per la estrema divisione particellare della quantità di prodotto offerto, in condizioni di inferiorità. Tale inferiorità colpisce in particolare i piccoli e piccolissimi coltivatori con riflessi negativi anche sulla offerta della media impresa.

Per combattere tale fenomeno che incide negativamente sui redditi agricoli occorre certo un incremento della cooperazione, cosa alla quale, come prima ho detto, siamo tutti favorevoli, ma anche un sistema di associazioni di produttori che non abbiano esclusivamente poteri normativi come in gran parte sono ipotizzati nel disegno di legge al nostro esame, ma anche, sia pure cautamente e parzialmente, operativi.

Nessuno — e tanto meno noi — vuol togliere a ciascuno il suo mestiere. Facciano i singoli produttori, le cooperative ed i consorzi da loro parte, i soggetti attivi del mercato, la controparte, gli acquirenti industriali e commerciali, ma nel quadro di una politica di orientamento e d'intervento delle associazioni dei produttori che non dovrebbe escludere in certi casi anche un'azione di immissione di prodotti sul mercato.

In fondo perchè noi italiani non riusciamo ad utilizzare in pieno gli strumenti della politica comunitaria? Perchè non disponiamo del presupposto essenziale sul quale si

basa la filosofia di questa politica, che è costituito proprio da quelle associazioni di produttori operanti in molti paesi nostri *partners*, come ha messo in rilievo il relatore Pacini nel passo che ho prima citato.

Queste associazioni, in opera in altri paesi e la cui regolamentazione in sede comunitaria prende in gran parte spunto proprio dalle esperienze che questi paesi hanno fatto, costituiscono il primo ed essenziale regolatore del mercato a cui fa riferimento ogni azione della politica dei prezzi.

Noi liberali, che crediamo fermamente nella Comunità economica europea, non possiamo non preoccuparci di ciò e, ribadendo il nostro voto favorevole al disegno di legge che certamente segna un primo passo in avanti sulla strada non certo facile dello associazionismo, presenteremo alcuni emendamenti sostanziali che ci paiono migliorativi ai fini dell'effettiva operatività delle associazioni, del loro pluralismo sostanziale, della utilità che le decisioni prese a maggioranza rappresentino anche l'effettiva maggioranza della quantità di prodotto e siano quindi operative in concreto sul mercato.

Insistiamo particolarmente che la legge al nostro esame possa operare con opportuni maggiori incentivi nelle zone più sfavorite che proprio perchè tali non possono restare eternamente in stato di inferiorità.

Ispirandoci a questi concetti restiamo nel solco dell'economia sociale di mercato che è bandiera del moderno liberalismo, i cui principi sono ampiamente accolti dalla politica comunitaria dalla quale non dobbiamo discostarci neanche in questa circostanza se vogliamo veramente fare gli interessi degli agricoltori, dei contadini italiani ai quali più che inutile protezionismo dobbiamo dare strumenti concreti, moderni, a livello europeo per affrontare il libero scambio da cui non possiamo escludere in eterno la nostra agricoltura.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Resta da svolgere un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

Il Senato,

vista la proposta modificata della Commissione CEE sul Regolamento concernente le Associazioni di produttori e relative unioni;

considerato che tale provvedimento non dispone di alcuni aspetti fondamentali, come quelli dello sviluppo dell'economia contrattuale, peraltro presenti in precedenti progetti della Commissione;

rilevata la limitatezza della proposta sulla disponibilità finanziaria e sulle indicazioni di copertura per i diversi settori produttivi;

preso atto che l'articolo 5 della proposta prevede la possibilità di costituire Associazioni di produttori anche con la partecipazione di operatori non agricoli;

constatata la nuova metodologia introdotta dalla Commissione con il regolamento CEE 355/77, non certo favorevole ad un aumento del potere contrattuale dell'agricoltura,

impegna il Governo:

ad ottenere, presso il Consiglio dei ministri della CEE, il massimo grado di comparabilità del progetto comunitario con quello in discussione, riaffermando il principio fondamentale della esclusiva presenza di operatori agricoli nelle Associazioni e relative unioni, condizione determinante per la realizzazione della capacità contrattuale dei produttori agricoli, a cui devono tendere il provvedimento in esame e l'iniziativa comunitaria;

ad estendere la possibilità di costituire Associazioni di produttori e relative unioni a tutti i prodotti compresi nell'allegato 2 del trattato istitutivo della CEE;

ad aumentare il concorso finanziario della Comunità nella partecipazione alle spese imputabili agli Stati membri, a sostegno delle Associazioni, nella fase di avviamento;

ad operare in modo che nell'accesso ai crediti FEOGA previsti dal Regolamento

355/77, siano consentite adeguate priorità ai progetti presentati dalle Associazioni di produttori e relative unioni.

9.544.1 BERSANI, TRUZZI, FOSCHI, SCARDACCIONE, MAZZOLI

B E R S A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R S A N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno tende a sottolineare un'esigenza di fondo in questa materia, vista anche la colleganza con la disciplina comunitaria che da molti anni è in gestazione e che si profila con alcune caratteristiche delle quali credo dobbiamo tutti essere preoccupati. Il regolamento-quadro comunitario, infatti, destinato a disciplinare le associazioni dei produttori agricoli, tende ad inserire come componenti delle associazioni stesse i ceti commerciali e i ceti industriali. Esiste certamente il problema del collegamento fra i produttori agricoli e gli operatori degli altri settori economici; tali relazioni tendono, anzi, a farsi più intense e più ampie, sia a livello nazionale che comunitario. Le associazioni dei produttori, tuttavia, in quanto tali, debbono mantenere integra la loro fisionomia di associazioni tra soli produttori agricoli. Saranno poi siffatte associazioni, come del resto è previsto dalla normativa che stiamo per votare, ad avere rapporti organici con gli altri settori economici, senza però alterare la fisionomia tipicamente agricola delle associazioni dei produttori.

Ciò è ben chiaro nella normativa nazionale al nostro esame. Non altrettanto lo è, a livello CEE. Con l'ordine del giorno invitiamo pertanto il Governo e le nostre rappresentanze nelle sedi comunitarie ad adoperarsi affinché questo punto fondamentale possa essere adeguatamente salvaguardato.

P R E S I D E N T E . Chiedo al senatore Bersani se non ritenga di sostituire la frase « ad ottenere, presso il Consiglio dei ministri della CEE, il massimo grado di comparabilità » con la frase « ad adoperarsi affinché il Consiglio dei ministri della CEE realizzi il massimo della assimilazione ».

B E R S A N I . Sono d'accordo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore.

* P A C I N I , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, poche notazioni di replica agli interventi dei colleghi, che ringrazio per il contributo che hanno portato prima in Commissione e poi in Aula alla definizione del disegno di legge sull'associazionismo dei produttori agricoli; brevi notazioni perchè non solo l'ora, ma gli impegni che abbiamo non ci consentono di dibattere ulteriormente gli argomenti che sono legati al provvedimento che stiamo esaminando.

Tuttavia mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni e di fornire alcuni chiarimenti. Il disegno di legge che stiamo per approvare non è — e in questo senso debbo una precisazione al senatore Bonino — una faticosa mediazione fra tre disegni di legge diversi e contrapposti, ma è una convergenza sui principi di fondo che ispirano questo disegno di legge, convergenza che abbiamo verificato all'interno della Commissione agricoltura e che mi auguro, nonostante l'opinione del collega Bonino, si verifichi nuovamente in Aula.

Vorrei aggiungere che questo disegno di legge, proprio per la facilità con la quale è stato possibile trovare una convergenza sui suoi principi informatori, meriterebbe forse qualche valutazione di più, e non comunque soltanto dal punto di vista economico, ma soprattutto (chiamiamoli con una parola forse un po' grossa) per i valori culturali che sono all'interno della filosofia che lo ispira. Forse abbiamo trascurato troppo i valori culturali che sono legati all'ambiente e al mondo dell'agricoltura. Se teniamo conto anche di questo aspetto e se valutiamo il tipo di esperienza presente all'interno della Commissione agricoltura, possiamo rilevare (del resto questo aspetto è stato sottolineato da tutti i colleghi) che questo disegno di legge si colloca nell'ambito della politica agricola europea, intende segnare un passo su questa strada e quindi qualificare la politica

agricola italiana in questo senso, ma è anche un provvedimento che non casca nel vuoto, come è apparso in un certo senso nell'intervento del collega Fabbri, perchè è intimamente legato all'impegno politico che abbiamo riscontrato essere presente nell'accordo sul programma firmato recentemente dai sei partiti. Quindi, collocandosi in quell'ottica, con quegli obiettivi, il disegno di legge abbraccia, e comunque potrà abbracciare con tutti i provvedimenti successivi i problemi che qui sono stati affacciati dal collega Fabbri, il quale in qualche momento del suo intervento più che un tono ottimistico ha usato un tono pessimistico che io non condivido del tutto.

Accennavo alla convergenza, all'interno della Commissione, sui principi ispiratori che sono stati i seguenti. Anzitutto l'individuazione degli scopi della associazione; ed è importante rilevare come su questi ci sia stata concordanza. Rileggendo attentamente il disegno di legge, che alcune volte ho il dubbio non sia stato attentamente valutato nella sua ispirazione e nella sua articolazione, ci si rende conto che, avendo formulato gli scopi dell'associazione così come li abbiamo formulati, abbiamo inteso dare delle precise indicazioni in una linea che tiene conto principalmente del rapporto (e questo è un altro scopo) fra l'associazionismo dei produttori agricoli e la cooperazione: un rapporto che abbiamo inteso precisare, che abbiamo inteso qualificare, che abbiamo voluto che divenisse un punto importante di crescita all'interno del mondo agricolo. Infatti questo rapporto — associazione dei produttori e cooperazione — è certamente il binario sul quale potrà camminare speditamente lo sviluppo economico della nostra agricoltura nella misura in cui c'è chiarezza di impostazione nei due settori e nella misura in cui tale chiarezza contribuisce a far sorgere le associazioni e a rafforzare il movimento cooperativistico.

Un altro principio è quello di dare responsabilità all'uomo agricoltore, al produttore agricolo come all'individuo che deve partecipare alla programmazione nazionale e regionale, come alla persona che deve essere ulteriormente responsabilizzata proprio per incentivare, migliorare, rendere più effi-

ciente il mondo dell'agricoltura, la produzione, i rapporti fra la produzione, la industria e il mercato. Un altro principio è quello di determinare gli incentivi attraverso i quali favorire la partecipazione dei produttori agricoli alle associazioni, ed un altro ancora quello di rispettare le competenze regionali e ulteriormente quello di definire la partecipazione delle associazioni alla programmazione regionale e nazionale. Questo è il quadro dei principi sui quali si muove il disegno di legge al quale, ripeto, fa sostegno il tipo di esperienza italiana che purtroppo nel passato non è stata del tutto positiva in questo settore, ma che ci auguriamo di aver avviato con questo disegno di legge verso una soluzione positiva.

Io credo che nel momento in cui abbiamo approvato il disegno di legge abbiamo dato prova di realismo. Non si è trattato di un sogno utopistico, ma ci siamo calati nella realtà italiana adattando ad essa questa normativa. Certo il problema dei rapporti tra associazioni dei produttori e cooperazione può ancora aver bisogno di puntualizzazione, ma credo che questo possa essere fatto in futuro, tenendo conto che questo disegno di legge rappresenta la prima esperienza valida nel nostro paese. Pertanto come tutte le esperienze essa avrà bisogno probabilmente di essere rivista anche sotto questo profilo.

Proprio per questo non mi sento di poter condividere l'opinione del collega senatore Bonino, il quale ci accusa di ottimismo. Mi sembra che egli nasconda forse la paura dell'avvenire, la preoccupazione che questa novità che si inserisce all'interno del mondo agricolo modifichi ulteriormente certi equilibri che invece con questo disegno di legge intendiamo modificare. Naturalmente abbiamo visto queste associazioni in prospettiva e ci rendiamo perfettamente conto che l'inizio di queste attività sarà difficile. Però se esso sarà sostenuto dalla volontà delle forze politiche e sociali che hanno approvato questa iniziativa, credo che le difficoltà ed i problemi potranno essere superati.

Ritengo che tali considerazioni dovranno spingere i colleghi ad approvare questo disegno di legge. Ringrazio, tra l'altro, il col-

lega Bersani ed il senatore Truzzi di aver presentato l'ordine del giorno che caratterizza in senso ancora più europeistico questo nostro dibattito e per il quale esprimo senz'altro parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il Governo ritiene doveroso dare atto alla Commissione agricoltura della sollecitudine con cui ha proceduto all'esame dei disegni di legge sull'associazionismo dei produttori agricoli presentati uno dal Governo ed altri due dai senatori Fabbri ed altri e Vitale ed altri, pervenendo all'approvazione ed alla presentazione all'Assemblea di un testo elaborato con grande impegno, capacità e competenza dal relatore senatore Pacini; in questo testo sono confluiti disposizioni e principi contenuti anche nelle proposte parlamentari.

La legge che istituisce le associazioni dei produttori agricoli si colloca in uno spazio molto più ampio di quello definito dai soli scopi economici per i quali le associazioni sono chiamate ad operare. Questo, infatti, è determinato dall'impegno che il Governo ha assunto di predisporre un piano agricolo-alimentare, nonchè da quello di rendere più attiva la partecipazione degli interessi agricoli nella definizione delle politiche ad essi rivolte.

Le associazioni dei produttori appaiono come le sedi competenti per materia, nelle quali maturare le indicazioni per i vari settori produttivi che le singole regioni sono chiamate ad esprimere. Le associazioni dei produttori sono cioè destinate a rappresentare per il proprio settore di competenza, e in riferimento al territorio in cui esse operano, le sedi dalle quali partono concrete indicazioni di bisogni e di possibilità e alle quali arrivano gli stimoli della politica agraria per essere applicati in aderenza alle singole situazioni.

Per questi motivi, ben si può dire che la legge istitutiva delle associazioni dà soluzione al primo dei problemi che il piano

agricolo-alimentare evoca, cioè al problema di organizzare l'interlocutore della programmazione. Alla luce di un'azione programmata, talune perplessità che potrebbero insorgere circa i comportamenti delle associazioni in materia di autocontrollo quantitativo e qualitativo dell'offerta vengono a cadere. Sarà il programma che esprimerà gli indirizzi cui le associazioni conformeranno il proprio comportamento e trarranno regole di governo della propria offerta. Ma la collocazione della legge sulle associazioni, che va fatta nel quadro del piano agricolo-alimentare, allontana anche ogni possibile preoccupazione che si possa dar luogo con essa a modelli istituzionali di tipo corporativo. Il rapporto tra programma e associazioni garantisce che queste si presentino, sì, come strutture competenti per materia di cui, specie in agricoltura, si avverte il bisogno per una prospettazione dei problemi meno generica di quella di cui solitamente si dispone, ma non come strutture di interessi coalizzati e in conflitto con la realtà che li circonda. Certo, questa configurazione potrà essere raggiunta dalle associazioni se i produttori agricoli sentiranno che attraverso esse possono esprimere, e ricevere udienza, le loro istanze e se imprenditori agricoli e operatori pubblici riconosceranno in esse il luogo naturale del loro incontro.

Impegno non meno delicato e difficile di quello che si prospetta per i produttori insorge per i pubblici poteri: anche essi hanno bisogno di imparare a dialogare e a considerare i loro interlocutori non più come semplici destinatari di provvidenze. Non sarà quindi tanto sugli incentivi, sulle manovre al loro rialzo e alla loro proroga che gli operatori pubblici, e prime fra tutti le regioni, dovranno contare per far sì che le associazioni dei produttori diventino il modo di essere e di esprimersi degli interessi agricoli, ma su una costante opera di promozione, di informazione e di divulgazione, nonché sulla dimostrazione che le intese maturate in seno alle associazioni vengono rispettate nei modi e nei tempi prestabiliti. Una prospettiva di questo genere è tale da legittimare il giudizio secondo cui la legge

per le associazioni costituisce un fatto di altissima portata innovativa, un fatto che può informare di sé tutta l'azione politica in campo agricolo delle regioni nei prossimi anni.

I fini sottesi ad una legge sull'associazionismo agricolo sono quelli di provocare una autocapacità di regolazione dell'offerta, sì da consentire uno svolgimento più ordinato dei mercati agricoli, di indurre nei produttori una sensibilità a gestire le proprie produzioni in funzione dei requisiti della domanda, di creare, attraverso le associazioni, gli interlocutori privilegiati per la formulazione dei piani e programmi indispensabili alla condotta di una politica agraria non occasionale.

Poichè l'esperienza insegna che finalità del genere non sono ottenibili in forza di un imperativo proveniente dall'esterno, preoccupazione della legge deve essere quella di presentarsi come fattore allettante per il superamento degli individualismi e per il maturare di nuovi convincimenti sulla validità del principio che l'unità fa la forza.

La legge dispone le condizioni di favore affinché le organizzazioni si formino; la loro promozione spetta all'assistenza tecnica, all'informazione e quindi alle forze in grado di esprimere tali unioni. Ruoli determinanti nel momento attuale devono essere quindi quelli svolti dagli enti di sviluppo, dalle cooperative, dai sindacati.

Se gli scopi delle organizzazioni dei produttori sono quelli indicati, dovrebbe cadere ogni riserva circa il rischio che le organizzazioni siano un qualcosa di interscambiabile con le imprese associate ed in particolare con le cooperative.

Ciò che si attende dalla legge è un nuovo clima più favorevole appunto all'espandersi della cooperazione. Le regole che le organizzazioni dovrebbero essere gradualmente in condizioni di introdurre dovrebbero infatti rimuovere molti degli ostacoli che hanno costituito finora uno dei più gravi impedimenti allo sviluppo cooperativo. Dalle innovazioni che saranno introdotte dall'associazionismo, e dalla nuova legge sulla cooperazione che presto sarà discussa in Parlamento, anche l'organizzazione cooperativa

dovrebbe prendere un nuovo vigore nel contesto generale del rilancio dell'agricoltura.

La preoccupazione che associazionismo e cooperazione possano interferire tra loro creando situazioni di turbativa nei due settori non dovrebbe aver seguito. Diversi infatti sono i campi di operatività delle due forme associative. L'associazionismo ha il compito, oltre che di partecipare alle scelte programmatiche, di regolamentare la produzione e il collegamento con il mercato rappresentando gli interessi degli aderenti come gruppo economico-sociale. La cooperazione ha la funzione di curare su un piano di operatività immediata la produzione e la commercializzazione; quest'ultima può considerarsi quindi lo strumento operativo dell'associazionismo.

La stessa legge prevede la preferenza alle cooperative aderenti alle associazioni nella concessione delle varie provvidenze per l'acquisizione, realizzazione e gestione di impianti destinati alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti. È evidente quindi che l'organizzazione dei produttori, allorché dovrà attuare un intervento, si avvarrà di norma delle attrezzature e degli impianti delle cooperative ad essa aderenti, senza peraltro escludere in via assoluta che le associazioni in alcuni casi, per la natura dell'intervento da svolgere, non potendo servirsi in tutto o in parte della cooperazione, per una carenza di questa nello specifico campo, debbano agire in proprio.

La legge, giustamente, non esclude questa possibilità per non privare l'associazionismo di una facoltà operativa che ne garantisca in ogni caso la funzionalità e lo sviluppo.

L'importanza della funzione della cooperazione in agricoltura e insieme la necessità di una sollecita approvazione delle norme sulle associazioni dei produttori è stata esplicitamente sottolineata nell'accordo programmatico tra i partiti. C'è unanime consenso cioè — e questo indubbiamente ha sotteso anche i lavori del Senato — sulla necessità di giungere presto a mettere in moto i meccanismi senza i quali i programmi ed i piani per l'agricoltura rischiano di vanificarsi.

Analoghe sollecitazioni all'urgenza di procedere su questa via sono riscontrabili in sede comunitaria. Come è noto, è infatti prevedibile che sia presto approvato un regolamento comunitario sulle associazioni dei produttori e le relative unioni. Fin dal 1967 era stata presentata una proposta di regolamento, modificata poi nel 1970 e nel 1971, che non ebbe altro seguito nonostante l'impegno dei ministri dell'agricoltura nel maggio 1971 ad attuare un'azione comunitaria nel settore.

Molte sono state — come è noto — le vicissitudini di tali iniziative comunitarie dovute soprattutto alla notevole disomogeneità tra le situazioni esistenti nei vari Stati membri per quanto riguarda la struttura dell'offerta dei prodotti agricoli e la conseguente diversa significatività e applicabilità sulla normativa comunitaria.

La nuova proposta di regolamento, presentata il 31 maggio 1977 alla Commissione e al Consiglio, è indirizzata esplicitamente all'Italia e alle altre regioni della Comunità, da definire, nelle quali è urgente incentivare, mediante lo sviluppo dell'associazionismo, un miglioramento dell'organizzazione del mercato dei prodotti agricoli.

È da rilevare che nella proposta di regolamento si afferma tra l'altro che le carenze strutturali dell'offerta interessano l'intero territorio italiano e che insieme alle altre carenze strutturali costituiscono un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi dei trattati di Roma in materia di agricoltura. Il fatto che l'iniziativa comunitaria sia destinata in modo diretto al nostro paese sta a dimostrare il divario con gli altri paesi e l'improrogabile necessità di avviare la concreta realizzazione dell'associazionismo in agricoltura, processo che inizia con l'approvazione di questa legge.

La legge crea dunque grandi speranze; va però considerato il carattere innovativo del provvedimento e quindi valutata l'importanza dell'apporto che l'esperienza concreta darà per una migliore messa a punto delle norme. Molto dipenderà cioè dal modo con cui i principi ispiratori della legge verranno concretamente applicati. Certamente le forze imprenditoriali agricole sapranno coglie-

re appieno il significato di rinnovamento gestionale della nostra agricoltura che si intende conseguire con esso, rendendole, attraverso le loro organizzazioni, artefici e protagoniste delle scelte degli indirizzi di politica economica che le riguardano, facendo ampio ricorso allo strumento che viene loro affidato.

La legge è concepita nella piena salvaguardia delle attribuzioni regionali ed è auspicabile che le forze politiche, a livello regionale o nazionale e nell'ambito delle rispettive competenze dalle quali dipende l'applicazione della nuova normativa, pongano ogni loro cura perchè la formazione delle nuove organizzazioni venga agevolata e sostenuta dato che il beneficio che ne deriva va non solo al mondo agricolo, ma anche alla collettività intera.

I punti fondamentali su cui poggia la normativa proposta sono in primo luogo la formazione alla base di associazioni cui viene attribuita la personalità giuridica, alle quali sono affidati compiti inerenti alla disciplina della produzione e della commercializzazione, composte unicamente da produttori agricoli e da loro cooperative di un settore o di un gruppo omogeneo di settori produttivi elencati in apposita tabella allegata alla legge, escludendo la possibilità che ad esse possano aderire appartenenti ad altre categorie imprenditoriali che ne comprometterebbero la reale rappresentatività degli interessi agricoli e potrebbero pregiudicarne la funzionalità per contrasti che si determinerebbero nelle scelte operative.

Non si è posta una limitazione numerica alla costituzione di tali associazioni, demandando alle regioni il compito di stabilire le dimensioni minime che esse debbono avere in modo che possano svolgere una efficace azione nell'ambito territoriale in cui operano garantendo in ogni caso il pluralismo associativo al fine di assicurare all'agricoltore la possibilità di effettuare una scelta dell'associazione cui aderire.

Perchè i nuovi organismi abbiano una struttura il più possibile uniforme sono stati altresì stabiliti i criteri cui dovranno attenersi i relativi statuti, tra i quali meritano di essere ricordati quelli dell'assenza di fina-

lità di lucro, del rispetto dei diritti delle minoranze e della fissazione di una maggioranza qualificata per l'assunzione di impegni di particolare importanza.

Giova a questo punto precisare che sulla formazione di tale maggioranza il Governo non condivide appieno la proposta di limitarla al 50 per cento degli associati, ritenendo che debba essere considerato anche il 50 per cento del valore della produzione associata. Ma su tale punto, come su altri sui quali il Governo ha una visione diversa da quella proposta, esso si riserva di proporre all'Assemblea gli emendamenti che riterrà opportuni.

È inoltre prevista la vigilanza sull'operato delle costituite associazioni da parte delle regioni, ivi compresa la facoltà di revoca del riconoscimento in caso di perdita dei requisiti richiesti per la costituzione o di ripetute gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali relative al settore interessato.

Tali associazioni convergono poi in unioni regionali per la cui costituzione sono richiamate, in quanto compatibili, le norme previste per le associazioni. Si ritiene di dover far presente a questo punto che occorrerà che siano riprodotte le disposizioni già figuranti nel disegno di legge governativo relative alla vigilanza nelle unioni suddette e soprattutto alla individuazione dei loro compiti e alla loro legittimazione alla partecipazione ed attuazione della programmazione regionale.

Le unioni regionali danno poi vita ad unioni nazionali chiamate tra l'altro a concorrere alla formazione dei programmi nazionali in agricoltura, anch'esse dotate di personalità giuridica come quelle regionali.

Sia le unioni regionali che quelle nazionali sono rappresentate unitariamente da appositi comitati i quali hanno, tra l'altro, in particolare il compito di favorire un apposito rapporto tra le associazioni, le unioni e le organizzazioni industriali per i reciproci programmi produttivi e le condizioni di scambio e di disporre gli indirizzi ed i criteri generali per lo svolgimento, da parte delle unioni, dei loro compiti istituzionali.

Una particolare menzione meritano le disposizioni le quali prevedono, al fine di favorire la costituzione dei nuovi organismi, il riconoscimento ad essi di trattamenti preferenziali nell'attuazione degli interventi di mercato e di programmi di sviluppo dei rispettivi settori e alle cooperative e ai produttori ad essi aderenti nella concessione di provvidenze finanziarie pubbliche nonchè l'erogazione ai detti organismi di contributi di avviamento (che nel testo governativo erano limitati ai primi tre anni e che ora vengono proposti per cinque anni), la concessione di agevolazioni fiscali e l'estensione delle provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalla cooperazione.

Nè vanno taciute inoltre le particolari norme finali e transitorie che regolano il passaggio dalla vigente disciplina alla nuova per le associazioni attualmente esistenti prevedendo specificatamente per quelle ortofrutticole il mantenimento, in quanto compatibile, della normativa ora in vigore, la formazione dei comitati regionali e nazionali nei primi anni della nuova disciplina, nonchè la possibilità per le associazioni ora esistenti di far parte nel quadriennio successivo all'emanazione della legge, in attesa del riconoscimento, in base alla nuova disciplina, delle unioni nazionali.

Segnalate le principali caratteristiche del provvedimento, si invita l'Assemblea a prenderlo in esame e ad approvarlo nel più breve tempo onde possa concludersi rapidamente il suo corso e divenire legge dello Stato.

Il Governo, come già accennato, su alcuni punti ha una visione diversa da quella prospettata nel disegno di legge e pertanto si riserva di proporre gli emendamenti che ritiene opportuni, i quali peraltro non intaccano le linee essenziali del provvedimento ma aspetti che non possono considerarsi di rilevante importanza e che si ritiene vadano comunque affrontati e risolti per assicurare al provvedimento una più completa rispondenza alle finalità che si intendono perseguire.

P R E S I D E N T E . Onorevole Zurlo, la invito ad esprimere il parere sull'ordine del giorno presentato dal senatore Bersani

e da altri senatori, avvertendo che il proponente ha fatto rilevare che va modificato anche il penultimo comma, dove si deve leggere, anzichè « ad aumentare il concorso finanziario », « ad adoperarsi affinché sia aumentato il concorso finanziario ».

Z U R L O , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione, con le modifiche indicate dal Presidente.

P R E S I D E N T E . Senatore Bersani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

B E R S A N I . Non insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 544 nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A , segretario:

Art. 1.

(Finalità della legge)

Allo scopo di favorire l'ordinato sviluppo delle produzioni e del mercato agricolo la presente legge promuove la formazione delle organizzazioni dei produttori agricoli e ne disciplina le modalità di riconoscimento, anche ai fini della partecipazione delle predette organizzazioni alla programmazione agricola nazionale e regionale.

(È approvato).

Art. 2.

(Organizzazioni riconosciute)

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo sono riconosciute, per settori produttivi e per gruppi omogenei indicati nella tabella allegata alla presente legge, alle condizioni e con le modalità pre-

viste dal successivo articolo 4, le associazioni costituite da produttori agricoli che abbiano lo scopo di:

a) concentrare l'offerta di prodotti e adeguarla alle esigenze di mercato in armonia con la programmazione regionale e nazionale;

b) disciplinare la produzione e la commercializzazione dei prodotti per la regolamentazione dei prezzi.

Tali associazioni di produttori agricoli riconosciute possono essere costituite da:

a) produttori singoli od associati;

b) produttori singoli od associati e cooperative di produttori;

c) cooperative di produttori agricoli e consorzi di cooperative di produttori agricoli, costituiti per la trasformazione, conservazione, lavorazione, commercializzazione dei prodotti.

Sono altresì riconosciute, alle condizioni e con le modalità previste rispettivamente dai successivi articoli 6 e 7, le unioni regionali, costituite dalle associazioni di produttori riconosciute di cui al precedente comma, e le unioni nazionali costituite dalle predette unioni regionali.

Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A , segretario:

Al primo comma, sostituire le lettere a) e b) con il seguente periodo: « concentrare l'offerta dei prodotti agricoli e di adeguarla alle esigenze del mercato, sia disciplinando la produzione e la commercializzazione dei prodotti con norme comuni di produzione, di conferimento e di immissione sul mercato, sia effettuando l'immissione sul mercato della produzione dei soci, a loro nome e

per loro conto, oppure per loro conto ma a proprio nome, oppure a nome e per conto proprio ».

2.1

BALBO

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Tali associazioni di produttori agricoli riconosciute possono essere costituite da produttori singoli, produttori associati, cooperative di produttori e consorzi di produttori agricoli costituiti per la trasformazione, lavorazione, commercializzazione dei prodotti ».

2.2

IL GOVERNO

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Lo scopo del nostro emendamento è essenzialmente quello di raccordare le funzioni delle associazioni che si andranno a costituire in Italia con le funzioni previste per esse dal regolamento comunitario in via di approvazione.

A nostro giudizio questo maggior potere che si dà alle associazioni dei produttori può risultare utilissimo per la regolamentazione di mercato alla quale esse sono chiamate onde mettere in condizioni di parità soggetti certamente più deboli sul piano mercantile, quali sono i produttori agricoli.

Z U R L O , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U R L O , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, l'emendamento presentato dal Governo tende a dare un contributo di chiarezza a questo articolo perchè, così com'è formulato attualmente, sembrerebbe possibile costituire tre tipi di associazioni di produttori. Con l'emendamento proposto si chiarisce che possono aderire alle associazioni dei pro-

duttori i singoli produttori, le cooperative e i consorzi delle cooperative, fermo restando che l'organismo che si va a costituire, cioè l'organismo di base — l'associazione — è un organismo unico comunque ad esso partecipino produttori singoli o associati, cooperative, consorzi di cooperative.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* **P A C I N I , relatore.** Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Balbo, che tende a sostituire le lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 2, ritengo francamente di dover insistere sul testo predisposto dalla Commissione perchè è più chiaro e più lineare. Di conseguenza la mia opinione è che dovrebbe essere respinto l'emendamento del senatore Balbo.

Per quanto riguarda invece l'emendamento proposto dal Governo, mi rimetto al parere dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 2. 1.

Z U R L O , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Condivido l'orientamento espresso dal relatore.

V I T A L E G I U S E P P E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I T A L E G I U S E P P E . Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto sull'emendamento del Governo. Siamo contrari a che i consorzi dei produttori agricoli costituiti per la trasformazione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti siano riconosciuti come associazioni dei produttori. Ci sembra che questo stravolga il criterio generale della legge. Questa inclusione dei consorzi dei produttori agricoli aprirebbe la stura a tipi di associazione diversi da quelli ipotizzati in tutti gli altri articoli della legge. Quindi siamo contrari.

F A B B R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B B R I . Signor Presidente, anche noi siamo contrari a questo emendamento per le ragioni che ha esposto il collega Vitale. Nel dichiarare il nostro voto favorevole alla legge abbiamo insistito sulla circostanza che le associazioni dei produttori abbiano un carattere di pluralismo, ma siano nello stesso tempo associazioni di base dei produttori agricoli: i quali debbono avere diritto di voto anche se aderisce alle associazioni la loro cooperativa. Ma estendere l'adesione ai consorzi per la trasformazione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti significa aprire dei varchi molto ampi, contraddicendo il contenuto dell'ordine del giorno che abbiamo votato: perchè, assieme alla cooperazione, introduciamo le imprese di trasformazione, e financo la Federconsorzi. Il senatore Vitale non lo ha detto, ma il pericolo c'è; io sono molto meno garbato di lui e lo dico senza mezzi termini.

Quindi senz'altro voteremo contro l'emendamento e invitiamo il Governo a riflettere sulla presentazione di questo emendamento: esso infatti ha una efficacia perturbatrice di tutta la filosofia del disegno di legge, almeno così come lo abbiamo compreso; per cui si potrebbe anche mettere in forse il nostro giudizio sull'intero impianto della legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2.1 presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Essendo dubbio il risultato della votazione, chi non approva l'emendamento 2.2 è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

Art. 3.

(Produttori agricoli)

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori singoli o associati, che producono per il mercato, siano essi proprietari, enfiteuti od usufruttuari, assegnatari, affittuari, miglioratori, mezzadri, coloni parziari, partecipanti o titolari comunque di una impresa agricola anche in forma associativa ed abbiano la disponibilità totale o parziale del relativo prodotto.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Pertanto lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

Art. 4.

(Riconoscimento delle associazioni dei produttori)

Con legge regionale sono determinati i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori, di cui al primo comma del precedente articolo 2, con l'osservanza di quanto disposto dai successivi comma.

Ai fini del riconoscimento, gli statuti delle predette associazioni debbono prevedere:

1) che l'attività della associazione, di durata non inferiore a dieci anni abbia per

oggetto uno dei settori produttivi o gruppi omogenei elencati nella tabella allegata alla presente legge;

2) che la facoltà di associarsi sia garantita a tutti i produttori del settore interessato e del territorio in cui opera l'associazione o di territori limitrofi, ad eccezione dei produttori esclusi da altre associazioni a norma del successivo punto 8);

3) che ciascun socio non possa far parte di altre associazioni del medesimo settore nello stesso territorio;

4) che, non avendo l'associazione scopo di lucro, gli investimenti siano specificamente orientati alla realizzazione delle finalità per cui viene costituita l'associazione;

5) che per le associazioni previste dal secondo comma dell'articolo 2, lettere a), b), c), nell'assemblea spetti un voto a ciascun singolo produttore, associato direttamente o come membro di organizzazione cooperativa. Sulle materie oggetto di deliberazioni da parte delle associazioni previste dalla presente legge cui partecipino organizzazioni cooperative, queste ultime si asterranno dall'adottare preventive proprie decisioni; le deliberazioni delle associazioni avranno, con decreti emessi dalla Regione o dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le rispettive competenze, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati in casi di gravi necessità dichiarate tali dalle competenti autorità regionali o nazionali;

6) che sia garantita negli organi direttivi ed esecutivi dell'associazione la rappresentanza delle minoranze;

7) che l'associazione, con delibera dell'assemblea assunta a maggioranza assoluta degli associati:

a) adotti regolamenti e programmi di produzione e di commercializzazione, ivi comprese le relative norme di qualità, vincolanti per gli associati medesimi, al fine di vendere il prodotto alle condizioni di cessione stabilite e controllate dall'associazione, ovvero secondo contratto collettivo di coltivazione stipulato dall'associazione, ovvero secondo contratto interprofessionale di cessione dei prodotti, stipulato dalle asso-

ciazioni o dall'unione cui l'associazione aderisce;

b) stipuli convenzioni e contratti in rappresentanza dei propri soci, con operatori agricoli singoli o associati, privati o pubblici, per il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione dei prodotti nel mercato e curi la esecuzione delle operazioni relative;

c) decida in merito all'adesione ai contratti, alle convenzioni o agli accordi stipulati dalle unioni nazionali o regionali del settore, sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 7.

d) decida in merito all'adesione, ai sensi del successivo articolo 6, ad una unione regionale del settore;

8) che all'associazione spetti la facoltà di vigilare sulla osservanza, da parte degli associati, degli obblighi associativi, nonché di disporre sanzioni e, in caso di ripetute gravi infrazioni, l'esclusione del socio inadempiente;

9) che sia prevista la facoltà di ciascun associato di recedere dall'associazione non prima che siano trascorsi tre anni dalla sua adesione e salvo, comunque, preavviso non inferiore ad un anno;

10) che adottino misure anche di carattere finanziario al fine di agevolare l'apporto ed il ritiro dalla vendita dei prodotti degli associati;

11) il divieto del ricorso alla delega per il voto in assemblea, salvo che non sia a favore di un componente il nucleo familiare;

12) la rappresentanza negli organismi pubblici ai fini della programmazione agricolo-alimentare e nelle commissioni previste ai successivi articoli;

13) che si promuovano programmi di ricerca e sperimentazione agraria, di riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate;

14) che si promuova la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

15) che si curi la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti in collaborazione coi competenti servizi regionali e utilizzando centri e istituti, pubblici e privati, per ricerche di mercato.

L'accertamento dei requisiti è effettuato dalle Regioni entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle associazioni. Nel caso in cui il provvedimento formi oggetto di ricorso da parte delle associazioni interessate, esso deve essere impugnato dinanzi al tribunale amministrativo regionale, nel termine di 30 giorni.

Le associazioni dei produttori riconosciute hanno personalità giuridica.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

Al secondo comma, numero 3), in fine, aggiungere le seguenti parole: « o di cooperative o di altre forme associative aderenti sia direttamente che tramite consorzi alla associazione stessa o ad altre del medesimo settore nello stesso territorio ».

4.3

IL GOVERNO

Al secondo comma, n. 4), sostituire la parola: « avendo », con le altre: « potendo avere ».

4.4

IL GOVERNO

Al secondo comma, sostituire il n. 5) col seguente:

« 5) che nell'assemblea spetti un solo voto a ciascun produttore associato direttamente o come membro di organizzazione cooperativistica o di altra forma associativa. I voti spettanti ai produttori membri di cooperative od altra forma associativa sono espressi dal legale rappresentante dell'organizzazione stessa; quelli dei produttori mem-

bri di cooperative consorziate sono espressi dal legale rappresentante del relativo consorzio, che dispone di tanti voti quanti sono i soci aderenti alle cooperative stesse. Per la validità delle deliberazioni assembleari concernenti la nomina degli organi dell'associazione ed altre, per le quali è richiesta dalla legge o dallo statuto una maggioranza qualificata, dovrà essere valutato anche il volume della produzione vincolato da ciascun produttore alla disciplina dell'associazione ».

4.5

IL GOVERNO

Al secondo comma, al numero 7), dopo la parola: « associati » aggiungere le altre: « che rappresenti almeno il 51 per cento della produzione associata ».

4.1

BALBO

Al secondo comma, n. 7), dopo la parola: « associati » aggiungere le altre: « che rappresenti almeno il 50 per cento del volume della produzione organizzata ».

4.6

IL GOVERNO

Al numero 7, lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole: « tali regolamenti e programmi devono altresì prevedere norme particolari dirette a favorire un positivo rapporto con le cooperative di consumo ed i loro consorzi, nonché con le forme associative dei dettaglianti e dei consumatori; ».

4.2

FABBRI

Al numero 7), lettera c), dopo la parola: « adesione » inserire l'altra: « preventiva ».

4.7

IL GOVERNO

Al secondo comma, numero 10), dopo la parola: « che » inserire le altre: « l'associazione ».

4.8

IL GOVERNO

Z U R L O , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U R L O , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sembra al Governo che per realizzare quanto previsto dal provvedimento, cioè che i soci non possano aderire a più associazioni nel medesimo territorio, sia necessario aggiungere al punto 3) del secondo comma dell'articolo, dopo le parole: « nello stesso territorio » le parole: « o di cooperative o di altre forme associative aderenti sia direttamente che tramite consorzi alla associazione stessa o ad altre del medesimo settore nello stesso territorio ». Altrimenti si potrebbe verificare che un socio aderisca a una stessa associazione prima direttamente e poi in quanto membro di una cooperativa; in questa ipotesi egli aderirebbe due volte alla stessa associazione. Riteniamo quindi opportuna la precisazione proposta con l'emendamento 4.3.

L'emendamento 4.4, che suggerisce di sostituire la parola « avendo » con le parole: « potendo avere », ha un valore rafforzativo. L'emendamento 4.5 comporta invece un discorso più complesso. Occorre precisare in primo luogo, secondo il Governo, che spetta un solo voto a ciascun produttore singolo associato direttamente o come componente la cooperativa. Inoltre in secondo luogo sembra non chiaro se i soci delle cooperative siano o meno rappresentati dai legali rappresentanti delle stesse: è quindi necessario esplicitare tale punto. Sembra poi logico che per la nomina degli amministratori e sindaci — come per la formazione di maggioranze qualificate richieste dalle leggi e dagli statuti — sia valutato anche il valore della produzione organizzata. Per quanto riguarda il voto l'interrogativo è questo: mentre il socio che aderisce direttamente alla associazione dispone personalmente di un voto, nel caso di un socio che aderisce all'associazione attraverso una cooperativa questo può essere rappresentato dal presidente della cooperativa stessa? Se la risposta è sì, come noi riteniamo, è chiaro che il presidente deve poter esprimere in sede di votazione tanti voti quanti sono i soci della cooperativa perchè costoro devono pesare nelle decisioni nella stessa misura nella

quale influisce e pesa il singolo socio aderente.

Questo emendamento, se accolto, modifica in parte anche altri articoli ed è di rilevante importanza. Su di esso pertanto il Governo chiede di conoscere il parere dell'Assemblea. Del resto già in Commissione il Governo ha avuto modo di far presente il suo orientamento su questo articolo che è stato il più sofferto, visto che si è arrivati alla sua approvazione dopo una lunga serie di discussioni. La Commissione stessa infatti al riguardo ha tenuto per molti aspetti un atteggiamento problematico, giungendo poi a concordare questo testo che il Governo suggerisce di modificare per renderlo più aderente allo spirito del provvedimento.

L'emendamento 4.6 è implicitamente illustrato. Ho detto prima che il Governo ritiene che per le decisioni, laddove è necessaria una maggioranza qualificata, non si debba far riferimento solo al numero dei voti, ma anche alla produzione organizzata.

Per quanto concerne l'emendamento 4.8, si tratta di una modifica formale. Riteniamo che per rendere più chiara la dizione del paragrafo 10) sia opportuno aggiungere, dopo la parola: « che », la parola: « l'associazione ».

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Noi comprendiamo che il voto del singolo ha la sua importanza, ma in questo caso pensiamo che serva a poco perchè in materia economica una semplice maggioranza numerica alla quale non corrisponde una maggioranza degli effettivi detentori del prodotto non ha senso.

Per questo con l'emendamento 4.1 proponiamo che la maggioranza assoluta degli associati rappresenti almeno il 51 per cento della produzione associata. Questo non solo per rendere effettivamente operante la norma, ma anche per consentire la partecipazione della base produttiva alle scelte che coinvolgono il prodotto.

F A B B R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B B R I . L'emendamento 4.2 è molto chiaro. Proponiamo che le associazioni dei produttori nei loro regolamenti e nei loro programmi prevedano norme particolari dirette a favorire un positivo rapporto con le cooperative di consumo ed i loro consorzi, nonchè con le forme associative dei dettaglianti e dei consumatori. Riteniamo che su questo vi sia una carenza nella legge alla quale si può supplire con il nostro emendamento cui si collega quello successivo che prevede che i comitati debbano determinare gli indirizzi per attuare queste forme di collegamento.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* P A C I N I , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 4.3, sono favorevole in quanto esso precisa meglio il contenuto della norma approvata dalla Commissione. Sono anche favorevole all'emendamento 4.4. Per l'emendamento 4.5 del Governo, ho già fatto riferimento, anche in sede di relazione, alle difficoltà che si erano presentate nel formulare questa norma. In effetti, l'emendamento presentato dal Governo affronta un problema che abbiamo lungamente discusso all'interno della Commissione, arrivando alla conclusione con il testo che abbiamo presentato. Nell'emendamento 4.5 vi sono motivi di validità, ma bisogna tener conto che, avendo predisposto il testo sulla base di una ipotesi diversa, esso rischierebbe di modificare sostanzialmente l'impostazione del disegno di legge che stiamo discutendo. Pur rendendomi conto della validità delle motivazioni addotte dal Governo, tenendo però conto delle difficoltà che facevo precedentemente presenti vorrei pregare il Governo, se lo ritiene opportuno, di ritirarlo in modo da consentire, magari nella fase ulteriore dell'iter parlamentare di questo disegno di legge, un approfondimento che consenta una soluzione più adeguata del problema che è stato qui affrontato.

Sono contrario all'emendamento 4.1 del senatore Balbo e di conseguenza al 4.6 del Governo perchè introducono un elemento, quello della produzione, nell'ambito delle votazioni assembleari, che la Commissione non ha accolto e non ritiene di dover introdurre neanche in questa sede. Sono favorevole invece all'emendamento 4.2 del senatore Fabbrì, al 4.7 e al 4.8, entrambi del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per gli emendamenti 4.1 e 4.2 mi rimetto al parere del relatore.

B R U G G E R . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R U G G E R . Vorrei chiedere una delucidazione al relatore per quanto riguarda il punto 3) e l'emendamento del Governo: quando nel territorio dell'associazione c'è un proprietario con due aziende, e con una egli è socio di una cooperativa mentre con l'altra no, che cosa avviene se egli vuol essere associato all'associazione con tutte e due le aziende?

P A C I N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A C I N I , *relatore*. Con l'articolo 4 abbiamo inteso evitare che un produttore aderisse a più associazioni e l'emendamento presentato dal Governo intende ulteriormente definire questo concetto, per cui il caso presentato dal collega Brugger impone al produttore agricolo di fare una scelta tra l'una e l'altra cooperativa; non c'è altra possibilità.

P R E S I D E N T E . Se mi permette, onorevole relatore, la domanda del senatore Brugger non mi pare che fosse esattamente questa; egli supponeva che il proprietario

per un fondo fosse associato ad una cooperativa, e per un altro non fosse associato ad alcuna; quindi non è che debba scegliere tra l'una o l'altra cooperativa.

M A C A L U S O . Se è associato ad una sola cooperativa, il problema non si pone; il senatore Brugger ha fatto l'ipotesi che questo produttore si associ in due cooperative.

P R E S I D E N T E . Senatore Brugger, vuole interpretare autenticamente il suo pensiero?

B R U G G E R . Il signor Presidente ha esattamente interpretato il mio pensiero: se un proprietario con un'azienda non è associato ad alcuna cooperativa e con un'altra azienda è associato ad una cooperativa, in sede di associazione, ha solo un voto, mentre ne dovrebbe avere due.

P R E S I D E N T E . Assumiamo questo intervento del senatore Brugger come una dichiarazione di voto sull'emendamento 4.3.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevole Presidente, il relatore ha chiesto al Governo di ritirare gli emendamenti 4.5 e 4.6, riconoscendo che ci sono dei motivi di validità in tali proposte di emendamento e suggerendo quindi allo stesso Governo, eventualmente, di approfondire e di ripresentare questi emendamenti nel seguito dell'iter della discussione parlamentare sul provvedimento.

Il Governo ringrazia il relatore e accetta questo invito. Ritira pertanto gli emendamenti 4.5, 4.6 e gli altri che seguiranno e che si riferiscono a questa materia particolare, cioè all'espressione del voto e alla votazione qualificata con la valutazione della produzione organizzata.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento 4.5, presentato dal Governo, è stato ritirato.

Senatore Balbo, insiste per la votazione dell'emendamento 4.1?

BALBO. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 4.6, presentato dal Governo, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Fabbri. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4 nel suo complesso.

BERSANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSANI. Dichiaro che voterò contro questo articolo, soprattutto per quanto in esso è previsto circa il voto dei soci delle

cooperative all'interno delle associazioni. Il testo che ci accingiamo a votare (e mi rammarico che il Governo abbia ritirato il suo emendamento) in realtà fa regredire notevolmente la posizione delle cooperative rispetto alla situazione che abbiamo avuto fino ad oggi, almeno per quanto riguarda le associazioni di produttori realizzate — perché possibili — fin qui. Viene risolta infatti in modo negativo una questione che si trascina da molti anni sul modo con cui le cooperative possono e debbono stare dentro le associazioni dei produttori. Non è solo un problema italiano, ma anche europeo.

Il nostro relatore — di cui sottolineo anch'io lo sforzo particolarmente oneroso e impegnato — ha parlato di un associazionismo che cammina su due rotaie, entrambe di pari dignità e responsabilità: le associazioni e le cooperative. Le soluzioni proposte, invece, prevedono un'ipotesi che, nell'ampio quadro delle competenze attribuite alle associazioni dei produttori, assegna alla cooperazione un ruolo oggettivamente subalterno. Temo fortemente che, invece di incentivare un sistema associativo vigorosamente articolato in entrambe le direzioni — ed è lungi da me un'idea riduttiva dell'associazione dei produttori — si metteranno in moto effetti negativi nei confronti dell'organizzazione cooperativa, che purtuttavia il provvedimento dichiara di voler incentivare. La cooperazione — ed il collega Fabbri potrebbe ricordare a me il retaggio di Prampolini, Vergnani, Nullo Baldini, Massarenti e di tanti altri, non meno importante di quello di Grundvig, Gide, Luzzato o Rezara — non è solo essenziale come strumento di organizzazione economica, ma come forza di autogoverno democratico, scuola vivente di responsabilità, momento di sintesi di valori personalistici e di valori comunitari che ne fanno la forma più evoluta dell'associazionismo, specie in agricoltura. Se vogliamo favorire l'espansione della cooperazione e delle sue libere forme consorziali dobbiamo riconoscere ad esse, in quanto tali, una rappresentanza precisa e specifica. Prevedendo, invece, che esse si annullino proprio nel momento essenziale della decisione assembleare sembra che si vogliano privilegiare gli aspetti disciplinari prevalen-

ti in larga parte delle competenze delle associazioni dei produttori. Ciò era stato ben colto dal Governo, come risulta dall'emendamento purtroppo tardivamente presentato e poco fa ritirato, e in ogni modo è stato colto molto bene da una larga parte del movimento cooperativo anche nella recente conferenza nazionale sulla cooperazione.

Le cooperative hanno in larga misura difeso il criterio a cui ho fatto riferimento come essenziale per la salvaguardia delle caratteristiche della cooperazione e del senso specifico della loro convergenza nel quadro delle associazioni di produttori.

Sono questi i motivi per cui, signor Presidente, con specifico riferimento a questa parte, voterò contro l'articolo 4.

F A B B R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B B R I . Voglio dichiarare che votando in favore di questo articolo non intendiamo affossare la cooperazione nè tradire lo spirito dei grandi pionieri della cooperazione ed il loro insegnamento. Crediamo anzi di operare in quella direzione e non in contrasto con la stessa.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A , segretario:

Art. 5.

*(Istituzione dell'Albo regionale
e delle Commissioni consultive regionali
delle associazioni dei produttori)*

Con legge regionale sono determinate altresì:

a) le dimensioni delle associazioni da riconoscere, in modo tale che esse siano in gra-

do di svolgere nell'ambito territoriale in cui operano, in relazione al volume della produzione e al numero delle aziende del settore interessato, un'efficace azione di miglioramento e di disciplina della produzione e della commercializzazione dei relativi prodotti garantendo in ogni caso il pluralismo associativo;

b) le modalità per la istituzione di un apposito albo regionale in cui siano iscritte le associazioni riconosciute e per l'esercizio della vigilanza da parte delle Regioni, prevedendo, in particolare, che possa essere disposta con atto motivato la revoca del riconoscimento quando vengano meno i requisiti previsti dall'articolo 4 ovvero, previa diffida, quando l'associazione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali relative al settore interessato;

c) le modalità per l'istituzione di Commissioni consultive regionali cui partecipino rappresentanti delle associazioni e delle unioni di produttori riconosciute, delle organizzazioni professionali agricole e delle federazioni della cooperazione agricola facenti parte delle organizzazioni cooperativistiche riconosciute, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati tramite le rispettive sezioni regionali; le Commissioni medesime sono chiamate ad esprimere, in particolare, pareri sulle domande di riconoscimento, sulla concessione di contributi, sulla revoca del riconoscimento.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A , segretario:

Aggiungere alla rubrica: « Fissazione delle dimensioni delle associazioni ».

5.1

IL GOVERNO

Al punto a), sostituire le parole: « garantendo in ogni caso il pluralismo associativo », con il seguente periodo: « Al fine di garantire il pluralismo associativo, il rico-

noscimento deve essere, in ogni caso, concesso alle associazioni di produttori che siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, e che rappresentino almeno il 15 per cento del volume globale di produzione nella zona di operatività dell'associazione, ed associno almeno 50 produttori ».

5.2

BALBO

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'emendamento 5.1 è molto semplice: con esso si chiede di completare la titolazione dell'articolo.

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, siamo favorevoli al pluralismo associativo previsto in questo articolo, ma appunto per questo riteniamo che sia necessario garantire questo pluralismo in maniera concreta, senza peraltro polverizzare l'associazionismo in modo da renderlo inefficiente. Da ciò deriva il nostro emendamento che concede il riconoscimento alle associazioni che abbiano il minimo di 50 produttori associati e che rappresentino almeno il 15 per cento del volume globale di produzione nella zona in cui opera l'associazione stessa.

L'emendamento tende anche ad evitare disorganicità tra le diverse regioni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* P A C I N I , *relatore*. Sono favorevole all'emendamento 5.1 e contrario al 5.2 per i motivi che già precedentemente ho riferito circa la questione della produzione.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo con il parere espresso dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 5.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I -
M O N A , *segretario*:

Art. 6.

(Riconoscimento delle unioni regionali)

Con legge regionale sono determinate le condizioni e le modalità per il riconoscimento delle unioni regionali, che siano costituite esclusivamente da associazioni di produttori riconosciute dalla Regione, con l'osservanza di quanto previsto dai successivi commi.

Il riconoscimento delle unioni è disposto su richiesta di un numero di associazioni rappresentativo della produzione regionale nel settore.

Ai fini del riconoscimento, gli statuti delle unioni devono prevedere:

a) il diritto di adesione di tutte le associazioni riconosciute del settore e della Regione in cui opera l'unione;

b) un numero di voti spettante a ciascuna associazione aderente, proporzionalmente al numero degli associati;

c) tutte le norme, in quanto compatibili, stabilite per il riconoscimento delle sin-

gole associazioni di produttori di cui al precedente articolo 4.

Le unioni regionali riconosciute acquistano la personalità giuridica.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A , segretario:

Al secondo comma, sostituire le parole: « rappresentativo della produzione regionale nel settore » con le altre: « che rappresentino almeno una quota pari al 20 per cento della produzione organizzata nella Regione e comunque non inferiore al 10 per cento della produzione totale regionale nel settore ».

6.1 **IL GOVERNO**

Al terzo comma, lettera b), dopo la parola: « associati », aggiungere le altre: « e al volume della produzione da essa organizzata ».

6.2 **IL GOVERNO**

Al terzo comma, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« ...) che spetti all'unione di disporre gli indirizzi e i criteri generali per lo svolgimento da parte delle associazioni aderenti dei compiti istituzionali ed il loro coordinamento ».

6.3 **IL GOVERNO**

Dopo il terzo comma inserire il seguente:

« La legge regionale determina altresì:

a) le modalità per l'esercizio della vigilanza sulle unioni riconosciute da parte della Regione, nonché per la revoca del riconoscimento nei casi previsti dal precedente articolo 5;

b) le forme e le modalità con cui le unioni regionali riconosciute partecipano alla formazione e alla attuazione dei programmi regionali in agricoltura ».

6.4 **IL GOVERNO**

Z U R L O , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U R L O , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, i tre primi emendamenti vanno ritirati per le ragioni dette prima: è presente anche qui il discorso relativo alla valutazione della produzione; conseguentemente ai motivi già esposti riteniamo che i parametri stabiliti debbano essere modificati. Tutto il problema quindi sarà riproposto.

Pertanto ritiro gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3 e suggerisco di voler completare il terzo comma dell'articolo 6 inserendo la formulazione che è stata suggerita dal Governo con l'emendamento 6.4.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 6.4.

* **P A C I N I ,** relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 6.4, sarei tendenzialmente contrario — comunque mi rimetto all'Assemblea — perchè all'articolo 7, al comma nono, prevediamo appunto le questioni relative alla vigilanza e di conseguenza mi sembrerebbe una aggiunta che non s'inserisce esattamente nel testo del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 6.4, presentato dal Governo e per il quale la Commissione si è rimessa all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

Art. 7.

(Riconoscimento delle unioni nazionali)

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono riconosciute le unioni nazionali che siano costituite esclusivamente da unioni regionali riconosciute.

Il riconoscimento è disposto su richiesta di più unioni regionali del settore interessato che rappresentino, comunque, una quota non inferiore al 15 per cento degli associati e della produzione organizzata nel settore.

Ai fini del riconoscimento, gli statuti delle unioni devono disciplinare i compiti delle stesse e i loro rapporti con le unioni regionali aderenti, osservando, in quanto compatibili, le norme di cui al terzo comma del precedente articolo 6.

Le unioni nazionali riconosciute possono stipulare convenzioni ed accordi con operatori economici pubblici o privati, anche rappresentati dalle loro organizzazioni professionali per la utilizzazione e la vendita dei prodotti agricoli.

Le convenzioni e gli accordi di cui al precedente comma, possono, altresì, riguardare i contratti di integrazione, intendendo come tali quelli conclusi dalle associazioni aderenti con una o più imprese industriali o commerciali, pubbliche o private, che comportino l'obbligo reciproco di fornitura di prodotti o di servizi.

Tali convenzioni od accordi debbono essere stipulati di intesa con le unioni regionali e le associazioni di base.

I contratti, le convenzioni e gli accordi stipulati dai soci delle associazioni e relative

unioni regionali, in contrasto con le norme stabilite nei precedenti commi sono nulli. I contratti, le convenzioni, gli accordi di cui ai precedenti commi debbono essere approvati dalle assemblee delle unioni nazionali con almeno due terzi dei voti dei presenti.

Le unioni regionali debbono prevedere nei loro statuti norme adeguate per l'attuazione di quanto previsto ai commi precedenti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede alla vigilanza sulle unioni nazionali riconosciute. Con decreto motivato del Ministro può essere disposta la revoca del riconoscimento qualora venga meno uno dei requisiti stabiliti dal presente articolo per il riconoscimento stesso, ovvero, previa diffida, quando l'unione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali relative al settore interessato.

Le unioni nazionali riconosciute concorrono alla formazione dei programmi nazionali in agricoltura, secondo le procedure previste dalle leggi relative.

Il Comitato interministeriale per la politica agricolo-alimentare presso il CIPE, può disporre che le norme di qualità siano rese vincolanti per tutti i produttori di uno dei settori indicati nella tabella allegata, sentite le unioni nazionali interessate e sulla base del comitato di cui al successivo articolo 11.

Le unioni nazionali riconosciute acquistano la personalità giuridica.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

Sostituire il secondo comma col seguente:

« Il riconoscimento è disposto su richiesta di più unioni regionali del settore interessato ».

Sostituire il settimo comma col seguente:

« I contratti, le convenzioni, gli accordi di cui ai precedenti commi debbono essere approvati dalle assemblee delle unioni nazionali con la maggioranza del 50 per cento dei voti delle unioni regionali che rappresentino almeno il 50 per cento del volume della produzione organizzata ».

7.2

IL GOVERNO

All'undicesimo comma, sopprimere le parole: « presso il CIPE ».

7.3

IL GOVERNO

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Per quanto riguarda l'emendamento 7.1, non si condivide il parametro indicato nel secondo comma dell'articolo 7, che, almeno nella fase iniziale dell'attività dell'associazione, rischia di renderla non funzionante. Si chiede quanto meno di ridurre il 15 per cento previsto al 10 per cento o, altrimenti, di tornare al testo originario del disegno di legge governativo, come proposto appunto con l'emendamento in esame. In sostanza riteniamo che all'inizio dell'attività dell'associazione il 15 per cento proposto difficilmente si potrà raggiungere: quindi o si riduce il parametro al 10 per cento o lo si elimina completamente e si torna al testo del Governo che si riferiva genericamente a più unioni senza stabilire parametri.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.2, si fa presente che la prima parte del settimo comma andrebbe abolita in quanto appare in contrasto con il principio della tutela della buona fede del terzo. Si ricorda che negli statuti deve essere prevista una sanzione per chi non rispetti gli obblighi associativi. Potrebbe in tal caso prevedersi anche la rifu-

Con l'emendamento 7.3 si chiede di sopprimere, all'undicesimo comma, le parole: « presso il CIPE ». Nel testo del Governo si faceva riferimento al CIPAA. La Commissione ha considerato opportuno riferirsi all'organismo agricolo-alimentare costituito presso il CIPE perchè il CIPAA non è ancora formalmente costituito. Poichè il Governo ha presentato un emendamento per l'istituzione del CIPAA, che consiste in un articolo aggiuntivo al disegno di legge, si suggerisce di modificare la formulazione: « Il Comitato interministeriale per la politica agricolo-alimentare presso il CIPE », nella speranza che l'Assemblea voglia approvare l'articolo aggiuntivo per l'istituzione del CIPAA.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* P A C I N I , *relatore.* Onorevole Presidente, prima di esprimere il parere ho bisogno di un chiarimento. Il testo dell'emendamento 7.1 propone di sostituire il secondo comma con il seguente: « Il riconoscimento è disposto su richiesta di più unioni regionali del settore interessato », che è identico alle prime tre righe del secondo comma dell'articolo 7. Vorrei quindi sapere se si intende che l'emendamento abbia il significato di sopprimere le altre righe del secondo comma.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Certamente.

P A C I N I , *relatore.* Allora non sarei del tutto favorevole perchè, pur riconoscendo le ragioni che adduce il Sottosegretario, tuttavia sembra opportuno stabilire almeno un minimo di produzione per dare riconoscimento giuridico alle associazioni. Sarei quindi più favorevole a ridurre quel 15 per cento ad un 10 per cento.

C'è poi l'emendamento 7.2, tendente a sostituire il settimo comma. Esprimo nuovamente parere contrario perchè si introduce l'elemento della produzione. Sono invece favorevole all'emendamento 7.3 che è collegato all'articolo aggiuntivo proposto dal Gover-

no per quanto riguarda la costituzione del CIPAA.

Z U R L O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

Z U R L O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono favorevole a che il secondo comma dell'articolo 7 termini alle parole: « del settore interessato ».

L'emendamento 7.2, per le ragioni che abbiamo detto prima, viene ritirato. Per quanto riguarda l'emendamento 7.3, vi è il problema del CIPAA: attualmente questo Comitato interministeriale, in effetti, non esiste. Sembrerebbe però opportuno, all'undicesimo comma per i motivi esposti, sopprimere le parole: « presso il CIPE ».

P R E S I D E N T E. Onorevole relatore, come lei ha udito, il rappresentante del Governo mantiene l'emendamento 7.1. Ritiene di dover a sua volta mantenere la proposta di riduzione dal 15 al 10 per cento?

P A C I N I, *relatore*. Signor Presidente, la mantengo.

Z U R L O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

Z U R L O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Si tratta di una formula alternativa valida, come del resto avevo detto anche nel mio intervento.

P A C I N I, *relatore*. Allora il secondo comma dell'articolo 7 dovrebbe suonare così: « Il riconoscimento è disposto su richiesta di più unioni regionali del settore interessato che rappresentino comunque una quota non inferiore al 10 per cento degli associati e della produzione organizzata nel settore ».

P R E S I D E N T E. Onorevole Sottosegretario, è d'accordo?

Z U R L O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo e pertanto ritiro l'emendamento 7.1.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente a sostituire, al secondo comma dell'articolo 7, le parole: « 15 per cento » con le altre: « 10 per cento ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento 7.2, presentato dal Governo, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3.

F A B B R I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F A B B R I. Poichè è evidente, come ha detto il Sottosegretario, la pregiudizialità del proposto articolo aggiuntivo che istituisce il CIPAA, credo che prima occorra votare lo emendamento 13.0.1 che istituisce il CIPAA perchè, se non viene istituito il CIPAA, resta senza significato il voto su questo emendamento e resta senza significato l'undicesimo comma dell'articolo 7.

Comunque annuncio il nostro voto contrario all'emendamento, perchè siamo contro l'altro emendamento che istituisce il CIPAA. Ad ogni modo, mi sembrerebbe più logico votare prima l'emendamento istitutivo del CIPAA piuttosto che un emendamento che è connesso a questa istituzione.

P R E S I D E N T E. L'emendamento 7.3 resta accantonato. La sua votazione, e conseguentemente quella dell'articolo 7, avrà luogo dopo la votazione dell'emendamento aggiuntivo 13.0.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

Art. 8.

(Finanziamento
delle organizzazioni riconosciute)

Le associazioni dei produttori e le loro unioni regionali e nazionali riconosciute, per il finanziamento delle loro attività statutarie, dispongono delle entrate derivanti:

a) dai contributi ordinari degli associati nella misura stabilita dai rispettivi statuti;

b) dai contributi e concorsi finanziari pubblici;

c) da ogni altro provento relativo alle attività svolte.

Per i servizi per conto di enti pubblici la contabilità dovrà essere tenuta separata.

I bilanci delle organizzazioni riconosciute sono pubblici e sottoposti alla vigilanza delle Regioni e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le rispettive competenze territoriali.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

Nell'ultimo comma, sopprimere la parola: « territoriali ».

8.1

IL GOVERNO

ZURLO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZURLO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo ritiene che la parola « territoriali », contenuta nell'ultimo comma dell'articolo, sia inutile e propone di sopprimerla.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

PACINI, relatore. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

Art. 9.

(Trattamento preferenziale delle organizzazioni riconosciute dai produttori associati)

Le associazioni dei produttori e le loro unioni riconosciute sono preferite nell'attuazione degli interventi sul mercato agricolo-alimentare previsti dalle norme comunitarie e nazionali, nonché nell'attuazione di programmi di sviluppo, riconversione e qualificazione della produzione del settore. Le associazioni e le unioni riconosciute collaborano alle attività di studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità riguardanti la produzione ed il mercato agricolo alimentare.

Le associazioni dei produttori e le loro unioni riconosciute sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla CEE.

Le cooperative e loro consorzi aderenti ad organizzazioni riconosciute sono preferite nella concessione delle provvidenze finanziarie pubbliche destinate a favorire la acquisizione, la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di conservazione, trasformazione e commercializzazione di pro-

dotti agricoli, che rientrino nei programmi delle associazioni medesime.

I produttori aderenti ad associazioni riconosciute hanno la precedenza nella concessione delle provvidenze finanziarie pubbliche, per il miglioramento e l'ammodernamento delle loro imprese agricole, nonché degli altri incentivi alla produzione, in quanto rientrino nei programmi delle associazioni medesime e siano richiesti per il loro tramite.

P R E S I D E N T E . Su quest'articolo è stato presentato dal Governo l'emendamento 9.1 tendente a sopprimere l'ultimo comma.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Onorevole Presidente, la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 9 fa sorgere qualche perplessità: il favorire una particolare categoria di cittadini potrebbe essere in contrasto con il dettato costituzionale. Quindi il Governo propone la soppressione di tale comma.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* **P A C I N I ,** *relatore.* Onorevole Presidente, la Commissione ha approvato all'unanimità l'ultimo comma dell'articolo 9, non ritenendo che vi fossero argomentazioni di carattere costituzionale tali da renderlo non valido. Infatti con questo comma non stabiliamo una preferenza: noi diciamo che i soci delle associazioni di produttori nella concessione di provvidenze finanziarie possono avere una precedenza. È una forma attraverso la quale si incentiva l'associazionismo dei produttori, e non si intaccano, secondo l'opinione della Commissione, norme di caratte-

re costituzionale. Pertanto mi dichiaro contrario all'emendamento del Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 9.1, presentato dal Governo e non accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzare la mano

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A , *segretario:*

Art. 10.

(Contributi per l'avviamento delle organizzazioni riconosciute)

Le Regioni provvedono a concedere contributi esenti da qualsiasi imposta secondo i criteri e nelle misure stabilite con proprie leggi, al fine di favorire la costituzione e il primo funzionamento delle associazioni dei produttori e delle loro unioni regionali.

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in ragione di lire 6 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 9 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.

La predetta somma è ripartita tra le Regioni con delibera della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della citata legge n. 281, d'intesa col Comitato interministeriale per la politica agricolo-alimentare. Con la stessa delibera sono definiti anche gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei contributi.

Al fine di favorire la costituzione e il primo funzionamento delle unioni nazionali è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 4 mi-

liardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 6 miliardi in ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.

I contributi esenti da qualsiasi imposta sono concessi, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la predetta Commissione interregionale, nei primi cinque anni successivi a quello del riconoscimento dell'unione, in misura non superiore per il primo anno all'1 per cento, per il secondo anno al 2 per cento e dal terzo al quinto anno al 3 per cento del valore della produzione effettivamente organizzata.

I contributi associativi corrisposti dagli aderenti alle associazioni ed unioni di cui alla presente legge, anche se determinati statutariamente in base ai costi dei diversi servizi da queste forniti, sono esenti da ogni imposta. Gli atti costitutivi, gli statuti ed i libri sociali delle associazioni e delle unioni di cui alla presente legge beneficiano delle stesse esenzioni e riduzioni in materia di imposte indirette e di tasse previste per le società cooperative.

Le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalle leggi vigenti per le cooperative ed i loro consorzi sono estese, per le funzioni previste dalla presente legge, alle associazioni dei produttori e relative unioni riconosciute.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

Al terzo comma, sostituire il primo periodo col seguente: « La predetta somma è ripartita tra le Regioni con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione agricola alimentare, d'intesa con la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

10.1

IL GOVERNO

Al terzo comma, in fine, aggiungere il seguente periodo: « Tenuto conto della oppor-

tunità di favorire le associazioni di produttori di zone svantaggiate e di agevolare ulteriori aggregazioni delle associazioni di produttori riconosciute al 2° e 3° grado, nonchè di limitarne la entità per le associazioni preesistenti, o derivanti da organizzazioni preesistenti, all'entrata in vigore della presente legge ».

10.3

BALBO

Al quinto comma, sostituire le parole da: « per il primo » fino al punto con le altre: « per il primo anno al 3 per cento, per il secondo anno al 2 per cento e dal terzo al quinto anno all'1 per cento del valore della produzione effettivamente organizzata e comunque non superiore al 40 per cento per il primo anno, al 25 per cento per il secondo ed al 15 per cento per gli anni successivi delle spese previste sul bilancio generale ».

10.2

IL GOVERNO

ZURLO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZURLO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, il testo della Commissione, riservando alla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281 il compito di ripartire la somma tra le regioni, modifica lo spirito di detto articolo che non riconosce alla commissione interregionale presso il CIPE un potere deliberativo. Pertanto riteniamo che l'articolo debba essere modificato affidando il compito della ripartizione al comitato interministeriale di cui si è detto prima, cioè al CIPAA, o in sua mancanza al CIPE, sentita la commissione interregionale, alla quale comunque non può essere dato un potere che l'articolo 13 non le riconosce.

Per quanto concerne l'emendamento 10.2, riteniamo che il rapporto stabilito nel quinto comma debba essere invertito. La Commissione ha deciso che i contributi siano concessi in misura non superiore: per il primo anno all'1 per cento, per il secondo anno al

2 per cento e dal terzo al quinto al 3 per cento della produzione effettivamente organizzata. Siamo invece dell'avviso che si debba fare il contrario, iniziando cioè dal primo anno con il 3 per cento e passando al 2 ed all'1 per cento, tenuto conto delle spese di avviamento e quindi delle maggiori necessità connesse con l'inizio dell'attività.

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . È dovere del legislatore incentivare, nello spirito di una costante legislativa che è stata sempre presente nel nostro Parlamento, le zone più sfavorite. Per questa ragione abbiamo presentato l'emendamento 10.1 che si raccorda con le norme comunitarie in materia di associazioni di produttori, favorisce le zone svantaggiate e la concentrazione progressiva dell'offerta e dà contributi in modo particolare alle associazioni di nuova formazione.

R I C C I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R I C C I . Signor Presidente, desidererei fare una proposta di ordine metodologico o una mozione d'ordine (definitela come meglio ritenete). Questo disegno di legge, per quello che mi risulta dalla lettura degli atti parlamentari, è stato discusso per molti mesi dalla Commissione di merito, presente e partecipe il Governo. Mi sento, come parlamentare, in estremo disagio, essendo solamente un ascoltatore e non un attore della vicenda legislativa, nel vedere che questa sera ci troviamo di fronte ad un permanente contrasto tra il Governo da una parte e la Commissione dall'altra.

La Commissione ha elaborato un testo che è stato approvato a maggioranza o all'unanimità, presente il rappresentante del Governo, e quindi debbo presumere con la collaborazione e con la possibilità da parte del Governo stesso di apportare le modifiche necessarie. Il testo viene questa sera al nostro

esame, con l'urgenza, come sempre succede, della vigilia di un avvenimento che sembra simile alla fine di una legislatura; ma assistiamo a questa specie di dialogo tra sordi: il Governo propone emendamenti che la Commissione non ha avuto l'opportunità di valutare e di apprezzare e la Commissione difende il proprio operato che è frutto di lunghi mesi di lavoro. A questo punto io, trovandomi a disagio nel dover prendere posizione e nel votare, mi asterrò dalle votazioni successive; però mi permetto di chiedere a lei, onorevole Presidente, se non ritiene, considerando che stiamo in prima lettura e non in seconda, di far sospendere questa penosa vicenda e di rinviare davanti alla Commissione il dibattito perchè si concordino un atteggiamento comune.

P R E S I D E N T E . Prendo atto della sua dichiarazione di astensione, senatore Ricci, ma ovviamente non posso a questo punto sospendere l'iter legislativo che stiamo percorrendo.

Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* P A C I N I , *relatore*. Sulla base dei chiarimenti espressi dal Sottosegretario circa le competenze della Commissione interregionale, di cui alla legge n. 281, mi dichiaro favorevole all'emendamento 10.1; non sono invece favorevole all'emendamento 10.2 del Governo proprio per ragioni opposte a quelle presentate dal Sottosegretario. La Commissione cioè ha ritenuto, trattandosi di associazioni che cominceranno ad esistere non appena approvata questa legge, che non abbiano immediatamente bisogno dei finanziamenti mentre invece, man mano che esse si potenziano e aumentano la loro attività, avranno bisogno di essere maggiormente sostenute anche sul piano dei contributi. Per le motivazioni addotte dalla Commissione quindi, che vanno in senso opposto a quelle espresse dal Sottosegretario, lo pregherei di non insistere nel suo emendamento.

Circa il 10.1 del senatore Balbo lo pregherei di ritirarlo perchè non mi sembra opportuno; infatti abbiamo dato questa compe-

tenza al comitato interministeriale della programmazione agricola e alimentare di intesa con la commissione interregionale, per cui le competenze previste nell'emendamento del collega Balbo verrebbero in qualche maniera a modificare il contenuto della legge n. 281.

P R E S I D E N T E . Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'emendamento del senatore Balbo e poi a dirci se accoglie l'invito rivoltagli dal relatore.

Z U R L O , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, mantengo il primo emendamento 10.1, su cui il relatore ha espresso parere favorevole; mi rimetto al parere della Commissione per l'emendamento 10.3 del senatore Balbo e ritiro il 10.2.

Voglio con l'occasione precisare che proprio il fatto che l'*iter* di questo provvedimento è stato lungo sta a dimostrare che non ci sono state delle convergenze immediate. Abbiamo avuto una fase abbastanza laboriosa e difficile nella preparazione di questa legge e purtroppo non si è potuto pervenire ad un'intesa definitiva e completa, in particolare per quanto si riferisce agli articoli 4 e seguenti. D'altronde lo stesso senatore Pacini, nell'invitare il Governo a ritirare alcuni emendamenti, ha riconosciuto che in essi c'erano ragioni di validità.

Il Governo ha espresso comunque in partenza un giudizio favorevole su questo provvedimento; riconferma questo giudizio favorevole pur riservandosi un ulteriore approfondimento e l'eventuale ripresentazione dei suoi emendamenti nel corso dell'*iter* del provvedimento stesso. Questa è stata la chiara posizione del Governo fin dall'inizio. Mi dispiace che il senatore Ricci non fosse qui presente quando è cominciata la discussione; d'altro canto anche nella relazione di presentazione del provvedimento il senatore Pacini ha preannunciato questa posizione del Governo, che è di differenziazione su alcuni particolari di questa legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 10.1, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

P R E S I D E N T E . Senatore Balbo, insiste per la votazione dell'emendamento 10.3?

B A L B O . Per le ragioni esposte dal relatore, lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Ricordo che lo emendamento 10.2 è stato ritirato dal Governo.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , segretario:

Art. 11.

(Comitati regionali e nazionali)

Le Regioni provvedono ad istituire, secondo le modalità disposte con proprie leggi, comitati regionali per ciascuno dei settori produttivi e gruppi omogenei di cui alla tabella allegata, composti da rappresentanti delle unioni riconosciute a norma della presente legge.

I comitati sono integrati da rappresentanti, aventi voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, a livello nazionale, ciascuna delle quali provvede a designare, tramite le proprie sezioni regionali, un proprio rappresentante, nonché delle centrali cooperative riconosciute designati dalle rispettive sezioni regionali.

Spetta ai comitati regionali il compito di rappresentare unitariamente le unioni regionali che li compongono e di coordinare e sviluppare l'attività delle unioni stesse. I comitati regionali durano in carica due anni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire, per ciascuno dei settori produttivi o gruppi omogenei di cui alla tabella allegata, un comitato nazionale di settore composto dai rappresentanti delle unioni nazionali riconosciute in numero proporzionale ai produttori delle organizzazioni riconosciute ad esse aderenti ed integrato da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuna delle organizzazioni professionali-sindacali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonchè per ciascuna delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute.

I comitati hanno lo scopo di rappresentare unitariamente le unioni nazionali riconosciute, coordinandone l'attività e lo sviluppo, partecipando alle procedure per la formazione dei programmi nazionali riguardanti il settore, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

I comitati, in particolare, dovranno:

a) favorire un positivo rapporto mediante accordi interprofessionali tra associazione dei produttori e relative unioni ed organizzazioni industriali riguardanti i reciproci programmi produttivi e le condizioni di scambio delle derrate agricole e dei mezzi tecnici;

b) svolgere una funzione consultiva per quanto concerne la concessione e la revoca del pubblico riconoscimento, i finanziamenti, l'affidamento di compiti ed interventi alle unioni nazionali;

c) proporre e partecipare alla definizione di programmi pubblici per la formazione professionale di quadri tecnici e dirigenti per le associazioni e le relative unioni;

d) formulare pareri e proposte circa le norme di qualità, di cui al precedente articolo 7;

e) disporre gli indirizzi ed i criteri generali per lo svolgimento da parte delle unioni dei loro compiti istituzionali.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentita la Commissione interregionale di cui al-

l'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, numero 281, sono stabilite le modalità per l'istituzione ed il funzionamento dei comitati nazionali.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

Al primo comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: « in numero proporzionale ai produttori delle associazioni ad esse aderenti ed al volume della produzione da esse effettivamente organizzata ».

11.2

IL GOVERNO

Al secondo comma, sostituire le parole: « delle centrali cooperative riconosciute » *con le altre:* « delle federazioni della cooperazione agricola facenti parte delle organizzazioni cooperativistiche riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale ».

11.3

IL GOVERNO

Al quarto comma, dopo le parole: « ad esse aderenti », *inserire le altre:* « ed al volume della produzione effettivamente da esse organizzata ».

11.4

IL GOVERNO

Al quarto comma, sostituire le parole: « centrali cooperative giuridicamente riconosciute » *con le altre:* « Federazioni della cooperazione agricola facenti parte delle organizzazioni cooperativistiche riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale ».

11.5

IL GOVERNO

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

« f) determinare indirizzi e criteri generali per favorire l'instaurazione di positivi rapporti fra le associazioni dei produttori e le loro unioni regionali e nazionali da una

parte e la cooperazione di consumo e le forme associative dei dettaglianti e dei consumatori dall'altra ».

11.1

FABBRI

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'emendamento 11.2, per le ragioni espresse prima, viene ritirato.

L'emendamento 11.3, che mantengo, è una precisazione che chiediamo venga fatta nel provvedimento. Si parla di centrali cooperative riconosciute; ci sembra una formulazione poco chiara, per cui preghiamo di definirle così: « delle federazioni della cooperazione agricola facenti parte delle organizzazioni cooperativistiche riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale ».

Ritiro l'emendamento 11.4 per le ragioni già esposte e mantengo l'emendamento 11.5.

F A B B R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B B R I . L'emendamento 11.1 è il necessario completamento della proposta che ha già trovato accoglimento per quanto riguarda le associazioni dei produttori. Così come abbiamo stabilito che le associazioni dei produttori instaurino rapporti particolari e positivi con le forme associative dei dettaglianti e dei consumatori e con le cooperative di consumo, così prevediamo con l'emendamento alla lettera f) che i comitati nazionali e regionali abbiano a determinare indirizzi e criteri per favorire l'instaurazione di questo rapporto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame, tenendo conto che sono stati ritirati gli emendamenti 11.2 e 11.4.

* P A C I N I , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 11.3, quella presentata dal Governo è una formulazione che chiarisce, ma in senso restrittivo. Comunque può anche essere accolta, per cui il relatore si rimette all'Assemblea.

Lo stesso discorso vale per l'emendamento 11.5, per cui mi rimetto all'Assemblea. Sono favorevole invece all'emendamento 11.1.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 11.1.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi rimetto al parere del relatore.

V I T A L E G I U S E P P E . Domando di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 11.3.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I T A L E G I U S E P P E . L'emendamento 11.3 sostituisce la dizione « delle centrali cooperative riconosciute », che è corrente in molte altre leggi, con l'altra equivoca, a mio parere, « delle federazioni della cooperazione agricola facenti parte delle organizzazioni cooperativistiche riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale ». Intanto non tutte le centrali cooperative sono organizzate sulla base di federazioni di settore. In secondo luogo c'è una sottigliezza linguistica che però diventa un equivoco giuridico, quando si dice « facenti parte delle organizzazioni cooperativistiche riconosciute maggiormente rappresentative ». Vorrei sapere se si tratta delle centrali cooperative già riconosciute per legge, oppure di organizzazioni che verrebbero riconosciute come maggiormente rappresentative agli effetti della legge in discussione.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sappiamo tutti che le federazioni non sono riconosciute, bensì solo le confederazioni e quindi se si parla

di organizzazioni riconosciute maggiormente rappresentative si intendono le confederazioni.

VITALE GIUSEPPE. Siccome la formula mi sembra equivoca preferirei quella semplice più volte usata di « centrali cooperative riconosciute ». Quindi sono contrario al cambiamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal Governo, per il quale il relatore si rimette all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano. Essendo dubbio il risultato della votazione, chi non approva l'emendamento 11.3 è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Ritengo che l'emendamento 11.5 debba intendersi precluso. Comunque chiedo il parere del Governo.

ZURLO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, è senz'altro precluso però ritengo che per questa votazione sia mancato un sufficiente chiarimento. *(Proteste dall'estrema sinistra).* È stato chiesto il mio parere sulla preclusione dell'11.5 e credo quindi di poterlo dare. L'obiettivo che si voleva raggiungere è lo stesso: fare in modo che il riferimento fosse fatto alle organizzazioni cooperativistiche riconosciute, che non sono le federazioni, ma le confederazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

Art. 12.

(Disposizioni finali)

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di applicarsi le norme contenute in leggi vigenti relative al riconoscimento o all'iscrizione in appositi elenchi nazionali di organizzazioni o di associazioni di produttori, ivi comprese le associazioni e le unioni di piscicultori.

Le organizzazioni del settore ortofrutticolo sono disciplinate dalle disposizioni della presente legge nonché dalle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165, in quanto compatibili.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le associazioni di produttori riconosciute e iscritte in appositi elenchi nazionali sulla base di leggi vigenti adeguano i loro statuti alle norme della stessa e a quelle che saranno emanate dalle Regioni in conformità agli articoli precedenti.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'agricoltura e le foreste istituisce i comitati nazionali di cui al precedente articolo 11, chiamando a farne parte per i primi due anni, in mancanza delle unioni nazionali riconosciute, le unioni nazionali esistenti maggiormente rappresentative, le quali siano costituite con atto pubblico ed i cui statuti non siano in contrasto con le norme della presente legge. Nel caso in cui, al termine dei due anni, le unioni nazionali non fossero state riconosciute, queste potranno essere confermate ancora per un anno e fino ad un massimo di due anni.

(È approvato).

Art. 13.

(Norme transitorie)

Le associazioni e le unioni operanti alla entrata in vigore della presente legge potran-

no continuare a svolgere la loro attività, purchè questa non sia in contrasto con le nuove disposizioni.

Per i primi 4 anni dalla entrata in vigore della presente legge e comunque fino al riconoscimento delle unioni regionali di cui all'articolo 6, i rappresentanti delle associazioni attualmente riconosciute partecipano ai comitati regionali di cui all'articolo 11.

Per il medesimo periodo di tempo le associazioni attualmente riconosciute, in attesa di ottenere il riconoscimento ai sensi della presente legge, o di costituirsi in unioni regionali, potranno aderire alle unioni nazionali di cui all'articolo 7.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 13.0.1. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A , segretario:

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art.

« È istituito, nell'ambito del CIPE, il CIPAA, Comitato interministeriale per la politica agricolo-alimentare.

Esso è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, della agricoltura e delle foreste, del tesoro, delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio con l'estero, della sanità e della marina mercantile, nonchè dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Per il funzionamento del CIPAA si applicano le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo e nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Il CIPE delega al CIPAA le proprie competenze in materia di indirizzo e coordinamento della politica agricolo-alimentare.

Resta ferma la facoltà del CIPE di deliberare in merito a questioni di politica agricolo-alimentare rilevanti ai fini della politica economica nazionale.

Il CIPAA delibera su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

13.0.1

IL GOVERNO

Z U R L O , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U R L O , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, onorevoli senatori, sul CIPAA si è discusso tanto in diverse circostanze in occasione di altri provvedimenti. Sembra che ci sia un orientamento abbastanza concorde tra le varie forze politiche sull'istituzione, nell'ambito del CIPE, di un Comitato di ministri per trattare in modo particolare i problemi agricolo-alimentari, con una specializzazione quindi all'interno del CIPE stesso.

Poichè finora non è stato adottato un provvedimento che istituisca il CIPAA, potrebbe essere questa l'occasione per istituirlo, in modo che la parte della legge in cui si richiama un organismo interministeriale abbia un riferimento ben definito ed effettivo.

Il Governo quindi propone l'istituzione del CIPAA precisandone la composizione. Qu allora l'Assemblea non intenda approvare questa proposta, si faccia allora un esplicito riferimento al CIPE in quanto unico organismo attualmente esistente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

P A C I N I , relatore. La Commissione è favorevole all'emendamento.

F A B B R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B B R I . Signor Presidente, richiamo l'attenzione dell'Assemblea su questo articolo che meriterebbe una discussione molto più approfondita, incompatibile evidentemente con l'ora tarda. Chiedo però che l'Assemblea decida che questa non debba essere l'occasione per introdurre, in un clima di stanchezza e quasi marginalmente e di soppiatto, una norma così importante — alla quale siamo contrari — con la quale si istituisce un comitato interministeriale per la programmazione agricolo-alimentare.

La decisione di smembrare gli organi della programmazione andrebbe presa dopo un dibattito molto più approfondito e non in una legge specifica: si è già commesso questo errore con il CIPI, credendo che si possa fare la programmazione inventando delle sigle.

Annuncio, nel caso in cui s'insista sull'emendamento, il nostro voto contrario in quanto riteniamo che il nostro paese abbia bisogno di una direzione unica della politica economica (si dovrebbe creare un ministero unico dell'economia) e che comunque in questa situazione si debba mantenere il potere di direzione della politica economica al CIPE, senza smembramenti di sorta, abbandonando queste proposte di programmazione dimezzata.

È estremamente pericoloso per il comparto agricolo creare un organismo specifico che si occupi delle questioni agricolo-alimentari, perchè questo equivale a sanzionare la marginalizzazione o la settorializzazione dell'agricoltura, quasi stabilendo che quando si tratta di questioni agricole provvede il CIPAA; per cui questi problemi vanno stralciati dal contesto delle scelte di politica economica. Mentre al contrario va affermato il carattere di fattore propulsivo dell'agricoltura nei confronti dell'intera economia, per cui è sbagliato concepire una politica agricola dissociata dai problemi generali della direzione della politica economica.

Per questo caldeggiò il ritiro dell'emendamento al Governo e l'affidamento al CIPE di queste funzioni di programmazione; nel caso

in cui l'emendamento venga mantenuto, annuncio il voto contrario del mio Gruppo.

M A C A L U S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **M A C A L U S O .** Abbiamo già fatto una discussione, non in occasione dell'esame di questa legge ma quando abbiamo trattato dell'AIMA, sul CIPAA. Mi pare che sia stato abbastanza chiarito che non si smembra nulla perchè questo comitato resta all'interno del CIPE, è presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e non dal Ministro per l'agricoltura e non vediamo perchè all'interno del CIPE ci debba essere un settore che si occupa della programmazione industriale e non uno che si occupa della programmazione agricola, per ritrovarsi poi insieme nel CIPE.

Mi pare che questo sia più razionale e giusto, per cui prego i colleghi di approvare l'emendamento del Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 13.0.1, presentato dal Governo, accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Ritorniamo all'emendamento 7.3, precedentemente accantonato.

Onorevole Sottosegretario, mantiene tale emendamento?

Z U R L O , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Lo ritiro, ritenendo che possa considerarsi superfluo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'allegato. Se ne dia lettura.

167ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

27 LUGLIO 1977

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

ALLEGATO

TABELLA DEI SETTORI PRODUTTIVI PER I QUALI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E LE UNIONI REGIONALI E NAZIONALI

1. — Allevamenti bovini e carni bovine;
2. — Lattiero;
3. — Allevamenti suini;
4. — Allevamenti e carni ovine e/o caprine;
5. — Allevamenti e carni avicole e/o cunicole;
6. — Apicoltura;
7. — Frumento;
8. — Riso;
9. — Cereali foraggeri;
10. — Fiori e vivaismo;
11. — Olivicolo;
12. — Viticolo;
13. — Bieticolo;
14. — Tabacchicolo;
15. — Semi oleaginosi;
16. — Prodotti forestali;
17. — Sementi;
18. — Piantе tessili;
19. — Bachicoltura;
20. — Patate;
21. — Piscicoltura;
22. — Piantе medicinali;
23. — Sughero.

PRESIDENTE. Sull'allegato sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

Nell'allegato, al n. 2, dopo la parola: « lattiero », inserire l'altra: « caseario ».

All. 1

BALBO

Nell'allegato, al n. 2, dopo le parole: « lattiero » inserire le altre: « e/o caseario ».

All. 4

IL GOVERNO

Nell'allegato, al n. 3, dopo le parole: « allevamenti suini », aggiungere le altre: « o carni suine ».

All. 2

BALBO

Nell'allegato, al n. 12, sostituire la parola: « viticolo », con l'altra: « vitivinicolo ».

All. 3

BALBO

Nell'allegato, al n. 12, sostituire la parola: « viticolo » con l'altra: « vitivinicolo ».

All. 5

IL GOVERNO

BALBO, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBO. L'emendamento al numero 2 dell'allegato tende ad un raccordo con il regolamento comunitario in via di elaborazione. Lo stesso si può dire per l'emendamento al numero 3 e per quello al numero 12. Al tempo stesso i tre emendamenti All. 1, All. 2 e All. 3 mirano a far fruire degli incentivi previsti dal disegno di legge i produttori che si sono proiettati oltre l'azienda.

ZURLO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZURLO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Con l'emendamento All. 4 il Governo chiede di ripristinare le parole « e/o caseario » dopo la parola « lattiero » e con l'emendamento All. 5 si chiede di sostituire la parola « viticolo » con l'altra « vitivinicolo » come era nel testo originario del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

P A C I N I , relatore. Sono contrario a tutti gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento Allegato 2.

Z U R L O , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Mi associo al parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento All. 1, presentato dal senatore Balbo, sostanzialmente identico all'emendamento All. 4, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento All. 2, presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento All. 3, presentato dal senatore Balbo, identico all'emendamento All. 5, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'allegato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Z A V A T T I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A V A T T I N I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi senatori, nell'accingermi rapidamente ad annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge rielaborato e approvato dalla Commissione agricoltura, ri-

guardante le associazioni dei produttori agricoli, mi sia consentito, come ha fatto il relatore, richiamare sia pure succintamente alla attenzione dell'Assemblea la tematica più generale che l'agricoltura italiana oggi sollecita e che le categorie più direttamente interessate da tempo rivendicano, trovando finalmente sensibile udienza e impegno operativo, sia pure nella pluralità di vedute, da parte delle forze politiche democratiche qui rappresentate.

Faccio questa premessa proprio perchè il disegno di legge oggi sottoposto alla nostra approvazione, se visto a se stante, anche se il suo contenuto appare subito importante, potrebbe tuttavia sembrare episodico e settoriale se non lo si inquadra nel contesto di una serie di provvedimenti organici che già sono in essere nell'accordo di programma e che sono contenuti nella mozione votata alla Camera, provvedimenti che, una volta tradotti in pratica, così come dovrà essere, possono dare all'agricoltura italiana quel ruolo di centralità che lo sviluppo produttivo richiede e la situazione del paese esige. Mi riferisco, onorevole Presidente, al recupero delle terre incolte e mal coltivate, perciò all'allargamento della base produttiva agricola e quindi al maggior utilizzo della manodopera. Mi riferisco altresì agli investimenti settoriali, ai quali fa riscontro il cosiddetto quadrifoglio, vale a dire la zootecnia, l'irrigazione, la forestazione e l'ortofrutta, problemi dei quali si sta già occupando l'apposita Commissione della Camera. Inoltre, onorevoli colleghi, mi riferisco alla grossa e complessa materia inerente ai patti agrari, tuttora all'esame della nostra Commissione qui in Senato; provvedimento che mette fine al regime di proroga in fatto di affitti, in atto da circa quarant'anni, e che sanzionerà il superamento, su richiesta delle parti, della mezzadria e della colonia determinando un equilibrato rapporto tra remunerazione, lavoro contadino e canone agrario, garantendo una lunga durata del contratto di affittanza e dando così stabilità e tranquillità al coltivatore.

Inoltre vi è la riforma dell'AIMA, anch'essa in avanzata fase di discussione in sede referente, e, come dice l'accordo fra i partiti,

la nuova azienda di interventi sul mercato agricolo, oltre ad assolvere i compiti derivanti dai trattati comunitari, dovrà collocarsi nel quadro delle iniziative per lo sviluppo della cooperazione e per il contemporaneo adeguamento dell'organizzazione dei consorzi agrari, in modo da accentuare e valorizzare l'originario carattere cooperativistico.

Si tratta anche di affrontare la riorganizzazione e lo sviluppo del credito agrario e l'intervento unificato delle partecipazioni statali nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli e — cosa non secondaria — di promuovere e sviluppare opportune iniziative per l'adeguamento della politica comunitaria secondo i contenuti della mozione votata dall'altro ramo del Parlamento e in passato affrontati anche in quest'Aula, al fine di armonizzare gli interventi indirizzandoli in particolare verso i settori e le zone più sfavorite.

Onorevoli colleghi, se il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione viene inquadrato nel contesto dei problemi da risolvere, prima richiamati sommariamente, credo se ne possa apprezzare ancor meglio la portata e le finalità che si propone. È stato detto in questi giorni che forse è giunto il momento dell'agricoltura dopo tanti anni di emarginazione che l'hanno portata sull'orlo del collasso totale, con una preoccupante disaffezione e con l'invecchiamento fisico dei suoi addetti, e che forse il richiamo di forze giovani al lavoro produttivo agricolo può essere ancora recepito e con esso la rinascita su basi avanzate e moderne del settore; di conseguenza sarebbe possibile anche un notevole apporto al riequilibrio della nostra bilancia alimentare con l'estero. Noi crediamo che tutto ciò sia possibile se alle questioni dette prima sapremo unitariamente dare delle risposte sollecite e positive.

Il disegno di legge che abbiamo di fronte ci sembra che nella sua logica vada nella direzione giusta. Esso segna un secondo passo, dopo l'approvazione dei finanziamenti delle attività agricole nelle regioni avvenuta recentemente in quest'Aula. Vogliamo sperare: una nota ottimistica non guasta mai. Comunque faremo tutto quanto sta in noi affinché alla ripresa dei lavori parlamentari si proceda con la dovuta celerità anche per

ciò che riguarda gli altri problemi, così come è stata rapida, unitaria e seria la discussione e approvazione in Commissione agricoltura di questo disegno di legge sulle associazioni dei produttori agricoli: progetto che a nostro parere risponde alle urgenze di una regola di questo disegno di legge sulle associazioni medesime e alla necessità di rendere le aziende agricole più pronte a recepire le normative comunitarie sia in materia di sostegno dei prezzi, sia per ciò che riguarda la riconversione produttiva e il miglioramento della qualità del prodotto, nonché per attribuire al produttore associato maggiore capacità contrattuale nei confronti delle industrie di trasformazione e della commercializzazione nel suo insieme.

È una legge quadro quella che abbiamo di fronte; diversamente non poteva essere. Essa perciò lascia ampie facoltà alle regioni in una prerogativa che è loro propria, nel campo della regolamentazione, del riconoscimento, nonché dell'incentivazione e contribuzione alle associazioni; le fa partecipare come soggetti attivi a tutti i livelli e nelle varie fasi al processo della programmazione agricolo-alimentare. Direi che, altre all'intento, nella sostanza questa è una buona legge, soprattutto perchè è calibrata in modo tale che non dovrebbe spingere in direzione corporativa, pur essendo, queste, associazioni verticali di categorie e di produttori; e ciò perchè appunto si dà la possibilità di intervento negli organi collegiali della programmazione e di avere così una visione globale e unitaria di tutti i problemi.

Un altro fatto che valutiamo positivamente è dato dal modo coerente e giusto con cui è stato risolto il rapporto tra associazioni e cooperative, teso cioè a sostanziarsi e a rafforzarsi a vicenda pur tenendo distinti i compiti e le funzioni di ciascuna di queste organizzazioni. Certamente il metodo dell'udienza conoscitiva con le categorie e le organizzazioni professionali adottato in questa e in altre circostanze ha giovato a tutti in chiarezza e in approfondimento della materia, così come ha evidenziato la stessa discussione in Commissione.

Al collega Pacini, relatore della legge, credo vada dato atto del lavoro di sintesi riel-

borativa in rapporto ai vari disegni sui quali si è incentrata la discussione. Concludo, onorevole Presidente, riaffermando il giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento e dichiarando il voto favorevole dei senatori comunisti. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

M A Z Z O L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A Z Z O L I . Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, per le argomentazioni esposte con precisione e correttezza dal senatore Pacini nella sua relazione, per le considerazioni svolte con competenza dal senatore Truzzi e dal senatore Cacchioli, per i propositi e i fini del disegno di legge di organizzare e dar valore alle associazioni dei produttori agricoli, esprimo il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana.

Alla dichiarazione di voto accompagno una speranza ed un augurio. Spero che la normativa sulle associazioni dei produttori, che viene oggi approvata dal Senato, risulti conforme al regolamento che la Comunità europea ha allo studio da tempo e che sta per essere emanato. Certamente ciò sarebbe a noi di grande vantaggio. Infatti, per quanto è a nostra conoscenza, quel provvedimento dispone anche interventi finanziari a carico della Comunità.

Mi auguro inoltre che l'ampio, articolato e complesso ordinamento previsto dal disegno di legge ai vari livelli di organizzazione per le associazioni dei produttori agricoli trovi la possibilità di pratica realizzazione, attuazione ed operatività in primo luogo per la disciplina della produzione, poi per la concentrazione dell'offerta in modo da soddisfare le esigenze di mercato, in terzo luogo per la commercializzazione delle derrate ed infine per rendere più regolare e giusto l'andamento dei prezzi.

La legge è certamente innovativa e sicuramente programmatica. La sua validità ed efficacia non stanno solo nella concezione architettonicamente ben costruita, ma nella possibilità che i numerosi organismi locali,

regionali e nazionali siano efficienti per le attuali e reali necessità dei vari settori della agricoltura. Se così sarà, come noi desideriamo avvenga, la legge sarà valida e buona per la nostra agricoltura ed utile per le varie categorie di produttori agricoli, con grande vantaggio della nostra economia e con rilevante beneficio per tutti i cittadini. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Restano assorbiti i disegni di legge nn. 363 e 561.

**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 855**

B A C I C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A C I C C H I . A nome della 5ª Commissione permanente chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1977 (secondo provvedimento) » (855).

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Bacicchi è accolta.

Richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, per il disegno di legge n. 473

L E P R E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E P R E . A norma dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, chiedo la dichiarazione d'urgenza per il disegno di

legge: « Istituzione di un servizio civile presso i comuni, loro consorzi, le comunità montane e collinari sostitutivo del servizio militare di leva per i giovani residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone, per il loro impiego nella ricostruzione e nello sviluppo delle zone terremotate friulane » (473).

P R E S I D E N T E. A norma del richiamato articolo 77, primo comma, del Regolamento, la richiesta avanzata dal senatore Lepre sarà iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Interventi per le zone del Piemonte colpite dall'alluvione del maggio 1977 » (846)
(Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi per le zone del Piemonte colpite dall'alluvione del maggio 1977 », già approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati e per il quale la Commissione può riferire oralmente.

Avverto che da parte della Commissione sono stati presentati due ordini del giorno. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

Il Senato,

in relazione al disegno di legge n. 846 concernente gli interventi per le zone del Piemonte colpite dall'alluvione del maggio 1977, rileva che la grave calamità, seppur ha interessato in modo drammatico e prevalentemente il Piemonte, ha pure colpito le zone limitrofe tanto da far registrare gravi danni che, per quanto riguarda la viabilità sia locale che statale, hanno assunto aspetti eccezionali e di notevole calamità; invita il Gover-

no ed in particolare l'ANAS a disporre, con i mezzi di bilancio ordinari e straordinari, tutti quegli interventi atti a recuperare, anche attraverso procedure d'urgenza, la grave situazione determinatasi; sollecita il Governo a prevedere nel bilancio 1978 idonei stanziamenti impegnando gli organi competenti a considerare prioritari, nell'ambito dei programmi predisposti, gli interventi di cui sopra.

9. 846. 1

Il Senato,

considerato che il nubifragio che si è abbattuto sul Piemonte nel maggio 1977 non ha provocato solo i danni più vistosi ai quali fa riferimento il disegno di legge n. 846, ma ha distrutto — particolarmente nelle valli del Pellice, Angrogna, Chisone, Germanasca — un patrimonio secolare di mulattiere, stradicciole, ponti, ponticelli indispensabili sia all'agricoltura che alla zootecnia montana; invita il Governo, nel modo da esso ritenuto più opportuno, a fornire alle comunità montane ed ai comuni delle valli in questione i mezzi adeguati al ripristino delle opere indispensabili alla economia montana di quelle zone.

9. 846. 2

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il relatore.

M I R O G L I O, relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, le piogge alluvionali dei giorni 19, 20 e 21 maggio ultimo scorso abbattutesi sul Piemonte hanno assunto per intensità ed estensione dei territori interessati le caratteristiche di pubbliche calamità. Sono bastati infatti tre giorni di pioggia insistente a rompere l'equilibrio naturale in quasi tutta la regione piemontese, a far saltare gli argini dei fiumi e torrenti ingrossati oltre il livello di massima piena, a far saltare decine di ponti e strade, a seminare ovunque danni ingenti, distruzione e vittime. Le province più colpite sono quelle di Torino e Cuneo; seguono nell'ordine Asti, Vercelli, Alessandria e No-

vara. I danni sofferti dalle sovrastrutture civili, rurali, viarie, industriali, commerciali, artigiane e agricole sono gravissimi. Si è cercato di individuare le cause che hanno determinato il disastro e si è rilevato che accanto a quelle antiche, che vanno dal cattivo uso del territorio all'abbandono della montagna, all'intervento dissennato sui corsi d'acqua per estrarre ghiaia e sabbia, ci sono quelle attuali e contingenti, quali le condizioni sfavorevoli dei corsi d'acqua a ricevere e smaltire le eccezionali precipitazioni di quei giorni. Si pensi che furono registrati 125 millimetri di acqua in 24 ore, pari a circa 1/8 dell'intera media annuale di precipitazioni. Si tenga presente che i suddetti corsi d'acqua si trovavano ancora in fase di morbida per le piene stagionali di fine aprile e inizio maggio, anche per lo scioglimento delle nevi, e che i terreni erano già precedentemente eccezionalmente impregnati d'acqua poichè in Piemonte pioveva quasi ininterrottamente dall'agosto 1976. Un dato sintomatico dell'abbondanza delle piogge precipitate è stato fornito dal livello idrometrico del Po a Ponte Lagoscuro, a circa 600 chilometri dalle sue origini, che il giorno 24 maggio segnò ben 2,53 sul livello di guardia, quota notevole se si pensa che nel Po mancavano in quel momento gli apporti sensibili degli affluenti di parte della Lombardia e dell'intero versante appenninico Ligure-Emiliano.

I comuni che hanno subito danni nel settore agricolo son circa 200, in prevalenza nelle province di Asti, Torino e Cuneo. L'agricoltura è poi la prima a fare le spese di questa situazione, come è noto: piogge torrenziali persistenti, inondazioni, conseguenti allagamenti, frane e smottamenti colpiscono il settore già duramente provato dalla crisi del paese. Dopo un immediato sommario riscontro dell'entità dei danni, la regione Piemonte quantificava in 93 miliardi i soli danni afferenti alle opere pubbliche e agli edifici di proprietà privata. A fronte di tale sfacelo, nonostante lo sforzo compiuto immediatamente dalla regione e dalle province colpite per bloccare la emergenza con una spesa di circa 10 miliardi, si è reso indispensabile da parte del Governo adottare un provvedimento

legislativo al fine di apprestare i mezzi necessari ad affrontare le ripercussioni negative degli eventi calamitosi che si sono verificati.

Venne pertanto a tal fine predisposto il disegno di legge al nostro esame, al quale alcune marginali modifiche sono state apportate dalla Commissione lavori pubblici della Camera.

L'articolo 1 stabilisce le modalità per identificare i comuni e le province del Piemonte colpite dagli eventi alluvionali, da indicarsi con decreto apposito del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sentita la regione Piemonte, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 prevede un primo stanziamento di lire 1.500 milioni per il ripristino provvisorio delle opere in conto dello Stato (il cosiddetto pronto intervento) e di lire 250 milioni per il ripristino definitivo delle opere di edilizia demaniale, gli uni e gli altri da iscriversi nello stato di previsione del bilancio dei lavori pubblici per il 1977. Lo stesso articolo 2 prevede uno stanziamento di 20.750 milioni da iscriversi in ragione di lire 10 mila 750 milioni nell'anno finanziario 1977 e di lire 10.000 milioni nell'anno finanziario 1978 per lavori di sistemazione e completamento di opere idrauliche di competenza del magistrato per il Po. La Commissione lavori pubblici della Camera ha pure approvato una tabella annessa a detto finanziamento, nella quale sono stati elencati i bacini imbriferi dei corsi di acqua sui quali si dovrebbe intervenire, con a fianco di ognuno il relativo importo.

Sulla opportunità di quella tabella non possiamo non avere, signor Sottosegretario, qualche dubbio, stanti le difficoltà di effettuare a priori in così breve tempo una attendibile valutazione dei danni in ben 24 bacini la cui situazione potrebbe anche modificarsi ancora con l'avvento di qualche morbida; non dico una piena, ma basterebbe una morbida, nelle condizioni in cui si trovano alcuni di essi. Ma poichè fortunatamente è stato identificato l'intero bacino, mi auguro che nell'ambito di ciascuno di essi si possa alla occorrenza ancora eventualmente manovrare

nell'ambito delle somme ad ognuno assegnate.

Il successivo articolo 3 concerne il ripristino delle comunicazioni viarie. A tal fine è stata autorizzata una prima spesa di 2.000 milioni per l'esecuzione di lavori di pronto intervento lungo le strade statali, mentre per l'esecuzione delle opere definitive e di risanamento, consolidamento e difesa, sono stanziati altri 10.000 milioni; si tratta ovviamente di opere di competenza dell'ANAS. Per consentire ai comuni interessati dall'alluvione di far fronte alle spese di loro competenza si è disposto con l'articolo 4 del disegno di legge un nuovo stanziamento di 1.500 milioni sul capitolo 1.571 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per contributi e sovvenzioni ai comuni e per provvidenze contingenti. Ritengo di dover sottolineare che questo finanziamento troverà senz'altro una utile pratica applicazione soprattutto nella esecuzione di quelle modeste opere che interessano i comuni, anche le comunità più modeste, per quei lavori meno appariscenti di cui troviamo traccia in uno degli ordini del giorno che la Commissione ha presentato su suggerimento del collega Vinay che dopo aver esplorato la Valle del Pellice e quelle del Chisone, Germanasca eccetera ha rilevato giustamente il pericolo che queste opere minori, sperdute in zone inaccessibili, che interessano soprattutto i valligiani più decentrati per l'accesso ai pascoli con le mandrie e i greggi, possano rimanere magari abbandonate nella foga di affrontare le opere più appariscenti e anche di più facile rilevazione.

All'articolo 5 è previsto il rifinanziamento per l'anno 1977, in dipendenza delle nuove necessità, di lire 12.000 milioni del fondo nazionale di solidarietà in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364. L'articolo 6 autorizza un contributo speciale alla regione Piemonte di 25.000 milioni per provvedere ad interventi di sua competenza in relazione agli eventi calamitosi di cui trattasi in ragione di 8.000 milioni per l'anno finanziario 1977 e di 17.000 milioni per l'anno finanziario 1978; si autorizza nel contempo la regione Piemonte ad assumere impegni nell'anno finanziario 1977 fino alla concorrenza dell'intero

ammontare del contributo stesso. Infine, all'articolo 8 si prevede di incrementare per lire 4.500 milioni complessivamente la provvista della legge 13 febbraio 1952, n. 50, per contributi a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in dipendenza dell'alluvione.

Gli interventi di che trattasi assommano complessivamente a lire 77.500 milioni di cui 48.500 nel 1977 e 29.000 nel 1978. Alla relativa copertura si provvede utilizzando le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, che ha apportato talune modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti. La regione Piemonte ha documentato con impegno le esigenze sopra elencate trasmettendone al Governo le schede informative suddivise per comune ed ha coordinato l'opera di pronto intervento coinvolgendo in quest'opera gli enti locali, che non hanno mancato di dare la loro collaborazione, nè di fare le loro considerazioni sulle cause stesse dei danni che si ripetono con una periodicità ormai ciclica e con una gravità sempre maggiore. Ovviamente da detta disamina non poteva mancare il richiamo alle conclusioni dell'ormai famosa commissione De Marchi e l'esortazione al Governo di voler provvedere nel minor tempo possibile a varare quei provvedimenti di cui tanto si è parlato. Comunque, in attesa che questi provvedimenti possano essere adottati, dato il forte impegno finanziario che essi richiedono, è stata più volte ricordata la necessità di provvedere almeno al completamento dei quadri.

Noi ci permettiamo, signor Sottosegretario, di ricordare al Governo e per esso eventualmente alle regioni, per quella parte che ormai con la 382 passerà di competenza delle stesse, nell'esecuzione di opere sia a cura del Ministero dei lavori pubblici, sia a cura del Ministero dell'agricoltura, di voler fare mente locale ad esempio alla necessità di dotare gli enti all'uopo incaricati degli ormai famosi geologi di cui tanto si parla, in quanto pensiamo che sia pressochè assurdo continuare ad investire decine e centinaia di miliardi in opere così importanti, affrontando problemi immani che riguardano la sistema-

zione del suolo, la sistemazione idrogeologica del nostro territorio, senza mai poter disporre nella redazione di questi progetti, di questi programmi dell'intervento di tecnici qualificati. Mi domando come è possibile che sia attendibile — se non per caso — la progettazione di opere ciclopiche che si realizzano molte volte in questo settore senza che alla preparazione dei relativi elaborati abbiano partecipato tecnici qualificati. Qualche volta si dice che è possibile operare attraverso il parere dei geologi di Stato, ma sappiamo quante incombenze sono chiamati a disimpegnare e quanto siano pesanti gli incarichi che da tempo stanno portando avanti: mi riferisco alla carta geologica d'Italia al 50 mila. Penso che siamo l'unico paese del mondo che non ha ancora completato sull'intero territorio nazionale lo studio sulla carta geologica al 50 mila.

Penso che questo problema e molte altre osservazioni che sono emerse stamane in sede di Commissione e che troviamo riportate, almeno in parte, negli ordini del giorno che sono stati presentati, dovranno formare oggetto d'immediata preoccupazione da parte degli enti preposti ad investire queste poche decine di miliardi: certamente, se verranno investiti con il sistema di sempre, penso che i 20 mila e più milioni stanziati per 22 bacini imbriferi non potranno che sortire un effetto assai limitato.

Con questa premessa e con la certezza che gli organi preposti alla gestione delle somme messe a disposizione dallo Stato, con sforzi facilmente comprensibili nella fase critica che stiamo attraversando, si prodigheranno per sollevare il più presto possibile e nel modo migliore le popolazioni più duramente colpite, mentre esprimo la mia gratitudine di parlamentare piemontese al Governo per la sensibilità fin qui dimostrata, propongo ai colleghi e all'Assemblea di voler approvare senza modifiche il provvedimento di cui trattasi, affinché possano avere corso entro il più breve tempo possibile le urgenti relative opere di ricostruzione.

P R E S I D E N T E . Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

L A F O R G I A , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Molto brevemente, signor Presidente, per ringraziare il relatore per l'illustrazione che ha fatto del provvedimento al nostro esame. Mentre il Governo condivide tali argomentazioni tiene a precisare che alcune modificazioni apportate al testo originario hanno trovato motivazioni nell'ambito della competente Commissione di merito della Camera dei deputati: ad esempio l'allegato che riporta l'elenco delle singole zone dove gli interventi dovranno realizzarsi è frutto appunto di una proposta di quella Commissione di merito.

Il Governo infine tiene a sottolineare che è consapevole del carattere limitato del provvedimento che tende ad intervenire per far fronte ai gravi danni che la regione piemontese ha subito in occasione degli eventi alluvionali e dichiara che è fermo nel suo intendimento di voler promuovere un provvedimento legislativo organico che possa realizzare nel nostro paese una serie di opere di difesa del suolo capaci di evitare le conseguenze gravissime dei danni alluvionali, così come è fermo nell'opinione circa l'opportunità di un provvedimento stralcio che possa da un canto far fronte alle esigenze di ripristino di opere danneggiate da eventi calamitosi verificatisi in altre regioni e dall'altro attuare un programma ristretto e urgente per opere di difesa non ulteriormente differibili.

Circa gli ordini del giorno presentati il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 1 mentre è nell'impossibilità di accogliere l'ordine del giorno n. 2 perchè gli interventi richiesti con tale ordine del giorno sono di competenza della regione Piemonte.

P R E S I D E N T E . Senatore Miroglio, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

M I R O G L I O , relatore. Non insisto, signor Presidente, essendo soddisfatto dell'accettazione di tale ordine del giorno da parte del Governo, anche perchè questo ordine del giorno fu ispirato dai colleghi della Liguria, zona limitrofa, come è noto, che è stata particolarmente colpita trattandosi di una zona a cavallo tra alcuni dei bacini di cui parlavo

167ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

27 LUGLIO 1977

prima che sono compresi in quell'elenco. Quindi la proposta del senatore Ruffino in questo senso ci è sembrata abbastanza pertinente.

PRESIDENTE. Senatore Miroglio, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2 non accolto dal Governo?

MIROGLIO, relatore. Non insisto, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano nelle province e nei comuni del Piemonte colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 1977 indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sentita la Regione Piemonte, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio delle opere di conto dello Stato è autorizzato lo stanziamento di lire 1.500 milioni, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977.

I lavori di ripristino indicati nel primo comma dovranno eseguirsi ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Per il ripristino definitivo e la ricostruzione delle opere di edilizia demaniale è

autorizzata la spesa di lire 250 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977.

Per i lavori di sistemazione e completamento di opere idrauliche di competenza del Magistrato per il Po è autorizzata la spesa di lire 20.750 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10.750 milioni nell'anno finanziario 1977 e di lire 10.000 milioni nell'anno finanziario 1978.

Gli interventi previsti dal precedente comma dovranno attuarsi, d'intesa con la Regione Piemonte, nei bacini orografici e per gli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

(È approvato).

TABELLA A

INTERVENTI PER BACINO FLUVIALE

(in milioni di lire)

Asta principale Po Piemontese	4.630
bacino torrente Maira	465
bacino torrente Meletta	180
bacino torrente Varaita	425
bacino torrente Pellice	3.540
bacino torrente Chisola	500
bacino fiume Dora Riparia	450
bacino torrente Stura di Lanzo	300
bacino torrente Malone	1.000
bacino torrente Orco	350
bacino fiume Dora Baltea	800
bacino torrente Leona	20
bacino torrente Banna	220
bacino fiume Tanaro	3.665
bacino torrente Stura	150
bacino fiume Scrivia	440
bacino torrente Rotaldo	270
bacino torrente Curone	270
bacino fiume Sesia	2.390
bacino fiume Toce	200
bacino torrente Agogna	300
bacino torrente Terdoppio	60
bacino torrente Cannobino	75
bacino torrente Selvaspessa	50

TOTALE 20.750

Art. 3.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dall'alluvione da effettuarsi a cura dell'azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni.

Per la sistemazione e per la riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, da eseguirsi, sentita la Regione Piemonte, con i miglioramenti tecnici indispensabili, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni.

La spesa complessiva di lire 12.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Ai fini del primo comma del presente articolo il capo compartimento della viabilità è autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

(È approvato).

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, che sarà iscritta al capitolo n. 1571 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1977, per la erogazione di contributi e sovvenzioni e per provvidenze contingenti a favore dei comuni indicati ai sensi del precedente articolo 1.

(È approvato).

Art. 5.

Alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente legge nel settore agricolo si provvede con il

Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, numero 364. La dotazione del fondo è incrementata per l'anno 1977 di lire 12.000 milioni.

La predetta somma di lire 12.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versata all'apposito conto corrente denominato « Fondo di solidarietà nazionale » aperto presso la Tesoreria centrale.

(È approvato).

Art. 6.

È autorizzato un contributo speciale di lire 25.000 milioni da assegnare alla Regione Piemonte per provvedere agli interventi di sua competenza in relazione agli eventi calamitosi del maggio 1977, in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno finanziario 1977 e di lire 17.000 milioni per l'anno finanziario 1978, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente, degli anni finanziari medesimi.

Per la concessione del contributo di cui al precedente comma, la Regione Piemonte è autorizzata ad assumere impegni, nell'anno finanziario 1977, fino alla concorrenza dell'intero ammontare del contributo stesso.

(È approvato).

Art. 7.

Le opere da eseguirsi ai sensi degli articoli precedenti sono dichiarate di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.

(È approvato).

Art. 8.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneg-

giate da pubbliche calamità nei comuni di cui al precedente articolo 1, già elevato a lire 15.000 milioni con l'articolo 1 della legge 5 maggio 1977, n. 209, è ulteriormente elevato a lire 18.000 milioni.

Il limite di spesa di lire 7.050 milioni previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1971, n. 582, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 9.050 milioni con l'articolo 1 della legge 5 maggio 1977, n. 209, è ulteriormente elevato a lire 9.550 milioni.

Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 3.230 milioni con l'articolo 1 della legge 5 maggio 1977, numero 209, è ulteriormente elevato a lire 4.230 milioni.

La maggiore spesa prevista dal primo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1977 e di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1978; quella di cui al secondo comma nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977; quella di cui al terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1977.

(È approvato).

Art. 9.

All'onere di lire 48.500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, concernente modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

B A L B O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Il provvedimento in esame, inteso a fronteggiare i gravi danni provocati dall'alluvione dello scorso maggio in alcune zone del Piemonte e in zone limitrofe (e per zone limitrofe intendo la parte della Liguria che confina col Piemonte, zone in cui nascono il Tanaro, il Bormida, zone torrentizie, dove le precipitazioni di questi torrenti a valle sono impetuose, violente e quasi inspiegabili) è senza dubbio necessario per dare ripresa di lavoro e di redditività e possibilità di ripresa in generale alle vaste zone colpite, ma è anche pur sempre e solo un provvedimento tampone.

È pertanto necessario secondo noi che il Governo vanti al più presto un'organica normativa per la difesa del suolo (problema da troppo tempo in esame in Parlamento), nonché una legge quadro sulle calamità naturali che consenta rapidità ed omogeneità di interventi.

Mi rendo ben conto delle difficoltà finanziarie che sorgono per affrontare oggi questo importante problema ma è certamente possibile affrontarlo almeno in linea di studio e di progettazione in modo da essere preparati, appena le possibilità economiche lo permettano, a portarlo a buon fine.

Non si tratta oggi solo di riparare i danni subiti ma anche di migliorare le difese esistenti onde prevenire in tempi brevi nuovi danni in condizioni analoghe a quelle che si sono verificate.

Noi daremo la nostra approvazione a questo disegno di legge con la raccomandazione che il Governo voglia provvedere in termi-

ni brevi alla presentazione di un dispositivo di maggiore e più ampio respiro che permetta di avere a disposizione tempestivamente i fondi necessari per fronteggiare immediatamente i danni arrecati dalle avversità atmosferiche che sistematicamente, ormai lo sappiamo, si abbattano sul nostro paese.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Balbo per la concisione con la quale ha espresso il suo punto di vista e spero che sia imitato dai colleghi che parleranno dopo di lui.

B E R T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **B E R T I .** Rispetterò senz'altro l'invito del Presidente. Condivido pienamente la relazione del senatore Miroglio e mi limito pertanto ad aggiungere alcune considerazioni che motivano il voto favorevole del nostro Gruppo al provvedimento che ha carattere eccezionale per la sua procedura, essendo arrivato solo ieri in Commissione ed essendo già oggi discusso in Aula: di ciò ringraziamo sia i membri della Commissione che la Presidenza dell'Assemblea che ha consentito questa rapidissima procedura. Essa si è resa necessaria non solo per l'esigenza di intervenire il più rapidamente possibile per il ripristino dei ponti e delle altre opere pubbliche danneggiate, ma soprattutto perchè per l'utilizzazione dello stanziamento di 25 miliardi assegnato alla regione del Piemonte occorre un provvedimento che permetta appunto l'attuazione delle opere di soccorso e ciò a norma dell'articolo 13 del decreto 15 gennaio 1972. Poichè la suddetta regione, nelle more del passaggio del provvedimento dalla Camera al Senato, ha già predisposto questo disegno di legge, è chiaro che, per poterlo attuare, si rende indispensabile l'adozione in tempi rapidi di questa proposta.

A nome del mio Gruppo, esprimo la richiesta al Governo affinché, sulla base di quanto è stato fissato in un ordine del gior-

no alla Camera, in una seduta deliberante della 9ª Commissione, si predisponga una legge organica per la difesa del suolo, l'assetto idrogeologico, l'utilizzo delle risorse idriche e si adotti con rapidità un provvedimento per interventi urgenti nelle zone recentemente colpite dalle alluvioni. Il rappresentante del Governo già si è espresso in questo senso, e in questa dichiarazione di voto, come ha già fatto il senatore Balbo e come credo faranno anche gli altri colleghi, formuliamo la nostra richiesta di un impegno in questa direzione.

Concludo, signor Presidente, esprimendo la nostra solidarietà alle famiglie delle sette persone che in occasione dell'alluvione hanno perso la vita transitando su un ponte nel momento in cui questo è crollato. La questione è molto seria e speriamo che una politica organica, che si rende assolutamente necessaria in considerazione del fatto che in altre parti d'Italia e segnatamente in Toscana e nelle Marche si sono avute altre alluvioni, subentri al posto della politica del giorno per giorno, come si richiede nell'ordine del giorno presentato alla Camera e come oggi chiediamo al Governo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Naturalmente anche il senatore Berti merita la sua parte di elogi per la brevità del suo intervento.

V I N A Y . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I N A Y . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, parlerò molto brevemente anche per ricevere l'elogio del Presidente e solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo della sinistra indipendente al disegno di legge n. 846, relativo agli interventi nelle zone del Piemonte colpite dall'alluvione e per dichiarare la nostra adesione al primo ordine del giorno, relativo ai territori vicini della Liguria perchè in fondo appartengono allo stesso bacino idrico e l'alluvione non ha rispettato i confini delle nostre regioni, che

si trovano in condizioni analoghe anche se su estensioni diverse. Quindi anche su questo il mio parere è favorevole. Se avvenimenti come questo rivestono carattere di eccezionalità, a tutti noi ormai risulta evidente la necessità di una organica sistemazione idrogeologica del suolo su tutto il territorio nazionale. Infatti è più economico spendere preventivamente per opere che possono evitare danni eccezionali ai beni e alle persone piuttosto che dover riparare poi tali danni a costi molto più alti. Ma su questo siamo ormai tutti d'accordo, e non ci resta che auspicare un disegno di legge d'iniziativa governativa che affronti definitivamente il problema.

Voglio invece spendere alcune parole sul secondo ordine del giorno relativo ad alcune valli alpine sulle quali con maggiore violenza che altrove si è abbattuto il nubifragio del maggio 1977. Sono rimasto addolorato che il rappresentante del Governo, che in Commissione ha dato parere favorevole a quest'ordine del giorno, questa sera, forse per stanchezza, abbia cambiato opinione. Io ho visitato queste valli, da Bibiana sono andato fino a Bobbio Pellice, poi su per la Comba dei Carbonieri fino agli alpeggi; ho percorso la val Germanasca fino in cima, tutta la val Chisone e i valloni derivanti, e veramente sono stato colpito da un fatto che risale — guardate la storia — a quasi 300 anni: Bobbio Pellice è stata difesa dalla diga costruita da Cromwell. In quell'epoca certo i Savoia non erano troppo favorevoli alle nostre popolazioni, ed allora esse ricorsero all'Olanda e all'Inghilterra, e Cromwell costruì la diga che anche in questa alluvione ha protetto Bobbio Pellice. Ho visto tutti i sindaci di queste vallate e ho potuto constatare *de visu* quello che non potevamo aspettarci. Evidentemente chi stende un rapporto non sempre sale fino agli alpeggi e quindi constata le grosse rovine delle strade nazionali e provinciali, di grossi ponti come quello di Bibiana o quello di Ricalaretto; ma salendo in alto si vede la grande tragedia degli smottamenti che hanno portato via interi terreni ai contadini; io ne ho incontrato di quelli che hanno perso tutta la proprietà. Ma oltre a ciò sono gra-

vemente danneggiate le mulattiere, le stradicciole, i ponti, i ponticelli che sono un patrimonio secolare che è indispensabile all'agricoltura e alla zootecnia di queste valli. In quella stagione il primo fieno è andato perduto, e le mandrie dovevano essere condotte agli alpeggi per essere nutrite nei tre mesi d'estate, altrimenti avrebbero dovute essere macellate all'avvicinarsi dell'inverno. Mi sono reso conto di tutto questo e ho trovato una popolazione pronta: i contadini, con i sindaci in testa, erano al lavoro, non aspettavano lo Stato per liberare le strade, per riparare i danni con le loro capacità. Ma naturalmente occorre fornire i mezzi.

Ecco perchè, onorevole Sottosegretario, insisto su questo ordine del giorno, che può essere una sottolineatura. Non abbiamo voluto toccare la legge perchè essa deve avere un *iter* rapido affinché la regione Piemonte possa agire. Ma ci sembra che possa essere accettato un ordine del giorno *a latere* che è un invito a tener conto di questa realtà. Perchè respingere l'invito a tener conto di questa realtà affinché si diano a questi montanari, che hanno già cominciato a lavorare, i mezzi necessari per andare avanti? Non occorre passare attraverso le imprese, il che sarebbe assurdo, perchè chiedere a un'impresa di riparare mulattiere, ponticelli e ponti, porterebbe a una spesa immensa, mentre è più semplice fornire i mezzi alle comunità montane, ai comuni, ai nostri montanari che tanta capacità hanno dimostrato. Ho visto dei ponti costruiti rapidamente che qualsiasi ingegnere avrebbe ammirato per l'abilità con cui erano fatti. Ma noi dobbiamo provvedere ai mezzi.

Voglio fermarmi, data l'ora tarda, sottolineando il contenuto dell'ordine del giorno n. 2 all'attenzione del Governo. I montanari sanno lottare contro le intemperie; facciamo sì che il Governo non lotti contro di loro. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

R U F F I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

RUFFINO. Nell'annunciare con una brevissima dichiarazione di voto il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana, onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, desidero manifestare un vivissimo apprezzamento per la relazione del collega Miroglio, per la sollecitudine con cui si è provveduto all'esame ed all'approvazione del disegno di legge che è venuto stamattina all'attenzione della Commissione lavori pubblici e che stasera già viene varato dal Senato. Desidero manifestare anche un vivissimo apprezzamento per la sollecitudine dimostrata dal Governo in questa occasione con il disegno di legge che prevede uno stanziamento straordinario di 77 miliardi e mezzo per attenuare i gravissimi danni dell'alluvione dei giorni 19, 20 e 21 maggio 1977.

Alcuni colleghi hanno già sottolineato la necessità di interventi organici per la difesa del suolo. Credo che tale necessità sia riconosciuta da tutti, anche se per obiettività ed onestà si deve riconoscere che, sovente, ci troviamo di fronte ad eventi di carattere eccezionale contro i quali non sempre è possibile intervenire attraverso le risorse umane. Il collega Vinay anche questa sera con un intervento appassionato ricordava come questa alluvione si sia abbattuta con caratteri tanto drammatici che non si ricordavano da tre secoli nella valle del Pellice.

Occorre tenere conto di questa realtà. Ciò naturalmente non significa che non dobbiamo affrontare il problema della prevenzione di questi danni attraverso, ripeto, una organica politica di difesa del suolo ed una normativa generale che preveda, in caso di calamità, interventi seri, puntuali e tempestivi da parte delle autorità.

Sono lieto e devo ringraziare i colleghi per la sensibilità manifestata anche verso le zone limitrofe colpite dalla alluvione, anche se esse non rientrano specificamente nel disegno di legge. I colleghi hanno sottolineato come per zone limitrofe debbano essere intesi — non faccio un discorso regionalistico per la « mia » Liguria, ma credo che ciò vada puntualizzato — in modo particolare i bacini che hanno attinenza con la

zona limitrofa della Liguria (in modo particolare le province di Savona e di Imperia) che ha subito danni rilevanti. Ci auguriamo che, con l'ordine del giorno fatto proprio dalla Commissione e accettato dal Governo, si tenga conto di queste esigenze e che il Governo e l'ANAS dispongano almeno per il 1978 — siamo liguri, siamo pazienti, sappiamo attendere — di provvedere con stanziamenti prioritari per intervenire in questo settore.

Ancora una parola sull'ordine del giorno presentato dal collega Vinay e fatto proprio dalla Commissione, su cui il Governo questa sera ha inteso manifestare dissenso, recependo un'osservazione che era emersa già nell'intervento di questa mattina in Commissione da parte del collega Tonutti del nostro Gruppo. Egli aveva invitato ad estendere l'impegno non solo a carico del Governo, ma anche della regione. Vi era questa esigenza avvertita da tutti, ma ci siamo fermati. Non so se esiste in noi una certa *pruderie*, ma quando nominiamo la regione si parla solo di allargamento di competenze, di funzioni e di attribuzioni, il che a me, regionalista, non può che fare piacere.

Ma c'è quasi il timore di invadere la potestà, l'autonomia della regione, per cui siamo stati così cauti in questo settore da non voler neanche inserire un « invito » alla regione. Esaminando il testo del disegno di legge, constato che nell'articolo 6 vi è un contributo speciale, straordinario alla regione di 25 miliardi per gli interventi di sua competenza. Si tratta di quegli interventi, collega Vinay, di cui lei si è fatto carico, e giustamente, nel suo ordine del giorno. Quindi abbiamo la possibilità, attraverso un intervento presso la regione, di ottenere che essa, tramite contributi diretti, possa veramente esaltare la funzione, l'autonomia, i compiti dei comuni e delle comunità montane e di questi magnifici amministratori parsimoniosi, utilizzando i 25 miliardi nell'intervento sollecito, immediato tendente a risolvere i problemi delle strade, stradicciole, mulattiere, ponti e ponticelli che sono patrimonio secolare indispensabile sia all'agricoltura sia alla zootecnia. Ecco perchè, in definitiva, quell'aggiunta che volevamo fare

all'ordine del giorno aveva un suo profondo significato e un suo ancoraggio alla realtà.

Non ho voluto fare il difensore d'ufficio nè di fiducia del Governo, ma penso che queste cose occorreva, per un debito di chiarezza, dire ed era opportuno manifestare. Confermo il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana a questo provvedimento. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

C I P E L L I N I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, in Francia i montanari che vivono nelle zone descritte dal collega Vinay sono chiamati i giardinieri della natura perchè svolgono una funzione indispensabile, che è quella di tenere il tessuto connettivo della montagna, i sentieri, le mulattiere, i ruscelli, liberi, sgombri e puliti per cui quando viene la stagione delle piogge o dello scioglimento delle nevi le acque possono scorrere via più facilmente: naturalmente, non quando si verificano le alluvioni; ed è proprio verso costoro che avremmo dovuto insistere, ed è proprio quella gente che l'ordine del giorno voleva considerare. Non si tratta soltanto di ripulire i prati invasi dal pietrame uscito dai torrenti o di togliere via i tronchi d'albero, gli arbusti e tutto quello che le acque portano generalmente dietro quando si verificano le alluvioni. Si tratta di mettere insieme quel tessuto connettivo che permette poi non soltanto ai montanari ma alle comunità che vivono ai piedi della montagna e al corpo forestale di svolgere la propria funzione; che permette anche ai turisti di percorrere quelle strade, quelle montagne e di godere della vista meravigliosa di quel paesaggio.

Ebbene, secondo me abbiamo commesso un errore nel non approvare quell'ordine del giorno. Speriamo comunque che la regione se ne faccia carico e provveda essa stessa.

Molto brevemente, il disegno di legge ci soddisfa: si tratta di 77.000 e più milioni.

Ci soddisfa soprattutto il fatto che, non trattandosi questa volta di un decreto-legge convertibile, come sappiamo, entro 60 giorni, il disegno di legge ha compiuto un *iter* pari a quello di un decreto-legge.

Va dato merito al Governo che l'ha presentato con tempestività; va dato merito ai colleghi della Camera, ai colleghi del Senato, della Commissione, che si sono fatti parte diligente in modo da portarci questa sera all'approvazione.

Il nostro voto — come ho già annunciato — è favorevole. Ringraziamo il Governo ed il relatore il quale, nella sua relazione, ha voluto anche sottolineare che la provincia di Cuneo, la mia provincia, è stata tra le più colpite. Purtroppo da noi le alluvioni si verificano con maggiore frequenza: nel 1957, quelle sempre ricorrenti nel Bormida e nel Belbo, e quest'ultima che ha colpito alcuni paesi, alcune vallate della provincia.

Speriamo che questo non si verifichi più. Però, poichè non siamo noi a poter decidere sugli eventi atmosferici, sugli eventi naturali, sarà bene sottolineare ancora una volta la necessità inderogabile di arrivare ad un disegno organico della difesa del suolo per evitare almeno in parte i danni, i guasti e i lutti che generalmente e periodicamente le alluvioni comportano. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Integrazioni al calendario dei lavori e inversione dell'ordine degli argomenti iscritti nel calendario stesso

V I V I A N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I V I A N I. Onorevole Presidente, i contatti tra i Gruppi parlamentari volti al raggiungimento di intese in relazione al disegno di legge sull'equo canone sono tuttora in corso.

Per conseguenza, avendo esaurito gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, la odierna seduta notturna (e non suoni irrisolte questa mia proposta, data l'ora tarda) può essere sconvocata.

A tale richiesta, che formulo ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, del Regolamento — considerato che gli incontri tra i Gruppi in ordine al provvedimento sull'equo canone continueranno anche nella giornata di domani — aggiungo, sempre a norma del succitato articolo, quella di alcune integrazioni al calendario dei lavori e l'altra di inversione degli argomenti iscritti nello stesso calendario: l'integrazione riguarda i disegni di legge n. 765, concernente l'edilizia residenziale pubblica, n. 838, sul Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, e n. 855, recante variazioni al bilancio dello Stato. Le due sedute di domani quindi, attraverso l'inversione dell'ordine degli argomenti del calendario, dovrebbero essere convocate con un ordine del giorno che preveda, al primo punto, la discussione dei seguenti disegni di legge.

« Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica » (765) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 1977, n. 351, recante esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di alcuni Uffici distrettuali delle imposte dirette » (853) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1977, n. 375, concernente conferimento di fondi al Mediocredito centrale » (854) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera » (838) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1977 (secondo provvedimento) » (855) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Al secondo punto, dovrebbe essere previsto il seguito della discussione del disegno di legge n. 465 sull'equo canone.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito. Ricordo che al primo punto dell'ordine del giorno sarà iscritta, come già deciso, la richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge n. 473.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A , segretario:

LEPRE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso che, ancora oggi, una buona parte delle popolazioni friulane colpite dal terremoto — che vivono in condizioni di grave disagio nei prefabbricati della zona pedemontana e nelle valli alpine del Friuli, della Carnia e del pordenonese — sono mal servite dagli impianti TV e, per buona parte, impossibilitate a vedere la seconda rete, nonostante paghino il canone pieno ed abbisognino, a sollievo delle loro attuali, tristi condizioni, almeno del conforto di tale mezzo di informazione e di svago, anche in considerazione del fatto che non dispongono di servizi sociali per il tempo libero, l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il Governo intende prendere per mettere le zone interessate in condizione di ricevere nella loro interezza i servizi predetti.

La richiesta è urgente anche perchè occorre mettere dette popolazioni in condizioni, almeno per il prossimo inverno — stagione particolarmente dura, in tali terre a forte innevamento, per gente, per giunta, costretta a vivere nei villaggi provvisori — di poter fruire di tale servizio sociale di cui godono quasi tutti gli italiani.

(3 - 00611)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

BRUGGER. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se è informato dell'ormai annosa corrispondenza tra il competente Ufficio tecnico della direzione generale delle acque e degli impianti elettrici da una parte e la Provincia autonoma di Bolzano dall'altra in ordine alla valida opposizione di quest'ultima alla progettata costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV « Dugale-Passo Resia », il quale arrecherebbe danni irreparabili a vaste zone della provincia di Bolzano, a prevalente vocazione turistica ed agricola, con gravi ripercussioni sull'economia di interi comprensori, e se, pertanto, non vorrà impartire opportune istruzioni a chi di competenza, tendenti a riesaminare l'intera problematica del collegamento della rete italiana a 380 kV con quella della Svizzera e dell'Austria, scegliendo, quindi, una soluzione saggiamente più economica, come quella, per esempio, proposta nella deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 880 del 28 febbraio 1975, ed in modo da limitare il danno che ne deriverebbe alla popolazione di quella provincia.

(4 - 01229)

ROMEO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che la CEE, al fine di stabilizzare i prezzi interni, ha assegnato all'Italia 40.000 tonnellate di carne congelata, si chiede di conoscere qual è la situazione determinatasi per quanto attiene il ritiro, lo stoccaggio e la commercializzazione di tale prodotto, nonchè i costi delle operazioni connesse che, secondo notizie apparse su alcuni organi di stampa, sarebbero tali da ostacolare l'immissione al consumo della carne congelata.

(4 - 01230)

SEGNANA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere per quale ragione i concorsi

a 61 posti di coadiutore dattilografo e a 168 posti di segretario in prova dell'Amministrazione civile dell'Interno, banditi recentemente, sono stati indetti su scala nazionale e non invece a livello regionale.

I concorsi effettuati su scala regionale, oltre a consentire un più rapido espletamento, agevolano la partecipazione di candidati delle zone più periferiche, scoraggiati spesso dal gravoso onere che comportano il trasferimento ed il soggiorno nella Capitale.

(4 - 01231)

SEGNANA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere per quale ragione il concorso a 550 posti di coadiutore dattilografo bandito recentemente dal suo Ministero è stato indetto su scala nazionale e non, invece, a livello regionale.

I concorsi effettuati su scala regionale, oltre a consentire un più rapido espletamento, agevolano la partecipazione di candidati delle zone più periferiche, scoraggiati spesso dal gravoso onere che comportano il trasferimento ed il soggiorno nella Capitale.

(4 - 01232)

GIUDICE, MELIS, ROMANÒ. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.* — Considerato:

che sta per iniziare la costruzione di un impianto chimico per la produzione di acido solforico ad Orciano, in località Rialdone, ad opera della ICM (« Industria chimica marchigiana »);

che la stessa industria chimica, di proprietà della famiglia Livraghi, ha provocato un notevole inquinamento nella zona di Pavone del Mella (Brescia) e che non è riuscita ad ottenere il permesso di installazioni nel comune di San Lorenzo (Pesaro),

si chiede di conoscere se sussistano tutti i requisiti per la tutela del territorio e per la salute dei suoi abitanti, affinchè detto impianto chimico possa operare nel comune di Orciano.

(4 - 01233)

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 28 luglio 1977**

P R E S I D E N T E . Ricordo che la seduta notturna di oggi non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 28 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, per il disegno di legge n. 473.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica (765) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 1977 n. 351, recante esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di alcuni Uffici distret-

tuali delle imposte dirette (853) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

3. Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1977, n. 375, concernente conferimento di fondi al Mediocredito centrale (854) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

4. Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera (838) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

5. Variazioni al bilancio dello Stato e a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1977 (secondo provvedimento) (855) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disciplina delle locazioni di immobili urbani (465).

La seduta è tolta (ore 22,55).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari